

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 9 marzo 1996

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1995, 31.

Modifiche di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, di opere pubbliche e di interesse pubblico e di pianificazione territoriale Pag. 4

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1995, 32.

Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli-Venezia Giulia Pag. 8

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1995, 33.

Intervento straordinario a sostegno del piano di risanamento ambientale dello Stabilimento della «Alti Forni e Ferriere di Servola S.p.a.» di Trieste Pag. 11

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1995, n. 34.

Disciplina delle attribuzioni in materia di commercio su aree pubbliche e integrazione alla legge regionale 7 settembre 1990, n. 41, in materia di centri commerciali al dettaglio .. Pag. 12

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1995, n. 35.

Attuazione degli obiettivi comunitari 2 e 5b Pag. 14

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1995, n. 40.

Programma triennale per la manutenzione e riqualificazione del Parco di Monza e disposizioni speciali per lo svolgimento del Gran Premio d'Italia Pag. 22

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1995, n. 41.

Interventi urgenti a favore delle popolazioni profughe della Bosnia Pag. 23

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1995, n. 42.

Modifiche della legge regionale 6 aprile 1995, n. 14: «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione». Norme transitorie Pag. 24

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1995, n. 21.

Corresponsione dell'indennità di lingua francese di cui alla legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, al personale ispettivo di scuola materna ed elementare appartenente ai ruoli regionali Pag. 24

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1995, n. 22.

Norme in materia di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti. Pag. 25

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1995, n. 5.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1995 (primo provvedimento) Pag. 27

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1995, n. 6.

Norme relative alla pubblicazione del Bollettino ufficiale della Regione Pag. 27

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1995, n. 7.

Variazione delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Plaus e di Naturno Pag. 29

Provincia di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 maggio 1995, n. 7-21/Leg.

Modifiche al Regolamento di esecuzione della L.P. n. 29 agosto 1988, n. 28 «Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente» approvato con D.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. e relative soglie limite di cui alla tabella allegata Pag. 29

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 giugno 1995, n. 8-22/Leg.

L.P. 21 aprile 1987, n. 7 - «Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci» - Integrazione del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. n. 11-51/Legisl. datato 22 settembre 1987, per la parte riguardante l'applicazione dell'articolo 27.2 della L.P. 7/87 recante disposizioni per la gestione dell'impianto e per la nomina, le mansioni, gli obblighi ed i requisiti dei tecnici responsabili e del personale addetto all'esercizio Pag. 31

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 luglio 1995, n. 9-23/Leg.

Modificazioni della ripartizione degli affari tra gli Assessori. Pag. 36

Provincia di Bolzano

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 aprile 1995, n. 16.

Modifiche del regolamento di esecuzione della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19, recante «Interventi a favore dello sport», emanato con D.P.G.P. 10 dicembre 1990, n. 31. Pag. 37

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 aprile 1995, n. 17.

Aggiornamento delle tariffe per prestazioni specifiche ed integrative agli invalidi di guerra, di servizio e categorie assimilate per l'anno 1995 Pag. 38

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 aprile 1995, n. 18.

Modifiche al regolamento di esecuzione concernente la concessione di acconti sulla indennità di buonuscita ai dipendenti provinciali Pag. 38

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 2 maggio 1995, n. 19.

Modifiche al regolamento di esecuzione alle leggi provinciali 2 aprile 1962, n. 4, 20 agosto 1972, n. 15 e 25 novembre 1978, n. 52, nel testo vigente, approvato con D.P.G.P. 25 marzo 1991, n. 8 Pag. 39

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 2 maggio 1995, n. 20.

Soppressione della consulta per gli archivi e le biblioteche storiche Pag. 41

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1995, n. 53.

Norme per il potenziamento, la razionalizzazione ed il coordinamento dell'attività di prelievo e di trapianto d'organi e tessuti. Pag. 41

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1995, n. 44.

Istituzione nel comune di Atina (Frosinone) del «Centro regionale di arti e tradizioni popolari: folklorc, arte, musica, civiltà contadina» Pag. 43

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1995, n. 45.

Interventi per lo sviluppo e l'integrazione economica e sociale del basso Lazio Pag. 44

LEGGE REGIONALE 13 giugno 1995, n. 46.

Iniziativa a sostegno delle associazioni storiche femminili in occasione del 50° anniversario della Resistenza. Pag. 44

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1995, n. 47.

Interventi della Regione per la sistemazione, la valorizzazione, la conservazione ed il funzionamento degli archivi specializzati nella conservazione di documenti sulla storia delle donne. Pag. 45

REGIONE SICILIA

LEGGE 10 agosto 1995, n. 55.

Rendiconto generale della Regione siciliana e dell'Azienda foreste demaniali per l'esercizio finanziario 1992 Pag. 46

LEGGE 10 agosto 1995, n. 56.

Rendiconto generale della Regione siciliana e dell'Azienda foreste demaniali per l'esercizio finanziario 1993 Pag. 46

LEGGE 10 agosto 1995, n. 57.

Modifica dell'articolo 176 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione. Proroga del termine di cui all'articolo 4 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 ... Pag. 46

LEGGE 10 agosto 1995, n. 58.

Disposizioni urgenti in materia di adeguamento delle pubbliche fognature Pag. 47

LEGGE 11 agosto 1995, n. 59.

Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1995 - Assestamento Pag. 47

DECRETO PRESIDENZIALE 15 marzo 1995, n. 60.

Regolamento concernente disposizioni di attuazione della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza della Direzione regionale dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente dell'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione Pag. 47

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1995, n. 38.

Partecipazione ed adesione della Regione dell'Umbria alla Fondazione Umbria contro l'usura Pag. 50

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1995, n. 39.

Norme per la produzione ed il controllo dei prodotti biologici.
Pag. 50

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1995, n. 40.

Provvedimenti per lo sviluppo delle attività economiche di montagna e per la valorizzazione del territorio rurale. Pag. 53

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1995, n. 41.

Ulteriori modificazioni ed Integrazioni della L.R. 7 novembre 1988, n. 42 - Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato e per la tenuta degli Albi provinciali delle imprese artigiane Pag. 56

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 25 luglio 1995, n. 51.

Misure urgenti per la riforma degli ordinamenti degli enti strumentali della regione Pag. 56

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1995, n. 52.

Norma transitoria per l'effettuazione delle nomine di cui alla legge regionale 31 maggio 1993, n. 27 Pag. 57

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1995, n. 17.

Differimento del termine di decadenza dei comitati di controllo sugli atti degli enti locali attualmente in carica. Pag. 57

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1995, n. 18.

Differimento di termini recati dalla legge regionale 3 maggio 1995, n. 12 Pag. 57

LEGGE REGIONALE 10 agosto 1995, n. 19.

Convalidazione del D.P.G.R. del 17 ottobre 1994, n. 287, relativo al prelevamento della somma di L. 17.927.808 dal fondo di riserva per spese impreviste - Capitolo 03010 - a favore del Capitolo 04046 dello stato di previsione della ssspesa dell'Assessorato degli Enti Locali Finanze ed Urbanistica - Spese per il pagamento dell'I.V.A. per gli anni 1981 e 1989 a carico del soppresso ente «ENAL» Pag. 58

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1995, n. 20.

Semplificazione e realizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale Pag. 58

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1995, n. 21.

Modifica della legge regionale 14 settembre 1993, n. 41 (Norme in materia di organizzazione regionale e di incarichi di coordinamento) ed attribuzione di premi compensativi per l'esercizio delle funzioni di coordinamento Pag. 63

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1995, 31.

Modifiche di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, di opere pubbliche e di interesse pubblico e di pianificazione territoriale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 32 del 14 agosto 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

MODIFICHE E INTEGRAZIONI
ALLA LEGGE REGIONALE N. 75/1982

Art. 1.

Modifica dell'articolo 23 della legge regionale n. 75/1982

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come da ultimo sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, è abrogato.

Art. 2.

Modifiche dell'articolo 24 della legge regionale n. 75/1982

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale n. 75/1982, come da ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge regionale n. 45/1993, è sostituita dalla seguente:

«c) non essere proprietari o nudi proprietari di altra abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle necessità del proprio nucleo familiare, intendendosi adeguato l'alloggio composto da un numero di vani catastali pari o superiore al numero, maggiorato di tre, dei componenti il nucleo familiare. E comunque considerato inadeguato un alloggio composto da non più di quattro vani catastali. In caso di proprietà o comproprietà di più alloggi, si sommano i vani di proprietà o i vani teoricamente corrispondenti alla quota di comproprietà di ogni singolo alloggio. Viene inoltre considerato inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del sindaco per motivi di natura statica o igienico-sanitaria, ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, quando il richiedente il contributo o altra persona con lui convivente sia portatore di un handicap motorio».

2. Al comma 1, lettera e), dell'articolo 24 della legge regionale n. 75/1982, come da ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge regionale n. 45/1993, le parole «inferiore a lire 40.000.000» sono sostituite dalle parole «inferiore a lire 50.000.000».

3. Il comma 10 dell'articolo 24 della legge regionale n. 75/1982, come da ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge regionale n. 45/1993, è sostituito dal seguente:

«10. Agli effetti della presente legge si considerano emigranti coloro che prima dell'espatrio risiedevano in regione, hanno compiuto oltre due anni di permanenza all'estero e, se rimpatriati, lo sono da non più di un anno alla data di riferimento dei requisiti soggettivi. Sono altresì equiparati agli emigranti i figli maggiorenni degli stessi, anche se nati all'estero che, se rimpatriati, lo sono da non più di un anno alla data di riferimento dei requisiti soggettivi».

Art. 3.

Modifica dell'articolo 36 della legge regionale n. 75/1982

1. Al sesto comma dell'articolo 36 della legge regionale n. 75/1982, come aggiunto dall'articolo 17 della legge regionale n. 45/1993, le parole «del prezzo complessivo degli alloggi previsti in convenzione» sono sostituite dalle parole «del costo di costruzione dell'intervento convenzionato».

Art. 4.

Modifiche e integrazioni dell'articolo 39
della legge regionale n. 75/1982

1. All'articolo 39, comma 3, della legge regionale n. 75/1982, come sostituito dall'articolo 15 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, e modificato dall'articolo 8 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove l'inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 2 sia ascrivibile al trasferimento del titolare del rapporto contributivo o di altro soggetto del suo nucleo familiare per causa di lavoro in altro comune non limitrofo a quello ove è situato l'alloggio oggetto del contributo, ovvero a motivi di salute, debitamente certificati dai competenti uffici dell'Azienda Servizi Sanitari, direttamente connessi al permanere nell'alloggio medesimo, ovvero al trasferimento coattivo della proprietà dell'alloggio oggetto di contributo conseguente a procedura espropriativa per pubblica utilità, il Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici o il Direttore provinciale dei servizi tecnici competenti dispongono la revoca del contributo stesso dal momento del verificarsi dell'inosservanza, limitatamente alle quote di contributo non ancora percepite».

2. All'articolo 39 della legge regionale n. 75/1982, come sostituito dall'articolo 15 della legge regionale n. 37/1988 e integrato dall'articolo 18 della legge regionale n. 45/1993, il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. In caso di divorzio o separazione legale, ovvero di scioglimento della convivenza more uxorio, i contributi e le anticipazioni si trasferiscono al coniuge o convivente che continua a risiedere nell'alloggio e ne acquisisce l'intera proprietà, purché in possesso dei requisiti soggettivi al momento dell'istanza di subentro nel contributo. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi già verificati nei confronti del subentrante già cobeneficiario del contributo».

Art. 5.

Integrazione dell'articolo 40 della legge regionale n. 75/1982

1. Al primo comma dell'articolo 40 della legge regionale n. 75/1982, come modificato dall'articolo 16 della legge regionale n. 37/1988, dopo le parole «i contributi si trasferiscono» sono inserite le parole «al cobeneficiario che acquisisce l'intera proprietà, ovvero».

Art. 6.

Modifica dell'articolo 58 della legge regionale n. 75/1982

1. Dopo il sesto comma dell'articolo 58 della legge regionale n. 75/1982, come modificato dall'articolo 25 della legge regionale n. 45/1993, è inserito il seguente:

«L'istituto autonomo case popolari è tenuto a restituire le somme eventualmente incassate a seguito dell'avvenuta deliberazione di concessione di alloggio di edilizia sovvenzionata agli eredi del titolare del rapporto locativo deceduto prima della stipula del contratto di compravendita nei casi in cui l'alloggio stesso non possa essere alienato ai soggetti indicati al primo comma. Le somme suddette sono maggiorate degli interessi legali tempo per tempo vigenti».

Art. 7.

Modifica dell'articolo 65 della legge regionale n. 75/1982

1. Il settimo comma dell'articolo 65 della legge regionale n. 75/1982, come modificato dall'articolo 27 della legge regionale n. 37/1988 ed ulteriormente modificato dal comma 2 dell'articolo 197 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è sostituito dal seguente:

«Per coloro che superano di un terzo il limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma precedente potrà prevedere dei canoni di importo proporzionalmente superiori a quello derivante dal computo ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392».

Art. 8.

Modifica dell'articolo 70 della legge regionale n. 75/1982

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 70 della legge regionale n. 75/1982, come modificato dall'articolo 29 della legge regionale n. 45/1993 e integrato dall'articolo 197, comma 3, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è aggiunto il seguente comma:

«In ragione dell'obbligo dell'ente proprietario o gestore di procedere alla determinazione del prezzo di cessione dell'alloggio entro un anno dalla presentazione della domanda di cui al quarto comma, al prezzo di cessione determinato con le modalità di cui al primo e secondo comma va detratto l'importo dei canoni di locazione computati nella misura del 75% corrisposti successivamente allo scadere del predetto periodo annuale.»

Art. 9.

Integrazione dell'articolo 81 della legge regionale n. 75/1982

1. All'articolo 81 della legge regionale n. 75/1982, come modificato dall'articolo 29 della legge regionale n. 37/1988, è aggiunto, dopo il primo comma, il seguente:

«Le somme affluenti al fondo possono altresì essere destinate, limitatamente alle anticipazioni a favore degli Istituti autonomi per le case popolari, all'acquisto di immobili inseriti in zone di recupero, ed alla relativa progettazione per il successivo recupero, da attuarsi nell'ambito di piani di recupero.»

Art. 10.

Integrazione dell'articolo 84 della legge regionale n. 75/1982

1. All'articolo 84 della legge regionale n. 75/1982, come modificato dall'articolo 31 della legge regionale n. 37/1988, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«Per gli interventi di cui al secondo comma 1 dell'articolo 81, l'erogazione dell'anticipazione ha luogo:

nella misura del 90% contestualmente alla concessione dell'anticipazione, dietro presentazione del preliminare di compravendita registrato dell'immobile oggetto dell'acquisto e del preventivo di spesa per la progettazione del successivo intervento di recupero;

nella misura restante, pari al saldo dell'anticipazione, dietro presentazione del contratto di compravendita e della deliberazione dello IACP attestante l'onere sostenuto per la progettazione ed a seguito del parere favorevole della Commissione tecnica regionale di cui agli articoli 32 e 33 sul progetto di recupero.»

Art. 11.

Integrazione dell'articolo 92 della legge regionale n. 75/1982

1. All'articolo 92 della legge regionale n. 75/1982, come integrato dall'articolo 36 della legge regionale n. 37/1988 e modificato dall'articolo 33 della legge regionale n. 45/1993, dopo il quinto comma, è inserito il seguente:

«È peraltro consentita la concessione delle agevolazioni di edilizia convenzionata anche nei casi in cui l'inizio dei lavori sia intervenuto prima della presentazione della domanda, ove l'operatore abbia acquisito, in sede di pubblici incanti a seguito di fallimento o liquidazione coatta, la proprietà di immobili parzialmente realizzati. In tal caso, fermi restando i massimali di mutuo o di anticipazione ammissibili, nella spesa ammissibile rientrano pure gli oneri derivanti dall'acquisizione degli immobili.»

Art. 12.

Inserimento dell'articolo 96-bis nella legge regionale n. 75/1982

1. Dopo l'articolo 96 della legge regionale n. 75/1982, è inserito il seguente:

«Art. 96-bis

Restituzione di somme all'Amministrazione regionale

1. In caso di mancata restituzione di rate di anticipazione o di somme dovute all'Amministrazione regionale a seguito di pronuncia di decadenza da agevolazioni entro i termini stabiliti, il beneficiario decaduto o moroso è tenuto a corrispondere all'Amministrazione

regionale anche gli interessi moratori, calcolati al tasso legale, sulle somme complessivamente da restituire, a decorrere dalla data della scadenza del termine e fino a quella di effettiva restituzione.»

Art. 13.

Modifica dell'articolo 118 della legge regionale n. 75/1982

1. All'articolo 118 della legge regionale n. 75/1982, come sostituito dall'articolo 46 della legge regionale n. 37/1988, il comma 2 è abrogato.

Art. 14.

Modifiche dell'articolo 119 della legge regionale n. 75/1982

1. Al primo comma dell'articolo 119 della legge regionale n. 75/1982, le parole «pari all'8%» sono sostituite dalle parole «pari al 9%».

2. Al secondo comma dell'articolo 119 della legge regionale n. 75/1982, le parole «elevata al 10%» sono sostituite dalle parole «elevata all'11%».

Art. 15.

Inserimento dell'articolo 119-bis nella legge regionale n. 75/1982

1. Dopo l'articolo 119 della legge regionale n. 75/1982, è inserito il seguente:

«Art. 119-bis

Ammissibilità a contributo degli oneri fiscali

1. Per gli interventi di acquisto, nuova costruzione o recupero di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono ammissibili a contributo anche i relativi oneri fiscali.

2. Nelle spese tecniche, generali e di collaudo, di cui all'articolo 119, sono ricomprese tutte le spese per prestazioni professionali, ivi comprese quelle notarili.»

Art. 16.

Integrazione dell'articolo 120-bis della legge regionale n. 75/1982

1. All'articolo 120-bis della legge regionale n. 75/1982, come inserito dall'articolo 40 della legge regionale n. 45/1993, sono aggiunti i seguenti commi:

«2. L'Istituto di credito mutuante è tenuto a dare comunicazione alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici o, rispettivamente, alle Direzioni provinciali dei servizi tecnici concedenti, di ogni variazione relativa ai titolari o all'entità dei mutui per i quali è stato liquidato il contributo, nonché del mancato versamento di rate di mutuo da parte dei beneficiari.

3. Le somme erogate e giacenti presso l'Istituto di credito mutuante, che a seguito di revoca o decadenza dall'agevolazione non spettano ai beneficiari, sono restituite dall'Istituto medesimo con riconoscimento di valuta all'Amministrazione regionale.»

CAPO II

ALTRE DISPOSIZIONI MODIFICATIVE, DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA E DI SANATORIA IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 17.

Interpretazione autentica degli articoli 82 e 119 della legge regionale n. 75/1982

1. In via di interpretazione autentica, nelle spese generali e di collaudo di cui all'articolo 119 della legge regionale n. 75/1982 sono ricomprese le spese per prestazioni professionali, tra cui anche quelle notarili e relativi oneri fiscali per gli interventi di acquisto di immobili di cui all'articolo 82, secondo comma, della legge regionale n. 75/1982; nelle spese generali e di collaudo non possono peraltro essere comprese le spese derivanti da altri oneri fiscali relativi alla realizzazione degli interventi di acquisto, costruzione o recupero degli immobili oggetto del contributo.

Art. 18.

Fissazione di nuovi termini per la richiesta di cessione in proprietà di abitazioni realizzate con le provvidenze di cui alla legge regionale n. 12/1966

1. A modifica dell'articolo 139, quarto comma, della legge regionale n. 75/1982, sono riaperti fino al 31 dicembre 1995 i termini per la presentazione delle domande di cessione in proprietà degli alloggi realizzati con le provvidenze di cui alla legge regionale 6 luglio 1966, n. 12, come integrata dalla legge regionale 15 marzo 1968, n. 17.

2. La facoltà di cui al comma 1 è prevista, oltre che a favore degli inquilini a suo tempo dimoranti in case minacciate, distrutte o irrimediabilmente danneggiate da frane o da altre calamità naturali, anche a favore degli attuali inquilini residenti negli alloggi medesimi, con le modalità ed alle condizioni disciplinate nel primo e secondo comma dell'articolo 139 della legge regionale n. 75/1982.

3. Gli alloggi, per i quali non venga presentata entro il termine di cui al comma 1 richiesta di cessione in proprietà, vengono trasferiti gratuitamente con tutti gli oneri, i diritti ed i rapporti agli stessi pertinenti, all'Istituto autonomo per le case popolari territorialmente competente.

Art. 19.

Modifica di tipo o località di intervento di edilizia agevolata

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 della legge regionale n. 45/1993, per le domande presentate dopo il 30 giugno 1990, fino alla data del 29 aprile 1994, il Direttore provinciale dei servizi tecnici territorialmente competente è autorizzato a concedere il contributo o l'anticipazione, anche nei casi di variazione di tipo o località d'intervento, purché nell'ambito della stessa provincia, non effettuata in modo conforme alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Per le domande presentate fino al 30 giugno 1990, ancorché archiviate, il Direttore provinciale dei servizi tecnici territorialmente competente è altresì autorizzato a concedere il contributo o l'anticipazione anche in presenza della variazione di cui al comma 1, su istanza degli interessati, da presentare entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 20.

Norma di sanatoria per l'edilizia agevolata

1. In via di sanatoria, fermo restando il disposto dell'articolo 65 della legge regionale n. 45/1993, le modifiche all'articolo 24 della legge regionale n. 75/1982, introdotte dall'articolo 2 della presente legge, si estendono a tutte le domande di edilizia agevolata, presentate dopo il 30 giugno 1990.

2. In relazione alle domande presentate dopo il 30 giugno 1990 e già inserite in graduatoria, è consentito a coloro ai quali è stata archiviata la domanda, ovvero che non hanno presentato la documentazione richiesta entro il termine perentorio per carenza dei requisiti o delle condizioni oggetto di modifica con gli articoli 2 e 19 della presente legge, di produrre apposita richiesta di applicazione in loro favore delle disposizioni più favorevoli contenute nella presente legge, corredata della documentazione necessaria ai fini della concessione dell'agevolazione, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Le domande di cui al comma 2 vengono posizionate in coda alla graduatoria dopo tutte le domande già nella stessa inserite.

4. Ai fini del presente articolo, è fatta salva la documentazione eventualmente già presentata dagli interessati.

Art. 21.

Integrazione dell'articolo 61 della legge regionale n. 45/1993

1. Al comma 3 bis dell'articolo 61 della legge regionale n. 45/1993, come inserito dall'articolo 199, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 5/1994, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Su specifica istanza dei soci la Commissione può altresì accertare il possesso dei requisiti soggettivi prescritti anche con riferimento alla data di presentazione della domanda di contributo da parte della cooperativa».

Art. 22.

Sanatoria per le cooperative poste in liquidazione coatta amministrativa o dichiarate fallite entro il 31 dicembre 1993)

1. In deroga a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 83 della legge regionale n. 75/1982, come modificato dall'articolo 31 della legge regionale n. 45/1993, le rate di restituzione delle anticipazioni concesse alle cooperative edilizie poste in liquidazione coatta amministrativa o dichiarate fallite entro il 31 dicembre 1993, che vengono revocate in applicazione dell'articolo 61 della legge regionale n. 45/1993, come modificato dall'articolo 199, comma 1, della legge regionale n. 5/1994, o dell'articolo 61 bis della legge regionale n. 45/1993, come inserito dall'articolo 199, comma 2, della legge regionale n. 5/1994; sono computate con decorrenza dalla prima rata di restituzione, sulla quota di anticipazione effettivamente erogata.

2. In via di sanatoria, in relazione alla ritardata restituzione rispetto alle scadenze dei piani di ammortamento delle rate di anticipazione di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale rinuncia al creditoderivante dalla morosità.

3. In via di sanatoria, in deroga a quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 96 della legge regionale n. 75/1982, come sostituito dal comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46, la maggiorazione degli interessi non si applica nei casi di anticipata estinzione delle anticipazioni già concesse alle cooperative di cui al comma 1.

Art. 23.

Obblighi dei beneficiari

1. Per le domande presentate prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 37/1988, per le quali non sia stato applicato il disposto del comma 2 dell'articolo 57 della stessa legge regionale n. 37/1988, il vincolo posto ai beneficiari di residenza, occupazione, non locazione o sublocazione e di non alienazione degli alloggi oggetto di contributo di edilizia convenzionata o agevolata per dieci anni dalla data del provvedimento di liquidazione definitiva del contributo è ridotto ad anni cinque.

2. L'Assessore regionale all'edilizia ed ai servizi tecnici può, per comprovati motivi, autorizzare in via preventiva i beneficiari di cui al comma 1 a derogare agli obblighi suddetti entro il periodo vincolato di cinque anni. In tale caso, l'agevolazione può essere trasferita in capo agli acquirenti che siano in possesso dei requisiti soggettivi prescritti alla data dell'autorizzazione.

3. Dopo la decorrenza dei cinque anni, il trasferimento di residenza, la mancata occupazione, la locazione o sublocazione dell'alloggio oggetto di contributo comportano la revoca del contributo stesso, limitatamente alle quote non più spettanti, ovvero l'anticipata estinzione dell'anticipazione.

Art. 24.

Applicabilità dell'articolo 13 della legge regionale n. 10/95

1. La disposizione di cui all'articolo 13 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10, trova applicazione per tutti gli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore della predetta legge regionale n. 10/1995, non sia stata pronunciata la decadenza dalle agevolazioni concesse.

CAPO III

ALTRE NORME PROCEDURALI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO E DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Art. 25.

Modifica dell'articolo 7-ter della legge regionale n. 20/1983

1. All'ottavo comma dell'articolo 7-ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, le parole «sulla base di una stima del Direttore provinciale dei lavori pubblici competente per territorio» sono sostituite dalle parole «sulla base di apposita dichiarazione del legale rappresentante dell'ente beneficiario, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il costo dell'opera realizzata e

la conformità della stessa al progetto a suo tempo approvato, corredata di uno stato di consistenza dell'opera redatto da un tecnico-abilitato».

Art. 26.

Integrazione dell'articolo 31 della legge regionale n. 46/1986

1. All'articolo 31 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 29 novembre 1986, n. 49, dopo il terzo comma, sono inseriti i seguenti:

«Non sono soggetti all'autorizzazione di cui al Titolo III, Capo I, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modifiche, gli impianti elettrici di pubblica illuminazione e relative opere accessorie, fatto salvo l'obbligo per gli Enti locali di acquisire direttamente ogni altra autorizzazione o nulla osta previsti dalle norme vigenti.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche agli impianti elettrici di pubblica illuminazione ed opere accessorie per i quali sia stata presentata agli organi competenti regolare domanda di autorizzazione, anche in sanatoria, e la stessa sia in corso di istruttoria.

Il collaudo delle linee elettriche di cui ai commi precedenti è vistato dal legale rappresentante dell'ente e viene effettuato dallo stesso ente titolare dell'impianto.»

Art. 27.

Modifica dell'articolo 17 della legge regionale n. 34/1987

1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34, è sostituito dal seguente:

«1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi annui costanti, per la durata di dieci anni, di importo pari al 10% della spesa ammissibile, per la realizzazione di parcheggi urbani pubblici previsti dagli strumenti urbanistici comunali o dai piani per il traffico di cui all'articolo 11 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, ovvero dai Programmi urbani dei parcheggi di cui alla legge 24 marzo 1989, n. 122.»

Art. 28.

Ripristino del complesso « Tiro a segno » di Osoppo

1. In via di sanatoria, è consentito il mantenimento del contributo concesso al Comune di Osoppo ai sensi dell'articolo 71, comma 10, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, a seguito della presentazione, intervenuta entro il mese di gennaio 1993, del rendiconto relativo all'impiego del finanziamento erogato.

Art. 29.

Modifiche della legge regionale n. 27/1988

1. All'articolo 1, comma 3, della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, sono abrogate le parole «, in sede di rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia»,.

2. Relativamente al territorio della Provincia di Gorizia, viene soppressa la Commissione tecnica provinciale di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 27/1988.

3. Al comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale n. 27/1988, la parola «due» è sostituita dalla parola «cinque».

4. Ferme restando le competenze della Direzione provinciale dei servizi tecnici di Gorizia stabilite dalla legge regionale n. 27/1988, la Direzione stessa si avvale, ai fini della verifica sull'osservanza delle norme sismiche sul territorio di propria competenza, della Commissione tecnica provinciale costituita presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine, la cui composizione viene a tal fine integrata con la presenza del Direttore provinciale dei servizi tecnici di Gorizia.

Art. 30.

Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale n. 10/1995

1. L'articolo 12 della legge regionale n. 10/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 12.

Realizzazione di opere pubbliche di iniziativa comunale

1. Al fine di favorire la realizzazione delle opere pubbliche di iniziativa comunale, non ultimate o anche non iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge, i Direttori regionali competenti per materia sono autorizzati a confermare previa conforme deliberazione della Giunta regionale i contributi già concessi, anche nel caso in cui il Comune deliberi di realizzare un'opera diversa rispetto a quella prevista nel progetto allegato al decreto di concessione, purché la nuova opera rientri nelle tipologie previste dalla relativa legge di finanziamento.»

2. Per le finalità di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 10/1995, come sostituito dal comma 1, le Amministrazioni comunali interessate inoltrano apposita istanza alle Direzioni regionali competenti entro il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 31.

Disposizioni transitorie in materia di pianificazione territoriale

1. Il termine di cui all'articolo 120 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, nel caso degli adempimenti previsti dall'articolo 36, comma 2, della medesima legge regionale n. 52/1991, come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 14 luglio 1992, n. 19, può essere motivatamente prorogato, ancorché scaduto, purché l'ente inadempiente abbia adottato la delibera contenente le direttive per la formazione della variante generale al PRGC ed affidato l'incarico professionale per la redazione dei relativi elaborati entro la data di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso la proroga non può essere superiore ad un anno.

CAPO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 32.

Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, trovano applicazione per gli interventi di edilizia convenzionata per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata disposta l'archiviazione delle domande né sia divenuto esecutivo il provvedimento di liquidazione definitiva dell'agevolazione e, se previsto, il relativo frazionamento.

2. I nuovi limiti di reddito per l'accesso ai benefici di edilizia convenzionata ed agevolata, di cui all'articolo 2, comma 2, trovano applicazione con decorrenza dai redditi percepiti nell'anno 1992, dichiarati nell'anno 1993.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 3 trovano applicazione per tutti gli interventi di edilizia convenzionata a cura delle imprese i cui lavori non siano ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano con decorrenza dal 10 gennaio 1996.

Art. 33.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 24 luglio 1995

GUERRA

95R1135

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1995, 32.

Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli-Venezia Giulia.

(Pubblicata nel 1° suppl. straordinario al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 32 del 14 agosto 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia con la presente legge promuove la diffusione del metodo di produzione biologico di prodotti agricoli, la trasformazione, conservazione e commercializzazione dei medesimi, e disciplina il relativo regime di controllo, anche ai fini della tutela ed informazione dei consumatori, in conformità al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato regolamento CEE.

Art. 2.

Definizioni

1. Si definisce «agricoltura biologica» l'attività di produzione agricola svolta nel rispetto delle norme previste dal regolamento CEE.

2. Si definisce «azienda agricola biologica» quella che da almeno due anni adotta esclusivamente tecniche e metodi di produzione nel rispetto delle norme previste dal regolamento CEE sulla totalità dei terreni e degli allevamenti in conduzione.

3. Si definisce «azienda agricola biologica mista» quella che da almeno due anni adotta esclusivamente tecniche e metodi di produzione nel rispetto delle norme previste dal regolamento CEE su una parte dei terreni e degli allevamenti in conduzione.

4. Si definisce «azienda agricola in conversione biologica» quella che rispetta le norme previste dal regolamento CEE sui terreni e negli allevamenti, per un periodo di almeno due anni, nel caso di colture erbacee, e di almeno tre anni nel caso di colture perenni diverse dai prati, secondo un piano di conversione della stessa durata.

5. Si definisce «unità produttiva biologica» l'unità produttiva aziendale, i cui appezzamenti e luoghi di produzione e di magazzino siano nettamente separati da altra unità della stessa azienda o di altra azienda che non produca conformemente alle norme di cui al regolamento CEE.

6. Si definisce «prodotto spontaneo» il vegetale commestibile che cresce spontaneamente nelle aree naturali, nelle foreste e nelle aree agricole che non abbiano subito trattamenti con prodotti diversi da quelli indicati nel regolamento CEE per un periodo di tre anni precedente la raccolta.

7. Si definisce «azienda di trasformazione biologica» l'azienda che trasforma o conserva prodotti provenienti da aziende agricole biologiche, da unità produttive biologiche o prodotti spontanei adottando metodologie e tecniche di lavorazione conformemente alle norme di cui al regolamento CEE.

Art. 3.

Funzioni dell'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura

1. L'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura, di seguito denominato ERSa, esercita le seguenti funzioni:

a) vigilanza sull'attività degli Organismi di controllo di cui all'articolo 7 da esercitarsi presso le strutture degli stessi presenti in regione nonché presso le aziende condotte dagli operatori dell'agricoltura biologica;

b) tenuta dell'elenco degli operatori biologici di cui all'articolo 4;

c) formazione ed aggiornamento dei tecnici, produttori, trasformatori che operano nell'agricoltura biologica;

d) ricerca, sperimentazione e divulgazione per l'orientamento produttivo e di mercato delle aziende biologiche;

e) informazione ai cittadini sui vantaggi derivanti dall'uso di prodotti biologici;

f) promozione per i prodotti biologici;

g) invio alle competenti autorità statali dei dati e delle informazioni da esse richiesti;

2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 1 l'ERSa è autorizzato a stipulare convenzioni con le Associazioni di produttori biologici, con Università, Istituti, Enti pubblici e soggetti privati.

Art. 4.

Elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica

1. È istituito presso l'ERSa l'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica, di seguito denominato elenco, suddiviso nelle seguenti sezioni:

a) produttori agricoli;

b) preparatori;

c) raccoglitori dei prodotti spontanei.

2. La sezione produttori agricoli si articola nelle sottosezioni:

a) produttori operanti in aziende biologiche;

b) produttori operanti in aziende biologiche miste;

c) produttori operanti in aziende in conversione biologica.

3. Sono iscritti nelle sottosezioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 gli operatori le cui aziende ovvero unità produttive biologiche possiedono i requisiti previsti rispettivamente dai commi 2 e 3 dell'articolo 2.

4. Sono iscritti nella sottosezione aziende in conversione biologica gli operatori le cui aziende possiedono i requisiti previsti dal comma 4 dell'articolo 2.

5. Sono iscritti nella sezione preparatori gli operatori le cui aziende possiedono i requisiti di cui al comma 7 dell'articolo 2.

6. Sono iscritti all'elenco nelle rispettive sezioni gli operatori che hanno effettuato la notifica di inizio dell'attività produttiva all'ERSa e all'Organismo di controllo prescelto di cui all'articolo 7.

7. I provvedimenti di iscrizione di cui ai commi 3, 4 e 5 sono deliberati dal Consiglio di amministrazione dell'ERSa, su parere conforme dell'Organismo di controllo prescelto, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della notifica di cui al comma 6.

8. L'iscrizione all'elenco è condizione necessaria per accedere agli interventi economici previsti dalla presente legge.

Art. 5.

Cancellazione dall'elenco

1. Il Consiglio di amministrazione dell'ERSa, su segnalazione dell'Organismo di controllo di cui all'articolo 7 ovvero per accertamento diretto per le proprie funzioni di vigilanza di cui all'articolo 3, dispone la cancellazione dall'elenco degli operatori nei confronti dei quali sia stato accertato il mancato rispetto delle norme comunitarie e nazionali in materia di agricoltura biologica.

2. I produttori agricoli conduttori di aziende biologiche, miste o in conversione biologica ed i raccoglitori dei prodotti spontanei nei confronti dei quali sia stata disposta la cancellazione dall'elenco possono presentare nuova domanda di iscrizione alla sottosezione «aziende in conversione biologica» trascorso un anno dal giorno di emanazione del provvedimento di cancellazione. Detti produttori non hanno più diritto ad ottenere i contributi previsti dall'articolo 12.

3. I preparatori, nei confronti dei quali sia stata disposta la cancellazione dall'elenco, possono presentare nuova domanda di iscrizione alla relativa sezione trascorsi tre anni dal giorno di emanazione del provvedimento di cancellazione.

4. Contro il provvedimento di cancellazione dall'elenco l'operatore può presentare ricorso alla Giunta regionale entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 6.

Obblighi degli operatori dell'agricoltura biologica

1. Gli operatori delle aziende di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 7, sono tenuti a:

- a) rispettare le norme del regolamento CEE in relazione alla specifica attività svolta;
- b) essere iscritti all'elenco;
- c) comunicare all'ERSA o all'Organismo nazionale di controllo prescelto, entro il 31 gennaio di ogni anno, il piano annuale di produzione nonché l'eventuale variazione di consistenza dell'unità produttiva aziendale;
- d) sottoporsi ai controlli della produzione agricola, della trasformazione e commercializzazione delle produzioni ottenute con l'esercizio dell'agricoltura biologica;
- e) conservare la documentazione atta ad identificare le caratteristiche e l'origine delle materie prime acquistate, l'eventuale cessione delle medesime, nonché i destinatari e le caratteristiche delle produzioni cedute;
- f) tenere aggiornati i registri aziendali previsti dalla vigente normativa statale;
- g) dimostrare all'Organismo di controllo la conformità al regolamento CEE dei prodotti agricoli trasformati e non trasformati eventualmente utilizzati.

2. Gli operatori delle aziende in conversione biologica di cui all'articolo 2, comma 4, sono tenuti a rispettare le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, ad eccezione di quelle indicate alla lettera c), nonché a presentare unitamente alla notifica di inizio dell'attività, il piano di conversione dell'azienda o dell'unità produttiva.

Art. 7.

Controlli

1. Le Associazioni dei produttori biologici per i propri associati e gli operatori dell'agricoltura biologica singoli scelgono il proprio Organismo di controllo tra quelli riconosciuti a livello nazionale.

2. Gli Organismi di controllo prescelti svolgono controlli e certificazioni nelle aziende iscritte all'elenco.

3. Gli operatori dell'agricoltura biologica devono consentire al personale incaricato delle ispezioni e dei controlli il libero accesso agli uffici, impianti, magazzini e ad ogni parte dell'azienda. Devono fornire ogni informazione e collaborazione richiesta, nonché esibire documenti e registri.

4. A conclusione di ciascun controllo viene compilata una relazione di ispezione sottoscritta dalle parti.

5. Le aziende degli operatori iscritti all'elenco devono essere sottoposte almeno una volta all'anno a controllo completo dell'unità produttiva.

6. È fatto salvo l'adempimento degli specifici poteri di accertamento degli organi di vigilanza statali previsti dalle leggi vigenti.

Art. 8.

Etichettatura dei prodotti biologici

1. L'Organismo di controllo provvede alla certificazione e al rilascio delle etichette necessarie alla individuazione dei prodotti biologici previa domanda degli operatori di utilizzo delle stesse supportata dalla previsione di quantità. Le etichette rilasciate sono numerate progressivamente.

2. L'Organismo di controllo può avvalersi per la distribuzione delle etichette delle Associazioni dei produttori di cui all'articolo 9.

3. L'etichetta deve contenere in evidenza la dicitura «Agricoltura Biologica Regime di controllo CEE», aggiuntiva rispetto ai contenuti delle etichette previste dalle vigenti normative in materia.

Art. 9.

Riconoscimento delle Associazioni dei produttori biologici

1. Le Associazioni dei produttori biologici sono riconosciute con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore all'agricoltura.

2. Possono essere riconosciute le Associazioni che presentino i seguenti requisiti:

- a) sede nella Regione Friuli-Venezia Giulia;
- b) numero di aziende biologiche e miste aderenti non inferiore a cento;
- c) aziende agricole aderenti aventi singolarmente almeno il cinquanta per cento dei terreni destinati a colture biologiche nell'ambito del territorio della regione, con produzione biologica proveniente per almeno la metà da detto territorio;
- d) fatturato complessivo degli associati superiore ad 1 miliardo di lire.

3. Ai fini del riconoscimento gli statuti delle Associazioni dei produttori biologici devono prevedere quanto disposto dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674, in materia di modalità di accesso, facoltà di recesso ed esclusione dalla Associazione.

4. Le Associazioni che intendano ottenere il riconoscimento debbono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale corredata da:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) elenco delle aziende associate, con l'indicazione della loro localizzazione ed ampiezza, distinte in aziende agricole biologiche, miste, in conversione biologica e di trasformazione biologica;
- c) programma di attività che l'Associazione intende perseguire per il conseguimento dei propri fini statuari;
- d) indicazione delle misure, dei mezzi, del personale e dell'organizzazione amministrativa e tecnica di cui l'Associazione dispone.

5. Il riconoscimento può essere revocato nei seguenti casi:

- a) perdita di uno dei requisiti necessari per il riconoscimento;
- b) mancato esercizio delle attività statutarie accertato dagli organi competenti.

6. I provvedimenti di diniego di riconoscimento e di revoca dello stesso sono adottati con la procedura di cui al comma 1.

7. I provvedimenti di riconoscimento, di diniego di riconoscimento e di revoca dello stesso sono comunicati agli interessati entro i 15 giorni successivi alla loro adozione. La revoca del riconoscimento comporta la restituzione dei contributi e degli aiuti finanziari concessi qualora non impiegati conformemente alla loro destinazione.

8. Le Associazioni sono sottoposte alla vigilanza secondo le modalità previste dall'articolo 5 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 41 e successive modificazioni ed integrazioni.

9. Alle Associazioni riconosciute si applicano gli articoli 7 e 9 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, nonché le disposizioni di cui alla legge regionale 23 agosto 1984, n. 41 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto non previsto dalla presente legge, nel rispetto degli atti relativi all'inquadramento comunitario delle organizzazioni dei produttori.

10. La Associazione dei produttori biologici A.PRO.BIO., riconosciuta a termini della legge regionale 29 dicembre 1990, n. 59, non necessita di ulteriore riconoscimento.

Art. 10.

Attività delle Associazioni dei produttori biologici

1. Le Associazioni dei produttori biologici riconosciute secondo le modalità dell'articolo 9 svolgono le attività previste dal regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, da ultimo modificato dal regolamento (CEE) n. 3669/93, del Consiglio, del 22 dicembre 1993, nonché quelle previste dalla legge regionale 13 giugno 1988, n. 49.

2. Le Associazioni dei produttori biologici possono altresì distribuire ai propri associati produttori e preparatori le etichette, secondo quanto disposto dall'articolo 8, comma 2.

Art. 11.

*Disposizioni per la zootecnica biologica
e per le aziende di trasformazione biologica*

1. In attesa dell'emanazione di normative comunitarie o nazionali concernenti le produzioni animali ottenute con metodi biologici, nonché di norme cui devono attenersi le aziende di trasformazione biologica, si provvede mediante l'adozione di disciplinari di produzione con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

Interventi a favore dell'agricoltura biologica

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere:

a) contributi straordinari a favore dei produttori agricoli singoli od associati conduttori di aziende agricole in conversione biologica pari a lire 600.000 annue per ettaro di colture erbacee, lire 1.000.000 per ettaro di colture arboree ed arbustive e lire 1.300.000 per ettaro di colture ortive fino ad un massimo di 15 milioni di lire annui per azienda. Tali importi possono essere aumentati del trenta per cento per le aziende ubicate nelle zone di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, e nelle aree destinate dal Piano urbanistico regionale generale (PURG) a parco naturale o ad ambito di tutela ambientale. Detti contributi sono corrisposti annualmente per il periodo di conversione biologica per sopprimere alla perdita di reddito subita dal produttore. Le annualità di contributo non potranno essere superiori al periodo minimo di conversione previsto dal comma 4 dell'articolo 2. Sono esclusi dal computo del contributo i prati naturali, i pascoli e le colture arboree ed arbustive coltivate in forma non specializzata;

b) contributi a favore delle Associazioni di cui all'articolo 9 per l'ideazione, la registrazione e l'utilizzazione del marchio collettivo, sino al cinquanta per cento delle spese sostenute per tali scopi, nel rispetto dell'articolo 30 del trattato istitutivo della comunità europea.

2. Nella concessione dei contributi di cui al comma 1, lettera a), ai produttori agricoli che non possiedono i requisiti dell'iscrizione all'Albo professionale degli imprenditori agricoli di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, il contributo medesimo è ridotto del cinquanta per cento. Tale disposizione non si applica per i produttori che operano in aziende ricadenti nelle aree di cui alla direttiva 75/268/CEE e nelle aree destinate dal Piano urbanistico regionale generale (PURG) a parco naturale o ad ambito di tutela ambientale.

3. I contributi previsti dal comma 1, lettera a), non sono cumulabili con le misure di accompagnamento previste dal programma agroambientale di cui al regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, per la medesima unità produttiva.

4. Per lo svolgimento dell'attività di controllo e certificazione effettuata dagli Organismi riconosciuti a livello nazionale di cui all'articolo 7, l'Amministrazione regionale è autorizzata, ove non in contrasto con le disposizioni comunitarie o nazionali, a stipulare apposite convenzioni annuali con gli stessi per concorrere a sostenere le relative spese. Il concorso sulle spese non potrà superare il cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e potrà essere accordato per un periodo non superiore a tre anni per i controlli svolti sulle aziende agricole biologiche e miste. Per le medesime tipologie di aziende presenti nelle aree di cui alla direttiva 75/268/CEE e nelle aree destinate dal Piano urbanistico regionale generale (PURG) a parco naturale o ad ambito di tutela ambientale il concorso sulle spese potrà essere elevato al settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e potrà essere accordato per un periodo non superiore ai cinque anni.

Art. 13.

Criteri e modalità di concessione dei contributi

1. Ai sensi e agli effetti degli articoli 5 e 21 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi di cui all'articolo 12, nonché i criteri e le modalità di concessione.

2. Le Associazioni, a favore delle quali sono state erogate annualità di contributo ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), della legge regionale 29 dicembre 1990, n. 59, possono accedere ai contributi previsti dalla legge regionale 23 agosto 1984, n. 41, solo per le annualità necessarie a concludere il periodo quinquennale di contribuzione previsto dall'articolo 17 medesimo, purché nel rispetto degli atti relativi all'inquadramento comunitario delle organizzazioni dei produttori.

3. Ai produttori agricoli singoli od associati conduttori di aziende biologiche di cui al comma 2 dell'articolo 2 viene riservata priorità per gli interventi contributivi su opere di miglioramento fondiario, comprese siepi ed alberature, previsti da normative comunitarie, nazionali e regionali. Tale priorità va considerata equivalente a quella riservata a favore dei giovani agricoltori di cui alla legge regionale 12 aprile 1988, n. 19. Analoga priorità viene riservata ai produttori agricoli conduttori di aziende biologiche miste di cui al comma 3 dell'articolo 2, purché la maggior parte della produzione lorda vendibile ottenibile provenga da processi produttivi agricoli biologici.

4. Ai preparatori singoli od associati conduttori di aziende di trasformazione biologica viene riservata priorità per gli interventi contributivi sulle opere strutturali, di acquisto e miglioramento degli impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti biologici previsti da normative comunitarie, nazionali e regionali.

Art. 14.

Norme transitorie

1. Gli operatori conduttori delle aziende iscritte all'Albo regionale delle aziende biologiche istituito con legge regionale 29 dicembre 1990, n. 59, sono iscritti all'elenco di cui all'articolo 4, previo parere dell'Organismo di controllo prescelto.

2. Gli operatori conduttori di aziende che nell'anno in corso e nel biennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge hanno notificato a termini della legge regionale n. 59/1990 l'inizio del periodo di conversione e aderito al sistema di controllo previsto dalla legge medesima possono fare domanda per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 12, comma 1, lettera a), entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I contributi di cui al comma 2 possono essere corrisposti per un numero di anni non superiore a due, nel caso di colture erbacee, e di tre, nel caso di colture arboree ed arbustive, previa attestazione degli Organismi di controllo di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 59/1990 dell'avvenuto rispetto delle norme contenute negli allegati A e B della legge medesima.

4. Il procedimento amministrativo concernente le istanze di contributo presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale n. 59/1990, si conclude presso l'ERSA e ad esso continua ad applicarsi la normativa prevista nella predetta legge regionale n. 59/1990.

5. Il Comitato regionale per l'agricoltura biologica, istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 59/1990, rimane in carica, esercitando le funzioni sino alla conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al comma 4.

6. Ai componenti esterni del Comitato spettano i compensi previsti dalla normativa regionale vigente in materia.

7. Al fine di non interrompere l'attività di controllo intrapresa prima dell'entrata in vigore della presente legge svolta ai sensi della legge regionale n. 59/1990, gli Organismi di controllo e certificazione, prescelti dagli operatori dell'agricoltura biologica e dall'Associazione dei produttori A.PRO.BIO., continuano ad esercitare le proprie funzioni fino al 31 dicembre 1995.

Art. 15.

Modifica alla legge regionale n. 18/1993

1. Dopo la lettera l) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18, è aggiunta la seguente:

«m) svolge funzioni tecnico-operative in materia di agricoltura biologica.»

Art. 16.*Modifica alla legge regionale n. 7/1988*

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 207 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, è aggiunta la seguente:

«c) svolge funzioni tecnico-operative in materia di agricoltura biologica».

Art. 17.*Abrogazioni*

1. La legge regionale 29 dicembre 1990, n. 59, è abrogata, salvo quanto disposto dall'articolo 14, comma 4.

Art. 18.*Norme finanziarie*

1. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettere c), d), e) ed f), è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è istituito alla Rubrica n. 25 programma 3.1.2. spese correnti Categoria 1.5. Sezione X il capitolo 6336 (2.1.155.2.10.10) con la denominazione «Finanziamento all'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) per lo svolgimento di attività di formazione ed aggiornamento, ricerca, sperimentazione, divulgazione, informazione e promozione nel settore dell'agricoltura biologica», e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 150 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997. Sul precitato capitolo 6336 viene altresì iscritto lo stanziamento di lire 50 milioni in termini di cassa.

2. Per le finalità previste dall'articolo 12, comma 1, e dall'articolo 14, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 450 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per l'anno 1995 e di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è istituito alla Rubrica n. 25 programma 3.1.2. spese correnti Categoria 1.6. Sezione X il capitolo 6338 (2.1.163.2.10.10) con la denominazione «Contributi straordinari a favore dei produttori agricoli singoli od associati conduttori di aziende agricole in conversione biologica per sopperire alla minore redditività del prodotto e contributi alle Associazioni dei produttori biologici per l'ideazione, la registrazione e l'utilizzazione del marchio collettivo», e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 450 milioni, suddiviso in ragione di lire 250 milioni per l'anno 1995 e di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997. Sul precitato capitolo 6338 viene altresì iscritto lo stanziamento di lire 250 milioni in termini di cassa.

3. Per le finalità previste dall'articolo 12, comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di lire 120 milioni, suddivisa in ragione di lire 20 milioni per l'anno 1995 e di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è istituito alla Rubrica n. 25 programma 3.1.2. spese correnti Categoria 1.6. Sezione X il capitolo 6339 (2.1.162.2.10.10) con la denominazione «Concorso nelle spese per l'attività svolta, a favore dei produttori biologici, da parte degli organismi di controllo riconosciuti a livello nazionale», e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 120 milioni, suddiviso in ragione di lire 20 milioni per l'anno 1995 e di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997. Sul precitato capitolo 6339 viene altresì iscritto lo stanziamento di lire 20 milioni in termini di cassa.

4. All'onere complessivo di lire 720 milioni derivante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 si provvede come segue:

a) per lire 320 milioni, in termini sia di competenza che di cassa, relative all'anno 1995, mediante storno di pari importo, dal capitolo 6335 del precitato stato di previsione che presenta sufficiente disponibilità;

b) per lire 400 milioni, suddivise in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Rubrica n. 30, Partita n. 50 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).

5. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i precitati capitoli 6336, 6338 e 6339 sono inseriti nell'elenco n. 1 annesso alla legge regionale 14 febbraio 1995, n. 9.

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 14, comma 4, rimangono a carico al capitolo 6335 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 che presenta sufficiente disponibilità.

Art. 19.*Clausola sospensiva di efficacia*

1. Gli effetti dell'articolo 12 decorrono dal giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione della Comunità europea ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato CEE.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 24 luglio 1995

GUERRA

95R1136

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1995, 33.

Intervento straordinario a sostegno del piano di risanamento ambientale dello Stabilimento della «Alti Forni e Ferriere di Servola S.p.a.» di Trieste.

(Pubblicata nel 1° suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 32 del 14 agosto 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE**HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.*Finalità ed ambito di applicazione*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire a sostegno finanziario del piano di risanamento ambientale da attuarsi nell'insediamento industriale già di proprietà della «Alti Forni e Ferriere di Servola S.p.a.» nella considerazione dell'ubicazione del suo complesso nel contesto urbano della città di Trieste ed al fine di favorire la realizzazione delle misure atte a consentire la compatibilità ambientale degli impianti produttivi con la destinazione prevalentemente residenziale degli edifici situati nello stesso ambito territoriale.

Art. 2.*Erogazione dei contributi*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla società acquirente del complesso produttivo già di proprietà della «Alti Forni e Ferriere di Servola S.p.a.» contributi in conto capitale, anche in aggiunta a finanziamenti agevolati, in misura complessiva non superiore al 30 per cento in equivalente sovvenzione lorda delle spese di investimento riconosciute ammissibili per gli interventi di cui al piano di risanamento ambientale previsto all'articolo 1.

Art. 3.

*Contenuto del piano di risanamento ambientale
e modalità di concessione ed erogazione dei contributi*

1. L'istanza intesa ad ottenere i contributi in conto capitale previsti dalla presente legge deve essere presentata dalla società di cui all'articolo 2 alla Direzione regionale dell'industria e deve essere corredata di un piano di risanamento ambientale comprendente:

a) una dettagliata relazione illustrativa degli interventi previsti, eventualmente suddivisi in autonomi lotti funzionali;

b) un programma concernente i tempi necessari per l'attuazione degli interventi;

c) una relazione illustrativa dei costi preventivati per gli interventi, con l'indicazione dei mezzi finanziari previsti per farvi fronte.

2. Alla concessione dei contributi si provvede previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'industria, sentito il parere del Comitato tecnico consultivo per la politica industriale.

3. I contributi vengono erogati su presentazione della documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute dall'azienda per gli interventi oggetto dei contributi.

4. Il soggetto beneficiario del contributo ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni per cinque anni a partire dalla data del decreto di liquidazione del contributo, pena la revoca del contributo stesso. Sono fatte salve modifiche o sostituzioni che devono essere previamente comunicate all'Amministrazione regionale.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 4.500 milioni per l'anno 1995.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 - Rubrica n. 26 - programma 3.2.4. - spese d'investimento - Categoria 2.4 - Sezione X - è istituito il capitolo 7596 (2.1.243.3.10.28) con la denominazione «Contributi in conto capitale alla società acquirente degli impianti produttivi già di proprietà della Alti Forni e Frieri di Servola S.p.a. sulle spese di investimento per interventi del piano risanamento ambientale» con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 4.500 milioni per l'anno 1995.

3. Al predetto onere complessivo di lire 4.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995 - 1997 e del bilancio per l'anno 1995 (partita n. 54 dell'elenco n. 5 allegato alla legge di approvazione dei bilanci medesimi).

4. Sul precitato capitolo 7596 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 4.500 milioni mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo di riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 9 agosto 1995

GUERRA

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1995, n. 34.

Disciplina delle attribuzioni in materia di commercio su aree pubbliche e integrazione alla legge regionale 7 settembre 1990, n. 41, in materia di centri commerciali al dettaglio.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 35 del 30 agosto 1995)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

**ATTRIBUZIONI DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE
IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

Art. 1.

Finalità

1. Con la presente legge la regione disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative ad essa attribuite dalla legge 28 marzo 1991, n. 112, e dal relativo regolamento di esecuzione, adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248.

2. Per quanto non previsto ed in quanto compatibile con la presente legge, nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia si osservano le disposizioni della legge 112/1991 e del relativo regolamento di esecuzione adottato con decreto 248/1993.

Art. 2.

Attribuzioni trasferite ai comuni

1. Ai comuni sono trasferite le funzioni concernenti:

a) la conversione delle autorizzazioni di cui all'abrogata legge 19 maggio 1976, n. 398, in una delle tipologie previste dalla legge 112/1991 e secondo i criteri di cui all'art. 19 del regolamento di esecuzione della legge medesima, adottato con decreto 248/1993;

b) il rilascio delle autorizzazioni, anche stagionali, all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 2, commi 3 e 4, della legge 112/1991;

c) la volturazione del titolo autorizzativo per il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda di cui all'art. 16 del regolamento di esecuzione della legge 112/1991, adottato con decreto 248/1993;

d) l'estensione merceologica dell'autorizzazione alla vendita;

e) la sospensione e la revoca dell'autorizzazione.

2. I comuni esercitano le funzioni di cui al comma 1° nel rispetto delle disposizioni della presente legge e dei criteri ed indirizzi programmatici, anche numerici, fissati dalla regione.

3. Entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la regione provvederà all'elaborazione dei criteri ed indirizzi programmatici di cui al comma 2.

Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE PROCEDURE

Art. 3.

Conversione delle autorizzazioni di cui all'abrogata legge 398/1976

1. I comuni effettuano la conversione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'abrogata legge 398/1976 nelle autorizzazioni di cui all'art. 2, commi 3 e 4, della legge 112/1991.

2. Ai fini della conversione nell'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 3, della legge 112/1991, è competente, in relazione al singolo posteggio, il comune dove ha sede il posteggio medesimo, sia che l'interessato risieda nell'ambito del territorio regionale, sia che risieda fuori regione.

3. Ai fini della conversione nell'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 4, della legge 112/1991, è competente:

a) il comune di residenza, se l'interessato risiede nel territorio della regione;

b) uno dei comuni capoluogo delle provincie indicate nell'autorizzazione da convertire, a scelta dell'interessato, se residente fuori regione.

Art. 4.

Rilascio nuove autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche

1. Le autorizzazioni di cui all'art. 2, comma 3, della legge 112/1991 sono rilasciate dal comune in cui ha sede il posteggio richiesto.

2. Le autorizzazioni di cui all'art. 2, comma 4, della legge 112/1991 sono rilasciate, sentita la commissione regionale competente:

a) dal comune di residenza o di sede legale del richiedente, se la sua residenza o la sua sede legale è ubicata nel territorio regionale;

b) da un comune capoluogo di provincia, a scelta dell'interessato, se la sua residenza o la sua sede legale è ubicata fuori dalla regione.

Art. 5.

Domande per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 4, il soggetto interessato invia apposita domanda al comune competente.

2. Chi è interessato al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'art. 4 deve contestualmente indicare la localizzazione e la dimensione del posteggio prescelto.

Art. 6.

Voltura dell'autorizzazione per trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda

1. I comuni competenti ai sensi degli articoli 3 e 4 effettuano la voltura del titolo autorizzativo in caso di trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte.

Art. 7.

Competenze dei comuni

1. Le istanze presentate alla regione precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, in relazione agli adempimenti di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 6, sono trasferite d'ufficio ai comuni competenti, senza alcun ulteriore adempimento a carico dei richiedenti.

Art. 8.

Estensione merceologica

1. Il comune che ha rilasciato il titolo autorizzativo provvede all'estensione merceologica dell'autorizzazione a norma delle disposizioni di legge vigenti ed in osservanza al D.P.G.R. 18 aprile 1990, n. 0170/Pres., in ordine alla determinazione delle tabelle merceologiche.

Art. 9.

Sospensioni, revocche e sanzioni

1. Il comune che ha rilasciato il titolo autorizzativo provvede a sospendere e a revocare l'autorizzazione in conseguenza delle violazioni previste dalle norme vigenti.

2. In materia di sanzioni amministrative trova applicazione l'art. 2 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.

Capo III

NORME TRANSITORIE

Art. 10.

Tassa di concessione comunale e regionale

1. Dai titolari delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 112/1991 e della presente legge è dovuta esclusivamente la tassa sulle concessioni comunali.

2. Il versamento effettuato per il 1994 a favore della regione è valido per il primo anno di rinnovo dell'autorizzazione, per il quale anno non è dovuta alcuna tassa di concessione comunale. Chi non avesse effettuato per il 1994 il versamento a favore della regione è tenuto al pagamento della sola tassa sulle concessioni comunali.

3. Chi è titolare di un numero di autorizzazioni di cui all'art. 2, comma 3, della legge 112/1991 pari a quanti sono i posteggi ad esso assegnati, assolve all'onere relativo alla tassa sulle concessioni comunali con il pagamento di una tassa per ogni posteggio.

Art. 11.

Commercio e somministrazione di alimenti e bevande

1. I titolari di autorizzazione, rilasciata ai sensi della legge 398/1976, per il commercio di alimenti e bevande o per la loro somministrazione, che esercitavano, rispettivamente, anche la somministrazione di alimenti e bevande o il loro commercio, possono, in sede di conversione del titolo autorizzativo, ottenere il rilascio dell'autorizzazione per entrambe le attività, avuto riguardo ai disposti dell'art. 2, comma 6, della legge 112/1991.

Art. 12.

Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. L'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche nella forma itinerante deve contenere gli estremi di identificazione del veicolo utilizzato per tale attività.

Capo IV

INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 41/1990

Art. 13.

Inserimento dell'art. 12 nella legge regionale 41/1990

1. Dopo l'art. 11 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 41, come aggiunto dalla legge regionale 8 agosto 1991, n. 30, viene aggiunto il seguente:

«Art. 12 (*Norme integrative sui Centri commerciali al dettaglio*).
— 1. In sede di presentazione della domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione preventiva per variante urbanistica per zona HC o di presentazione della correlata domanda per l'ottenimento del nulla-osta della Giunta regionale, il comune proponente può contestualmente richiedere la modifica del Centro commerciale al dettaglio previsto dal Piano regionale del commercio da maggiore a minore.

2. Fino all'entrata in vigore del nuovo Piano regionale del commercio, scaduto il precedente, è sospeso il rilascio di nulla-osta per la realizzazione di centri commerciali al dettaglio, con esclusione di quelli per la realizzazione dei quali sia già stata rilasciata l'autorizzazione giunta per l'adozione della variante urbanistica per zona HC».

Capo V

NORME FINALI

Art. 14.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Data a Trieste, addì 28 agosto 1995

GUERRA

95R1237

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1995, n. 35.

Attuazione degli obiettivi comunitari 2 e 5b.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 35 del 30 agosto 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina, anche mediante le previste deroghe alla normativa regionale vigente a fini di semplificazione, principi e procedure in puntuale attuazione dei Documenti Unici di Programmazione (Docup) per gli interventi strutturali comunitari nelle zone del Friuli-Venezia Giulia interessate dagli obiettivi 2 e 5b, di cui all'art. 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e rispettivamente approvati con decisione della Commissione europea n. C(94) 3406 del 16 dicembre 1994 e con deliberazione della Giunta regionale 16 gennaio 1995, n. 117 e con decisione della Commissione europea n. C(95) 95 del 20 gennaio 1995 e con deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 1995, n. 512.

Art. 2.

Modalità e criteri attuativi

1. La Giunta regionale provvede a definire i rapporti intercorrenti tra la Regione Friuli-Venezia Giulia, quale autorità responsabile dell'attuazione degli obiettivi, ed i soggetti attuatori delle misure e delle azioni contenute nei programmi, individuati dai Docup nella «Società Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.a.», nelle Direzioni regionali competenti e nell'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA).

2. La Giunta regionale provvede, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposite deliberazioni, su proposta dell'Assessore agli affari comunitari ed ai rapporti esterni:

a) stabilire, in conformità alle prescrizioni dei Docup, i criteri per la selezione delle domande di finanziamento, tenuto in particolare conto dell'idoneità tecnico-economico-finanziaria dei progetti, della loro presentazione congiunta da parte di più Amministrazioni comunali e della loro valenza intersettoriale tale da interessare due o più misure dei Docup, della ricaduta occupazionale, dell'innovazione tecnologica, nonché delle esigenze di protezione dell'ambiente, tenuti altresì presenti gli indirizzi e le prescrizioni degli strumenti della pianificazione territoriale regionale;

b) a determinare le modalità generali di erogazione dei finanziamenti e contributi;

c) ad approvare i bandi e gli inviti distinti per misura.

3. Relativamente al Docup obiettivo 2, la deliberazione di cui alla lettera a) del comma 2 individua altresì le Direzioni regionali competenti all'istruttoria per i settori non di pertinenza del soggetto attuatore Friulia S.p.a.

4. La Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria compiuta dalle Direzioni regionali competenti di cui al comma 3, approva, su proposta dell'Assessore regionale competente, le iniziative da ammettere al finanziamento del Docup obiettivo 2.

5. La Giunta regionale provvede, su proposta dell'Assessore agli affari comunitari ed ai rapporti esterni, a individuare i settori nei quali, ai fini dell'efficace valutazione dei progetti, oltre all'utilizzo degli esperti risultati vincitori di apposita gara già espletata, sussiste la necessità di indirne altra per il ricorso a consulenti esterni ovvero sia opportuno ricorrere ad Enti pubblici specializzati, Università ed Istituti pubblici di ricerca, tramite convenzione, ovvero a Comitati di consulenza interni all'Amministrazione.

6. Gli esperti ed i consulenti indicati al comma 5 debbono essere prescelti o designati previo motivato accertamento del possesso delle specifiche competenze nelle materie di valutazione di progetti attinenti ai settori economico-produttivi. È fatto divieto di avvalersi di esperti o consulenti che svolgano od abbiano svolto, successivamente alla data di approvazione dei Docup obiettivo 2 e 5b, attività di consulenza, a qualunque titolo, per la predisposizione di progetti per l'attuazione degli obiettivi stessi. A tal fine, all'atto della stipulazione del contratto, l'esperto presenta dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'assenza della causa ostativa prevista dal presente comma.

7. La Giunta regionale approva le relazioni annuali e le relazioni finali relative all'attuazione degli obiettivi 2 e 5b.

Art. 3.

Coordinamento e monitoraggio

1. In relazione ai compiti attribuiti dall'art. 65 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, la Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni provvede al coordinamento delle attività necessarie ad assicurare:

a) il monitoraggio dello stato di avanzamento finanziario e fisico dei programmi e la loro valutazione;

b) l'invio alla Commissione europea e allo Stato delle rendicontazioni prodotte dai soggetti attuatori ai fini della riscossione delle previste quote di cofinanziamenti, con esclusione delle iniziative cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo (FSE) per le quali provvede la Direzione regionale della formazione professionale, con le modalità previste dai Docup per gli obiettivi 3 e 4 dei fondi strutturali;

c) il segretariato dei Comitati di sorveglianza.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni può avvalersi della collaborazione di esperti esterni con le modalità di cui all'art. 2, comma 5, e può acquisire le attrezzature necessarie secondo quanto previsto dalle misure «Attuazione» dei Docup.

3. Alle spese di cui al comma 2 si provvede con le modalità di cui all'art. 7, comma 4, per gli interventi in attuazione del Docup obiettivo 2 e mediante stipula di apposite convenzioni da parte dell'ERSA, su indicazione della Giunta regionale e su proposta dell'assessore agli affari comunitari ed ai rapporti esterni, relativamente agli interventi per il Docup obiettivo 5b.

4. La Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni può avvalersi, d'intesa con il Direttore regionale dell'Ufficio di piano, di personale dirigente di staff assegnato al predetto ufficio ai sensi dell'art. 70, comma 2, della legge regionale 7/1988, per l'espletamento dei seguenti compiti:

a) supporto, consulenza tecnica, collegamento con le strutture operative competenti per la predisposizione di amministrativi di gestione degli interventi finanziari, in funzione della massima accelerazione delle procedure di impiego delle risorse disponibili;

b) collegamento con enti ed organismi esterni, in modo particolare con enti locali ed associazioni rappresentative delle categorie economiche e dei lavoratori, e con le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che svolgono un ruolo attivo nel processo di attuazione degli interventi e attuano iniziative di coordinamento, di promozione e di stimolo, a livello di area territoriale o di settore economico, dei potenziali beneficiari degli interventi stessi.

Capo II

ATTUAZIONE DEL DOCUP OBIETTIVO

Art. 4.

Finanziamento del Docup obiettivo 2

1. Alla realizzazione degli interventi previsti dal Docup obiettivo 2 si provvede secondo il piano finanziario ivi previsto:

a) con le risorse assegnate dall'Unione europea in base alla decisione della Commissione europea n. C(94) 3406/1994, a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (Fers) e sul Fse;

b) con le risorse assegnate dallo Stato in attuazione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) del 13 aprile 1994;

c) con le risorse proprie che l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere in conformità al piano finanziario complessivo medesimo.

Art. 5.

Fondo speciale per l'obiettivo 2

1. Al finanziamento degli interventi previsti dal Docup obiettivo 2 si provvede tramite il fondo speciale costituito con le risorse di cui all'art. 4 presso la Friulia S.p.a., ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, come modificato dall'art. 6, che assume la denominazione «Fondo speciale per l'obiettivo 2».

2. Il trasferimento delle risorse di cui all'art. 4 alla Friulia S.p.a. per la costituzione del fondo speciale indicato al comma 1 è disposto con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'industria.

L'erogazione è effettuata con le seguenti modalità:

a) per la parte di provenienza comunitaria e statale in relazione all'avvenuto accreditamento dei fondi stessi alla regione e in relazione alle esigenze finanziarie rappresentate;

b) per la parte regionale in un'unica soluzione anticipata per la prima quota e, per le quote successive, in relazione alle esigenze finanziarie rappresentate.

3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è disposta la cessazione del fondo e contestualmente, o con successivo decreto, sono definite le disposizioni concernenti la liquidazione dello stesso, al termine della quale tutte le attività del fondo affluiscono al bilancio attivo della regione.

Art. 6.

Modifica dell'art. 19 della legge regionale n. 5/1994

1. I commi 4 e 5 dell'art. 19 della legge regionale n. 5/1994, sono sostituiti dai seguenti:

«4. Ai fini di cui al comma 2 l'assessore all'industria è autorizzato a stipulare con la Friulia S.p.a. una convenzione, su conforme delibera della Giunta regionale proposta di concerto con l'assessore alle finanze, per il conferimento del mandato e per la definizione delle modalità di funzionamento, di utilizzazione e di controllo sulla gestione del fondo stesso.

5. Con la convenzione di cui al comma 4 sono altresì definite le modalità per l'espletamento delle attività di attuazione e di controllo degli interventi nel settore industriale, che sono delegate nella sua veste di mandataria alla Friulia S.p.a., che le esercita attraverso i propri organi sociali.»

Art. 7.

Rapporti con la Friulia S.p.a.

1. La Giunta regionale provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'approvazione della convenzione con la Friulia S.p.a., prevista dal Docup obiettivo 2 e dall'art. 19 della legge regionale n. 5/1994 come modificato dall'art. 6.

2. La convenzione di cui al comma 1, in particolare, stabilisce:

a) il recepimento dei criteri di valutazione delle domande, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 2;

b) i tempi, le modalità ed il compenso per l'espletamento delle attività;

c) le modalità di verifica della regione sullo stato di attuazione del programma;

d) la conformità dei sistemi di erogazione a quanto previsto dall'art. 8;

e) l'onere di tutela giudiziaria in ogni caso del venir meno del vincolo di destinazione imposto ai beneficiari;

f) le modalità di controllo della Friulia S.p.a. sulla corretta utilizzazione dei contributi concessi nel settore industriale;

g) le modalità di rilevazione contabile che consentano l'osservanza delle disposizioni comunitarie in materia di rendicontazione.

3. Le determinazioni della Friulia S.p.a. concernenti le iniziative attuative degli interventi relativi al settore industriale sono trasmesse alla Presidenza della Giunta regionale per il tramite della Direzione regionale dell'industria. Di tali determinazioni è data pubblicità mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione.

4. I direttori regionali preposti alle direzioni soggetti attuatori provvedono alla concessione dei finanziamenti e dei contributi ed all'autorizzazione al pagamento alla Friulia S.p.a. relativamente alle iniziative connesse all'attuazione dell'obiettivo 2 per i settori non industriali, conformemente alla deliberazione giuntale di approvazione delle iniziative di cui all'art. 2, comma 4.

Art. 8.

Modalità di erogazione

1. Ad avvenuta approvazione delle graduatorie dei beneficiari, previo accertamento dell'effettivo inizio nonché di ogni eventuale assunzione di altra notizia inerente al concreto avvio del progetto o dell'iniziativa, può essere erogato anticipatamente il cinquanta per cento del contributo concesso, previa prestazione da parte dei soggetti privati di garanzia fidejussoria di pari importo da rilasciarsi da parte di istituti bancari o assicurativi.

2. Gli ulteriori importi concessi sono erogati:

a) ai soggetti beneficiari privati ad avvenuta realizzazione dell'iniziativa, previa presentazione della documentazione di spesa e l'espletamento di adeguati controlli;

b) agli enti pubblici, nella misura del quaranta per cento ad avvenuta raggiungimento di metà della spesa preventivata ed ammessa a contributo per la realizzazione del progetto o dell'iniziativa e del dieci per cento ad avvenuta ultimazione dei medesimi, previa presentazione della documentazione di spesa e l'espletamento dei controlli previsti dalla normativa vigente.

3. Per le attività di formazione professionale finanziate dal Fse, la procedura di erogazione del contributo è quella stabilita per le attività formative dal Docup per gli obiettivi 3 e 4.

Art. 9.

Rapporti con le banche

1. Al fine di favorire gli investimenti finalizzati all'attuazione degli interventi a carico del fondo di cui all'art. 19 della legge regionale n. 5/1994, come modificato dall'art. 6, previsti dal Docup obiettivo 2, da attivare tramite operazioni di finanziamento, l'amministrazione regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, proposta dall'assessore alle finanze, è autorizzata a stipulare con banche, singole o in «pool», che rispondono ai requisiti tecnico-organizzativi fissati con deliberazione della Giunta regionale, apposite convenzioni, per regolamentare i servizi ed i rapporti intercorrenti tra le banche, singole o in «pool», e l'amministrazione regionale.

Art. 10.

Ammissibilità delle iniziative avviate nel 1994

1. Sono ammissibili agli interventi a carico del fondo di cui all'art. 5 anche iniziative avviate a decorrere dal 1° gennaio 1994, anche se concluse e a condizione che si inquadrino in una delle misure contenute nel Docup obiettivo 2 e non abbiano usufruito di interventi pubblici.

2. Anche per tali iniziative, laddove non concluse, si applicano le modalità di erogazione di cui all'art. 8.

3. Per gli interventi di cui al presente articolo ed attivati ai sensi dell'art. 9, sono ammissibili anche iniziative oggetto di finanziamenti concessi da istituti bancari diversi da quelli di cui all'art. 9 stesso, purché siano rispettate le condizioni del comma 1.

Capo III

ATTUAZIONE DEL DOCUP OBIETTIVO 5B

Art. 11.

Finanziamento del Docup obiettivo 5b

1. Alla realizzazione degli interventi previsti dal Docup obiettivo 5b si provvede secondo il piano finanziario ivi previsto:

a) con le risorse assegnate dall'Unione europea in base alla decisione della Commissione europea n. C(95) 95/1995, a valere sul Fondo di orientamento e garanzia in agricoltura - Feaog orientamento, sul Fers e sul Fse;

b) con le risorse assegnate dallo Stato in attuazione della delibera del Cipe del 13 aprile 1994;

c) con le risorse proprie che l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere in conformità al piano finanziario medesimo.

Art. 12.

Competenze dell'Ersa

1. L'Ersa, quale soggetto attuatore del Docup obiettivo 5b, in deroga alle competenze previste dalla legge regionale 11 maggio 1993, n. 18, è autorizzato ad intervenire anche nei settori extra-agricoli per l'attuazione e la gestione delle misure previste dal Docup obiettivo 5b medesimo.

2. L'Ersa svolge le attività di competenza previste dal Docup obiettivo 5b in conformità alle deliberazioni emanate dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 2, comma 2, anche mediante la stipulazione di apposite convenzioni.

3. L'Ersa riferisce ogni semestre alla Giunta regionale sugli adempimenti espletati e sullo stato di attuazione generale del programma.

Art. 13.

Nucleo di valutazione per l'attuazione dell'obiettivo 5b

1. È costituito presso l'Ersa un nucleo di valutazione per l'attuazione dell'obiettivo 5b, il quale esamina, alla luce dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 2, i progetti di intervento presentati e formula la graduatoria dei medesimi.

2. Il nucleo è nominato dal consiglio di amministrazione dell'Ersa ed è composto dal direttore dell'ente, o dirigente suo delegato, che lo presiede, dal direttore regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni, o suo delegato di qualifica non inferiore a consigliere, dal direttore regionale dell'agricoltura, o suo delegato di qualifica non inferiore a consigliere, e, ove necessario, da esperti scelti dalla Giunta in numero non superiore a tre secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 5. Il nucleo è integrato di volta in volta dal direttore regionale competente per materia o suo delegato di qualifica non inferiore a consigliere.

3. Il direttore regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni partecipa al nucleo di valutazione al fine di verificare la coerenza dei singoli progetti con le finalità della relativa misura e del Docup.

4. Le graduatorie formulate dal nucleo di valutazione, sono approvate dal consiglio di amministrazione dell'Ersa.

Art. 14.

Controlli

1. Gli atti approvati dal consiglio di amministrazione dell'Ersa previsti dalla presente legge sono sottoposti al controllo di cui all'art. 232 della legge regionale n. 7/1988 come modificato dall'art. 47 della legge regionale n. 18/1993.

Art. 15.

Finanziamenti

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ersa, con delibera della Giunta regionale proposta dall'assessore all'agricoltura, i finanziamenti costituiti con le risorse di cui all'art. 11 che sono erogati con le seguenti modalità:

a) per la parte di provenienza comunitaria e statale in relazione all'avvenuto accreditamento dei fondi stessi alla regione e in relazione alle esigenze finanziarie rappresentate dall'Ersa;

b) per la parte regionale in un'unica soluzione anticipata per la prima quota e, per le quote successive in relazione alle esigenze finanziarie rappresentate dall'Ersa.

2. A conclusione del programma, tutte le attività a esso inerenti disponibili presso l'Ersa affluiscono bilancio attivo della regione secondo le disposizioni stabilite con decreto del presidente della Giunta regionale.

Art. 16.

Modalità, criteri e procedure di attuazione

1. Le iniziative avviate a decorrere dal 1° gennaio 1994, anche se concluse, a condizione che si inquadrino in una delle misure contenute nel Docup obiettivo 5b e non abbiano usufruito di interventi pubblici, sono ammissibili agli interventi previsti dalla presente legge.

2. Il direttore dell'Ersa provvede alla concessione all'erogazione dei finanziamenti e dei contributi ai soggetti beneficiari in base alle graduatorie approvate da consiglio di amministrazione dell'ente.

Art. 17.

Modalità di erogazione

1. I contributi e i finanziamenti di competenza dell'Ersa sono erogati secondo le modalità previste dall'art. 8.

Capo IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 18.

Conferenza di servizi

1. Al fine di accelerare l'attuazione delle misure e delle azioni contenute nei programmi, le direzioni regionali soggetti attuatori e l'Ersa possono indire una conferenza di tutte le direzioni regionali interessate e degli enti locali per l'acquisizione di pareri, autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati. Le determinazioni concordate nella conferenza e risultanti da apposito verbale, nel quale vengono indicati espressamente gli atti sostituiti dalle concordate determinazioni, tengono luogo degli atti predetti.

2. Si osservano altresì le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 23 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29.

Art. 19.

Riduzione dei termini dei procedimenti amministrativi

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 18 sono ridotti della metà tutti i termini previsti da leggi o atti amministrativi regionali relativi ai procedimenti per il rilascio di concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi o di atti comunque denominati la cui acquisizione è necessaria per l'attuazione delle misure e delle azioni contenute nei programmi.

2. In difetto della determinazione di un termine, il procedimento relativo al rilascio degli atti di cui al comma 1 deve concludersi in un termine non superiore ai sessanta giorni. Per la decorrenza dei termini di cui al presente comma e al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 29/1992.

3. I responsabili dei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione delle misure e delle azioni contenute nei programmi sono tenuti ad apporre sulle domande e richieste relative presentate dai soggetti interessati apposita annotazione evidenziante l'applicazione della riduzione dei termini di cui al comma 1.

4. Con decreto del presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, in via ricognitiva sono individuati i procedimenti amministrativi e le strutture regionali interessate all'attuazione degli obiettivi comunitari. Il decreto va pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione.

Art. 20.

Deroga alla legge regionale n. 7/1988

1. Alle procedure di attuazione dei Docup e della presente legge non si applica l'art. 39 della legge regionale n. 7/1988.

Art. 21.

Vincolo di destinazione

1. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni per cinque anni dalla data di concessione dei contributi in conto capitale, ovvero in caso di investimento agevolato per tutta la durata del finanziamento, salvo diverso termine stabilito dai Docup. Per gli interventi in conto capitale la verifica dell'osservanza del vincolo di destinazione è effettuata dai soggetti attuatori di cui all'art. 2, comma 1; per gli investimenti agevolati detta verifica viene effettuata dalle banche che hanno concesso il credito.

2. I beni mobili facenti parte dell'investimento contribuito non possono essere utilizzati, per tutta la durata del vincolo di cui al comma 1, al di fuori delle aree degli obiettivi 2 e 5b.

3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 22.

Sospensioni per l'erogazione dei contributi

1. I termini di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale n. 46/1993 sono stabiliti avuto riguardo ai termini finali di realizzazione dei programmi fissati dalle decisioni di approvazione dei Docup obiettivo 2 e 5b di cui all'art. 1.

Art. 23.

Informazione

1. I Docup e gli atti relativi all'attuazione degli obiettivi 2 e 5b sono pubblicati, anche per estratto, sul Bollettino ufficiale della regione.

Capo V

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 7/1988 E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 24.

Sostituzione dell'art. 205 della legge regionale n. 7/1988

1. L'art. 205 della legge regionale n. 7/1988, così come sostituito dall'art. 37 della legge regionale n. 18/1993, è ulteriormente sostituito dal seguente:

«Art. 205. — 1. La direzione dell'ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura si articola nei seguenti servizi:

- a) servizio dei programmi, dei progetti e delle strutture produttive;
- b) servizio della divulgazione e dell'aggiornamento tecnico;
- c) servizio della cooperazione e dell'assistenza delle gestioni aziendali;
- d) servizio della sperimentazione agraria;
- e) servizio chimico-agrario e della certificazione;
- f) servizio della vitivinicoltura;
- g) servizio per l'attuazione di programmi comunitari;
- h) servizio affari amministrativi e contabili.

2. Per le esigenze di funzionalità il servizio della sperimentazione agraria ed il servizio chimico-agrario e della certificazione hanno sede in Pozzuolo del Friuli, mentre il servizio della vitivinicoltura ha sede in Udine.

3. Per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati la direzione può avvalersi di centri zonali.»

Art. 25.

Aggiunta dell'art. 208-quinquies alla legge regionale n. 7/1988

1. Dopo l'art. 208-*quater* della legge regionale n. 7/1988, così come inserito dall'articolo 41 della legge regionale n. 18/1993, è aggiunto il seguente:

«Art. 208-*quinquies*.

1. Il servizio per l'attuazione di programmi comunitari:

a) cura l'attuazione e la gestione degli interventi a carico dei fondi strutturali dell'Unione europea e dei programmi di interesse comunitario affidati all'Ersa;

b) collabora con la direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni e con le direzioni regionali competenti per l'attuazione dei programmi allo stesso affidati.»

Art. 26.

Sostituzione dell'art. 66 della legge regionale n. 7/1988

1. L'art. 66 della legge regionale n. 7/1988 è sostituito dal seguente:

«Art. 66. — 1. La direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni si articola nei seguenti servizi:

- a) servizio per gli affari comunitari;
- b) servizio per i rapporti esterni;
- c) servizio per la promozione dell'integrazione europea.»

Art. 27.

Sostituzione dell'art. 67 della legge regionale n. 7/1988

L'art. 67 della legge regionale n. 7/1988 è sostituito dal seguente:

«Art. 67. — 1. Il servizio per gli affari comunitari:

a) attende all'esame delle proposte di utilizzazione dei vari strumenti finanziari comunitari ed al loro coordinamento;

b) provvede, in collaborazione con le direzioni regionali interessate, alla presentazione alle competenti autorità statali e comunitarie dei programmi di rilevanza intersettoriale ammissibili ai finanziamenti dell'Unione europea nonché agli adempimenti conseguenti alle relative decisioni comunitarie;

c) verifica gli stati di avanzamento dei programmi di cui al punto b) anche ai fini della riscossione dei previsti contributi e finanziamenti;

d) cura, nei limiti delle competenze dell'amministrazione regionale e con le modalità fissate, i rapporti con gli organismi comunitari nei settori d'interesse dell'amministrazione regionale connessi con l'operatività dei fondi strutturali comunitari;

e) cura, d'intesa con la competente struttura della direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, i rapporti con gli istituti di credito intermediari della Banca europea per gli investimenti.»

Art. 28.

Sostituzione dell'art. 68 della legge regionale n. 7/1988

L'art. 68 della legge regionale n. 7/1988 è sostituito dal seguente:

«Art. 68. — 1. Il servizio per i rapporti esterni:

a) cura, in collaborazione con le altre strutture regionali interessate, le attività e gli adempimenti spettanti all'amministrazione regionale in attuazione dell'art. 1 della legge 14 marzo 1977, n. 73 e successive modifiche ed integrazioni;

b) cura i rapporti con le regioni alpine e contermini e con le comunità ed organismi di cui alla legge regionale 27 luglio 1982, n. 47, attuando le relative iniziative regionali;

c) cura i rapporti con le istituzioni e le organizzazioni rappresentative di interessi regionali a livello europeo.»

Art. 29.

Aggiunta dell'art. 68-bis alla legge regionale n. 7/1988

Dopo l'art. 68 della legge regionale n. 7/1988 è aggiunto il seguente:

«Art. 68-bis 1. Il servizio per la promozione dell'integrazione europea:

a) promuove le necessarie iniziative e collabora con le competenti strutture regionali interessate ai fini dell'adeguamento degli atti e provvedimenti regionali alle prescrizioni e alle normative dell'Unione europea;

b) cura gli atti necessari per la notifica alla commissione dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 93, paragrafo 3, del Trattato, dei provvedimenti regionali istituiti di aiuti;

c) provvede all'attuazione della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6 con specifico riguardo a:

1. iniziative ed attività previste a carico del Fondo regionale per l'Europa di cui all'art. 2;

2. segreteria del comitato regionale per l'Europa di cui all'art. 4;

3. riconoscimento del servizio di promozione europea;

4. redazione del rapporto annuale al Consiglio regionale di cui all'art. 16;

d) cura, in collaborazione con le competenti direzioni regionali, l'inoltro ai competenti organi statali e comunitari di progetti singoli direttamente finanziati dall'Unione europea;

e) cura i rapporti con gli organismi comunitari nei settori d'interesse dell'amministrazione regionale non connessi con l'operatività dei fondi strutturali comunitari.»

Art. 30.

Assunzioni di personale a tempo determinato

1. Per le urgenti esigenze di personale connesse all'attuazione degli obiettivi comunitari 2 e 5-b di cui alla presente legge, l'amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare assunzioni mediante utilizzo della ancora valida graduatoria di merito relativa alle prove tecnico-pratiche per l'assunzione nella qualifica di segretario, espletate ai sensi dell'art. 1, comma 3, nonché dell'art. 2 della legge regionale 18 maggio 1988, n. 31, approvata con decreto del presidente della giunta regionale 27 luglio 1993, n. 399/Pers., per un massimo di sette unità, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti previsti per l'accesso agli impieghi regionali dalle norme vigenti. Il rapporto di lavoro ha durata biennale prorogabile per particolari esigenze per un ulteriore anno.

Art. 31.

Proroga di contratti di lavoro a termine

1. Perdurando gli adempimenti connessi con i progetti-obiettivo di cui all'allegato «A» alla legge regionale 28 agosto 1989, n. 20 nonché le particolari esigenze funzionali dell'amministrazione regionale, i contratti di lavoro a termine di cui alle leggi regionali 18 maggio 1988, n. 31, 28 agosto 1989, n. 20, 27 dicembre 1991, n. 63, 27 agosto 1992, n. 25 come modificata dalla legge regionale 18 dicembre 1992, n. 38, e 17 giugno 1993, n. 47, sono prorogate, alle scadenze ultime ivi previste, di ulteriori due anni.

Capo VI

NORME FINANZIARIE

Art. 32.

Norma finanziaria per l'obiettivo 2

1. L'autorizzazione della spesa complessiva di lire 40.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 6.000 milioni per l'anno 1994, di lire 12.220 milioni per l'anno 1995 e di lire 22.280 milioni per l'anno 1996, disposta per complessive lire 18.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996, con l'art. 19, comma 7, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, e per complessive lire 22.500 milioni con l'art. 18, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, è ridotta di lire 7.124 milioni per l'anno 1996 e per quanto residua si intende data per le finalità di cui

all'art. 5, in ragione di complessive lire 6.696 milioni a titolo di cofinanziamento degli interventi sostenuti dal FSE e di complessive lire 26.680 milioni a titolo di cofinanziamento degli interventi sostenuti dal FERS.

2. L'onere di cui al comma 1 è a carico dei capitoli n. 7749, istituito con la lettera a), e n. 7750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, nella misura corrispondente agli stanziamenti sottoindicati, in relazione alla tipologia del cofinanziamento:

a) capitolo n. 7749 (2.1.251.5.10.32), di nuova istituzione alla rubrica n. 26 - programma 5.1.1. - spese di investimento - Categoria 2.5. - Sezione X - con la denominazione «Conferimento a favore della "Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.a." per la costituzione del "Fondo speciale per l'obiettivo 2" - Fondi regionali, cofinanziamento FSE» con lo stanziamento complessivo di lire 6.696 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.186 milioni per l'anno 1995 e di lire 3.510 milioni per l'anno 1996, cui si provvede mediante storno dal capitolo n. 7750 del precitato stato di previsione, il cui stanziamento è corrispondentemente ridotto di pari importo;

b) capitolo n. 7750 per lo stanziamento complessivo di lire 26.680 milioni, suddiviso in ragione di lire 15.034 milioni per l'anno 1995 e di lire 11.646 milioni per l'anno 1996, nel quale è compresa la quota di lire 6.000 milioni, non utilizzata al 31 dicembre 1994 e trasferita ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze n. 12 dell'8 febbraio 1995. In relazione al disposto di cui all'art. 5, comma 1, la denominazione del capitolo n. 7750 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è sostituita con la seguente: «Conferimento a favore della "Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.a." per la costituzione del "Fondo speciale per l'obiettivo 2" - Fondi regionali, cofinanziamento FERS». Il codice di finanza regionale del medesimo capitolo n. 7750 è modificato come di seguito: 2.1.251.5.10.32.

3. Per le finalità di cui all'art. 5 sono autorizzate l'ulteriore spesa di lire 6.494 milioni per l'anno 1995 per il cofinanziamento degli interventi sostenuti dal FERS e l'ulteriore spesa di lire 3.330 milioni per l'anno 1995 per il cofinanziamento degli interventi sostenuti dal FSE.

4. Il predetto onere complessivo di lire 9.824 milioni fa carico per lire 6.494 milioni al capitolo n. 7750 e per lire 3.330 milioni al capitolo n. 7749 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, i cui stanziamenti sono conseguentemente elevati di pari corrispondente importo per l'anno 1995. All'onere di lire 9.824 milioni si provvede per lire 393.167.468 mediante storno di pari importo dal capitolo n. 8841 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti e per lire 9.430.832.532 mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo n. 8920 dello stato di previsione della spesa dei bilanci medesimi, e precisamente per lire 1.000 milioni dalla partita n. 25 e per lire 8.430.832.532 dalla partita n. 28 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi, corrispondente per lire 1.430.832.532 alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1994 e trasferita ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze n. 12 dell'8 febbraio 1995.

5. In relazione al combinato disposto di cui al comma 1, relativamente alla riduzione dell'autorizzazione della spesa, e all'art. 33, comma 6, lettera c), lo stanziamento del fondo globale iscritto al capitolo n. 8920 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti (Partita n. 28 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi) è elevato di lire 6.308 milioni per l'anno 1996 mediante storno di pari importo dal capitolo n. 7750 del medesimo stato di previsione.

6. In relazione alle assegnazioni all'uopo disposte dallo Stato per le finalità di cui all'art. 5, sono autorizzate le spese di seguito indicate:

a) la spesa complessiva di lire 77.420 milioni, suddivisa in ragione di lire 50.240 milioni per l'anno 1995 e di lire 27.180 milioni per l'anno 1996 per il cofinanziamento degli interventi sostenuti dal FERS;

b) la spesa complessiva di lire 23.394 milioni, suddivisa in ragione di lire 15.204 milioni per l'anno 1995 e di lire 8.190 milioni per l'anno 1996 per il cofinanziamento degli interventi sostenuti dal FSE.

7. In relazione alle assegnazioni all'uopo disposte dall'Unione europea per le finalità di cui all'art. 5, sono autorizzate le spese di seguito indicate:

a) la spesa complessiva di lire 36.860 milioni, suddivisa in ragione di lire 23.920 milioni per l'anno 1995 e di lire 12.940 milioni per l'anno 1996 a valere sul FERS;

b) la spesa complessiva di lire 11.140 milioni, suddivisa in ragione di lire 7.240 milioni per l'anno 1995 e di lire 3.900 milioni per l'anno 1996 a valere sul FSE.

8. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, sono istituiti, alla rubrica n. 26 - programma 5.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.5. - Sezione X - i seguenti capitoli, con gli stanziamenti in termini di competenza a fianco di ciascuno indicati:

a) capitolo n. 7751 (2.1.251.5.10.32) con la denominazione: «Conferimento a favore della "Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.a." per la costituzione del "Fondo speciale per l'obiettivo 2" - Fondi statali, cofinanziamento FERS» e con lo stanziamento complessivo di lire 77.420 milioni, suddiviso in ragione di lire 50.240 milioni per l'anno 1995 e di lire 27.180 milioni per l'anno 1996;

b) capitolo n. 7752 (2.1.251.5.10.32) con la denominazione: «Conferimento a favore della "Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.a." per la costituzione del "Fondo speciale per l'obiettivo 2" - Fondi statali, cofinanziamento FSE» e con lo stanziamento complessivo di lire 23.394 milioni, suddiviso in ragione di lire 15.204 milioni per l'anno 1995 e di lire 8.190 milioni per l'anno 1996;

c) capitolo n. 7753 (2.1.251.5.10.32) con la denominazione: «Conferimento a favore della "Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.a." per la costituzione del "Fondo speciale per l'obiettivo 2" - Fondi FERS» e con lo stanziamento complessivo di lire 36.860 milioni, suddiviso in ragione di lire 23.920 milioni per l'anno 1995 e di lire 12.940 milioni per l'anno 1996;

d) capitolo n. 7754 (2.1.251.5.10.32) con la denominazione: «Conferimento a favore della "Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.a." per la costituzione del "Fondo speciale per l'obiettivo 2" - Fondi FSE» e con lo stanziamento complessivo di lire 11.140 milioni, suddiviso in ragione di lire 7.240 milioni per l'anno 1995 e di lire 3.900 milioni per l'anno 1996.

9. All'onere complessivo, in termini di competenza, di lire 148.814 milioni derivante dai commi 6 e 7 si provvede come segue:

a) per lire 77.890 milioni, suddiviso in ragione di lire 42.520 milioni per l'anno 1995 e di lire 35.370 milioni per l'anno 1996 mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo n. 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 (rubrica n. 30 - partita n. 21 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi) a favore dei capitoli di cui al comma 8, lettere a) e b);

b) per lire 37.090 milioni, suddiviso in ragione di lire 20.250 milioni per l'anno 1995 e di lire 16.840 milioni per l'anno 1996 mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo n. 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 (rubrica n. 30 - partita n. 22 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi) a favore dei capitoli di cui al comma 8, lettere c) e d);

c) per lire 22.924 milioni relativi all'anno 1995 con la maggiore assegnazione disposta a tal fine dallo Stato a titolo di cofinanziamento degli interventi sostenuti dal FERS, che si iscrive per pari importo nel medesimo anno sul capitolo n. 222 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci predetti, istituito con il comma 10, lettera a);

d) per lire 10.910 milioni relativi all'anno 1995 con le maggiori assegnazioni disposte a tal fine dall'Unione europea per lire 3.670 milioni a valere sul FERS e per lire 7.240 milioni a valere sul FSE, che si iscrivono per pari importo nel medesimo anno sui capitoli n. 224 - il cui stanziamento è conseguentemente elevato di lire 3.670 milioni per l'anno 1995 - e rispettivamente n. 225, istituito con il comma 10, lettera b), dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci predetti.

10. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 sono istituiti al Titolo II, categoria 2.3., i seguenti capitoli:

a) il capitolo 222 (2.3.2.) con la denominazione «Acquisizione di assegnazioni dallo Stato per la realizzazione di interventi in attuazione dell'obiettivo 2 di cui al Regolamento (CEE) n. 2081/1993 -

cofinanziamento FERS» e con lo stanziamento complessivo di lire 77.420 milioni, suddiviso in ragione di lire 50.240 milioni per l'anno 1995 e di lire 27.180 milioni per l'anno 1996;

b) il capitolo 225 (2.3.4.) con la denominazione «Acquisizione di assegnazioni dall'Unione europea a valere sul FSE per la realizzazione di interventi in attuazione dell'obiettivo 2 di cui al Regolamento (CEE) n. 2081/1993» e con lo stanziamento complessivo di lire 11.140 milioni, suddiviso in ragione di lire 7.240 milioni per l'anno 1995 e di lire 3.900 milioni per l'anno 1996.

11. In relazione al maggiore stanziamento complessivo di lire 54.496 milioni, suddiviso in ragione di lire 27.316 milioni per l'anno 1995 e di lire 27.180 milioni per l'anno 1996, di cui al comma 10, lettera a), rispetto a quanto previsto dal comma 9, lettera c), si provvede alla riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 223 del precitato stato di previsione. Nella denominazione del capitolo n. 223 è aggiunta la locuzione «cofinanziamento FSE». In relazione al maggiore stanziamento di lire 3.900 milioni relativo all'anno 1996, di cui al comma 10, lettera b), si provvede alla riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 224 del medesimo stato di previsione. Nella denominazione del capitolo n. 224 del precitato stato di previsione la locuzione «e sul FSE» è soppressa.

12. Gli stanziamenti del capitolo n. 223 dello stato di previsione dell'entrata e del fondo globale iscritto al capitolo n. 8920 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti (rubrica n. 30 - partita n. 21 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi) sono ridotti di lire 16.610 milioni ciascuno per l'anno 1996, in relazione alla minore assegnazione dello Stato di pari importo prevista per l'anno medesimo.

13. Gli stanziamenti del capitolo n. 224 dello stato di previsione dell'entrata e del fondo globale iscritto al capitolo n. 8920 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti (rubrica n. 30 - partita n. 22 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi) sono ridotti di lire 7.910 milioni ciascuno per l'anno 1996 in relazione alla minore assegnazione della Unione europea di pari importo prevista per l'anno medesimo a valere sul FERS.

14. Sui sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, a fianco di ciascuno indicato:

a) sul capitolo n. 7749 lo stanziamento di lire 6.516 milioni;

b) sul capitolo n. 7750 lo stanziamento di lire 3.308 milioni;

c) sul capitolo n. 7751 lo stanziamento di lire 24.600 milioni;

d) sul capitolo n. 7752 lo stanziamento di lire 7.434 milioni;

e) sul capitolo n. 7753 lo stanziamento di lire 11.720 milioni;

f) sul capitolo n. 7754 lo stanziamento di lire 3.540 milioni.

15. All'onere complessivo, in termini di cassa, di lire 57.118 milioni di cui al comma 11 si provvede per lire 43.048 milioni mediante prelevamento di pari importo dal capitolo n. 8842 «Fondo riserva di cassa», nonché per la quota di lire 12.300 milioni di cui alla lettera c) e per la quota di lire 1.770 milioni di cui alla lettera f) con l'iscrizione dello stanziamento di pari importo, in termini di cassa, sui capitoli n. 222 e rispettivamente n. 225 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati, i cui stanziamenti, in termini di cassa, sono conseguentemente elevati di pari corrispondente importo.

16. Gli stanziamenti, in termini di cassa, dei capitoli n. 223 e n. 224 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 sono ridotti di lire 35.533 milioni e rispettivamente di lire 11.840 milioni. Lo stanziamento del capitolo n. 8842 «Fondo riserva di cassa» è conseguentemente ridotto dell'importo complessivo di lire 47.373 milioni.

Art. 33.

Norma finanziaria per l'obiettivo 5b

1. Le autorizzazioni della spesa complessiva di lire 62.882 milioni, suddivisa in ragione di lire 14.335 milioni per l'anno 1995, di lire 12.025 milioni per l'anno 1996, di lire 12.100 milioni per l'anno 1997, di lire 12.174 milioni per l'anno 1998 e di lire 12.248 milioni per l'anno 1999, disposte per complessive lire 4.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996 con l'art. 117, comma 4, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, e per complessive lire 58.882 milioni con l'art. 19, comma 1, della legge

regionale 14 febbraio 1995, n. 8, si intendono date per le finalità di cui all'art. 15 e suddivise come di seguito indicato in relazione alla tipologia del cofinanziamento:

a) la spesa complessiva di lire 32.188 milioni, suddivisa in ragione di lire 6.703 milioni per l'anno 1995, di lire 6.216 milioni per l'anno 1996, di lire 6.255 milioni per l'anno 1997, di lire 6.487 milioni per l'anno 1998 e di lire 6.527 milioni per l'anno 1999 per il cofinanziamento degli interventi sostenuti dal Fondo di orientamento e garanzia in agricoltura - Feaog orientamento;

b) la spesa complessiva di lire 24.438 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.965 milioni per l'anno 1995, di lire 4.673 milioni per l'anno 1996, di lire 4.701 milioni per l'anno 1997, di lire 4.536 milioni per l'anno 1998 e di lire 4.563 milioni per l'anno 1999 per il cofinanziamento degli interventi sostenuti FERS;

c) la spesa complessiva di lire 6.256 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.667 milioni per l'anno 1995, di lire 1.136 milioni per l'anno 1996, di lire 1.144 milioni per l'anno 1997, di lire 1.151 milioni per l'anno 1998 e di lire 1.158 milioni per l'anno 1999 per il cofinanziamento degli interventi sostenuti dal FSE.

2. L'onere di cui al comma 1 è a carico dei capitoli n. 6998 e n. 6999, istituiti con le lettere a) e b), nonché n. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 nella misura corrispondente agli stanziamenti sottoindicati:

a) capitolo n. 6998 (2.1.235.5.10.32), di nuova istituzione alla rubrica n. 25 - programma 5.1.1. - spese di investimento - categoria 2.3. - Sezione X - con la denominazione «Finanziamento straordinario all'ERSA per l'attuazione dell'obiettivo 5b di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2081/1993 - Fondi regionali, cofinanziamento Feaog» con lo stanziamento complessivo di lire 19.174 milioni, suddiviso in ragione di lire 6.703 milioni per l'anno 1995, di lire 6.216 milioni per l'anno 1996 e di lire 6.255 milioni per l'anno 1997, cui si provvede mediante storno dal capitolo n. 7000 del precitato stato di previsione, il cui stanziamento è corrispondentemente ridotto di pari importo;

b) capitolo n. 6999 (2.1.235.5.10.32), di nuova istituzione alla rubrica n. 25 - programma 5.1.1. - spese di investimento - categoria 2.3. - Sezione X - con la denominazione «Finanziamento straordinario all'ERSA per l'attuazione dell'obiettivo 5b di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2081/1993 - Fondi regionali, cofinanziamento FERS» con lo stanziamento complessivo di lire 15.339 milioni, suddiviso in ragione di lire 5.965 milioni per l'anno 1995, di lire 4.673 milioni per l'anno 1996 e di lire 4.701 milioni per l'anno 1997, cui si provvede mediante storno dal capitolo n. 7000 del precitato stato di previsione, il cui stanziamento è corrispondentemente ridotto di pari importo;

c) capitolo n. 7000 per lo stanziamento complessivo di lire 3.947 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.667 milioni per l'anno 1995, di lire 1.136 milioni per l'anno 1996 e di lire 1.144 milioni per l'anno 1997. Nella denominazione del capitolo n. 7000 del precitato stato di previsione la locuzione «per la realizzazione dei progetti attuativi» è sostituita dalla locuzione «per l'attuazione» ed è aggiunta la locuzione «Fondi regionali, cofinanziamento FSE». Il codice di finanza regionale del medesimo capitolo n. 7000 è modificato come di seguito: 2.1.235.5.10.32.

L'onere relativo alle quote autorizzate ai sensi del comma 1 per gli anni 1998 e 1999 fa carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

3. La quota di lire 2.000 milioni già erogata all'ERSA a valere sull'autorizzazione di spesa per l'anno 1994 di cui all'art. 117, comma 4, della legge regionale n. 5/1994, si intende assegnata per le finalità di cui all'art. 15 per lire 1.068 milioni a titolo di cofinanziamento degli interventi sostenuti dal Feaog, per lire 866 milioni a titolo di cofinanziamento degli interventi sostenuti dal FERS e per lire 66 milioni a titolo di cofinanziamento degli interventi sostenuti dal FSE.

4. Per le finalità di cui all'art. 15 sono autorizzate le ulteriori spese di seguito indicate:

a) la spesa complessiva di lire 4.380 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.605 milioni per l'anno 1995, di lire 435 milioni per l'anno 1996, di lire 438 milioni per l'anno 1997, di lire 450 milioni per l'anno 1998 e di lire 452 milioni per l'anno 1999 a titolo di cofinanziamento degli interventi sostenuti dal Feaog;

b) la spesa complessiva di lire 1.711 milioni, suddivisa in ragione di lire 446 milioni per l'anno 1995, di lire 301 milioni per l'anno 1996, di lire 303 milioni per l'anno 1997, di lire 329 milioni per l'anno 1998 e di lire 332 milioni per l'anno 1999 a titolo di cofinanziamento degli interventi sostenuti dal FERS;

c) la spesa complessiva di lire 429 milioni, suddivisa in ragione di lire 108 milioni per l'anno 1995, di lire 80 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998 e di lire 81 milioni per l'anno 1999 a titolo di cofinanziamento degli interventi sostenuti dal FSE.

5. L'onere complessivo di lire 4.796 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.159 milioni per l'anno 1995, di lire 816 milioni per l'anno 1996 e di lire 821 milioni per l'anno 1997, fa carico ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, i cui stanziamenti, in termini di competenza, sono elevati degli importi a fianco di ciascuno indicati:

a) capitolo n. 6998 per l'importo complessivo di lire 3.478 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.605 milioni per l'anno 1995, di lire 435 milioni per l'anno 1996, di lire 438 milioni per l'anno 1997;

b) capitolo n. 6999 per l'importo complessivo di lire 1.050 milioni, suddiviso in ragione di lire 446 milioni per l'anno 1995, di lire 301 milioni per l'anno 1996, di lire 303 milioni per l'anno 1997;

c) capitolo n. 7000 per l'importo complessivo di lire 268 milioni, suddiviso in ragione di lire 108 milioni per l'anno 1995 e di lire 80 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.

6. Al predetto onere di lire 4.796 milioni si provvede come segue:

a) per lire 2.000 milioni relativi all'anno 1995 mediante storno dal capitolo n. 7775 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, di pari importo corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1994 e trasferita ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze n. 12 dell'8 febbraio 1995; si intende corrispondentemente revocata la relativa autorizzazione di spesa;

b) per lire 1.159 milioni relativi all'anno 1995 mediante storno di pari importo dal capitolo n. 8841 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati;

c) per lire 816 milioni relativi all'anno 1996 mediante storno di pari importo dal capitolo n. 7750 del precitato stato di previsione della spesa;

d) per lire 821 milioni relativi all'anno 1997 mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo n. 8920 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati (rubrica n. 30 - partita n. 25 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

7. L'onere relativo alle quote autorizzate con il comma 4 per gli anni 1998 e 1999 fa carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi. Al maggior onere, rispetto a quello per l'anno 1997, di lire 38 milioni per l'anno 1998, ulteriormente incrementato di lire 6 milioni per l'anno 1999, si provvede per pari importo con la cessazione del limite di impegno autorizzato per gli anni dal 1993 al 1997 con l'art. 63 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, e con la cessazione del limite di impegno autorizzato per gli anni dal 1989 al 1998 con l'art. 81, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2.

8. In relazione all'assegnazione all'uso disposta dallo Stato, per le finalità di cui all'art. 15, sono autorizzate le spese di seguito indicate:

a) la spesa complessiva di lire 87.207 milioni, suddivisa in ragione di lire 24.043 milioni per l'anno 1995, di lire 15.410 milioni per l'anno 1996, di lire 15.508 milioni per l'anno 1997, di lire 16.074 milioni per l'anno 1998 e di lire 16.172 milioni per l'anno 1999 per il cofinanziamento degli interventi sostenuti dal Feaog orientamento;

b) la spesa complessiva di lire 74.989 milioni, suddivisa in ragione di lire 20.200 milioni per l'anno 1995, di lire 13.807 milioni per l'anno 1996, di lire 13.890 milioni per l'anno 1997, di lire 13.504 milioni per l'anno 1998 e di lire 13.587 milioni per l'anno 1999 per il cofinanziamento degli interventi sostenuti dal FERS;

c) la spesa complessiva di lire 26.995 milioni, suddivisa in ragione di lire 7.363 milioni per l'anno 1995, di lire 4.863 milioni per l'anno 1996, di lire 4.893 milioni per l'anno 1997, di lire 4.923 milioni per l'anno 1998 e di lire 4.953 milioni per l'anno 1999 per il cofinanziamento degli interventi sostenuti dal FSE.

9. In relazione alle assegnazioni all'uopo disposte dall'Unione europea per le finalità di cui all'art. 15, sono autorizzate le spese di seguito indicate:

a) la spesa complessiva di lire 41.896 milioni, suddivisa in ragione di lire 11.551 milioni per l'anno 1995, di lire 7.403 milioni per l'anno 1996, di lire 7.451 milioni per l'anno 1997, di lire 7.722 milioni per l'anno 1998 e di lire 7.769 milioni per l'anno 1999 a valere sul Feaog orientamento;

b) la spesa complessiva di lire 36.027 milioni, suddivisa in ragione di lire 9.705 milioni per l'anno 1995, di lire 6.633 milioni per l'anno 1996, di lire 6.673 milioni per l'anno 1997, di lire 6.488 milioni per l'anno 1998 e di lire 6.528 milioni per l'anno 1999 a valere sul FERS;

c) la spesa complessiva di lire 11.248 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.068 milioni per l'anno 1995, di lire 2.026 milioni per l'anno 1996, di lire 2.039 milioni per l'anno 1997, di lire 2.051 milioni per l'anno 1998 e di lire 2.064 milioni per l'anno 1999 a valere sul FSE.

10. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, sono istituiti, alla rubrica n. 25 - programma 5.1.1. - spese d'investimento - categoria 2.3. - Sezione X - i seguenti capitoli, con gli stanziamenti in termini di competenza a fianco di ciascuno indicati:

a) capitolo n. 7001 (2.1.235.5.10.32) con la denominazione: «Finanziamento straordinario all'ERSA per l'attuazione dell'obiettivo 5b di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2081/1993 - Fondi statali, cofinanziamento Feaog» e con lo stanziamento complessivo di lire 54.961 milioni suddiviso in ragione di lire 24.043 milioni per l'anno 1995, di lire 15.410 milioni per l'anno 1996, di lire 15.508 milioni per l'anno 1997;

b) capitolo n. 7002 (2.1.235.5.10.32) con la denominazione: «Finanziamento straordinario all'ERSA per l'attuazione dell'obiettivo 5b di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 - Fondi statali, cofinanziamento FERS» e con lo stanziamento complessivo di lire 47.897 milioni, suddiviso in ragione di lire 20.200 milioni per l'anno 1995, di lire 13.807 milioni per l'anno 1996, di lire 13.890 milioni per l'anno 1997;

c) capitolo n. 7003 (2.1.235.5.10.32) con la denominazione: «Finanziamento straordinario all'ERSA per l'attuazione dell'obiettivo 5b di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 - Fondi statali, cofinanziamento FSE» e con lo stanziamento complessivo di lire 17.119 milioni, suddiviso in ragione di lire 7.363 milioni per l'anno 1995, di lire 4.863 milioni per l'anno 1996, di lire 4.893 milioni per l'anno 1997;

d) capitolo n. 7004 (2.1.235.5.10.32) con la denominazione: «Finanziamento straordinario all'ERSA per l'attuazione dell'obiettivo 5b di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2081/1993 - Fondi Feaog orientamento e con lo stanziamento complessivo di lire 26.405 milioni, suddiviso in ragione di lire 11.551 milioni per l'anno 1995, di lire 7.403 milioni per l'anno 1996, di lire 7.451 milioni per l'anno 1997;

e) capitolo n. 7005 (2.1.235.5.10.32) con la denominazione: «Finanziamento straordinario all'ERSA per l'attuazione dell'obiettivo 5b di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 - Fondi FERS» e con lo stanziamento complessivo di lire 23.011 milioni, suddiviso in ragione di lire 9.705 milioni per l'anno 1995, di lire 6.633 milioni per l'anno 1996, di lire 6.673 milioni per l'anno 1997;

f) capitolo n. 7006 (2.1.235.5.10.32) con la denominazione: «Finanziamento straordinario all'ERSA per l'attuazione dell'obiettivo 5b di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2081/1993 - Fondi FSE» e con lo stanziamento complessivo di lire 7.133 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.068 milioni per l'anno 1995, di lire 2.026 milioni per l'anno 1996, di lire 2.039 milioni per l'anno 1997.

11. All'onere complessivo, in termini di competenza, di lire 176.526 milioni, suddiviso in ragione di lire 75.930 milioni per l'anno 1995, di lire 50.142 milioni per l'anno 1996 e di lire 50.454 milioni per l'anno 1997, derivante dal comma 10, si provvede come segue:

a) per complessive lire 112.513 milioni, suddivisi in ragione di lire 48.585 milioni per l'anno 1995, di lire 31.866 milioni per l'anno 1996 e di lire 32.062 milioni per l'anno 1997, relativi alle lettere a), b) e mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo n. 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 (rubrica n. 30 - partita n. 23 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);

b) per complessive lire 53.029 milioni, suddivisi in ragione di lire 22.899 milioni per l'anno 1995, di lire 15.019 milioni per l'anno 1996 e di lire 15.111 milioni per l'anno 1997, relativi alle lettere d), e) ed f), mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo n. 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 (rubrica n. 30 - partita n. 24 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);

c) per complessive lire 7.464 milioni, suddivisi in ragione di lire 3.021 milioni per l'anno 1995, di lire 2.214 milioni per l'anno 1996 e di lire 2.229 milioni per l'anno 1997 con la maggiore assegnazione disposta a tal fine dallo Stato a titolo di cofinanziamento degli interventi sostenuti dal FERS, che si iscrivono per pari importo nel medesimo anno sul capitolo n. 234 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci predetti, istituito con il comma 12, lettera a);

d) per complessive lire 3.520 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.425 milioni per l'anno 1995, di lire 1.043 milioni per l'anno 1996 e di lire 1.052 milioni per l'anno 1997 con la maggiore assegnazione disposta a tal fine dall'Unione europea a valere sul FERS, che si iscrivono per pari importo nel medesimo anno sul capitolo n. 228 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci predetti, istituito con il comma 12, lettera c).

12. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 sono istituiti, al Titolo II - categoria 2.3., i seguenti capitoli, con gli stanziamenti, in termini di competenza, a fianco di ciascuno indicati:

a) capitolo n. 234 (2.3.2.) con la denominazione: «Acquisizione di assegnazioni dallo Stato per la realizzazione di interventi in attuazione dell'obiettivo 5b di cui al regolamento (CEE) n. 2081/1993 - cofinanziamento FERS» e con lo stanziamento complessivo di lire 47.897 milioni, suddiviso in ragione di lire 20.200 milioni per l'anno 1995, di lire 13.807 milioni per l'anno 1996, di lire 13.890 milioni per l'anno 1997;

b) capitolo n. 235 (2.3.2.) con la denominazione: «Acquisizione di assegnazioni dallo Stato per la realizzazione di interventi in attuazione dell'obiettivo 5b di cui al regolamento (CEE) n. 2081/1993 - cofinanziamento FSE» e con lo stanziamento complessivo di lire 17.119 milioni, suddiviso in ragione di lire 7.363 milioni per l'anno 1995, di lire 4.863 milioni per l'anno 1996, di lire 4.893 milioni per l'anno 1997;

c) capitolo n. 228 (2.3.4.) con la denominazione: «Acquisizione di assegnazioni dall'Unione europea a valere sul FERS per la realizzazione di interventi in attuazione dell'obiettivo 5b di cui al regolamento (CEE) n. 2081/1993» e con lo stanziamento complessivo di lire 23.011 milioni, suddiviso in ragione di lire 9.705 milioni per l'anno 1995, di lire 6.633 milioni per l'anno 1996, di lire 6.673 milioni per l'anno 1997;

d) capitolo n. 231 (2.3.4.) con la denominazione: «Acquisizione di assegnazioni dall'Unione europea a valere sul FSE per la realizzazione di interventi in attuazione dell'obiettivo 5b di cui al regolamento (CEE) n. 2081/1993» e con lo stanziamento complessivo di lire 7.133 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.068 milioni per l'anno 1995, di lire 2.026 milioni per l'anno 1996, di lire 2.039 milioni per l'anno 1997.

13. In relazione al maggiore stanziamento complessivo di lire 57.552 milioni, suddiviso in ragione di lire 24.542 milioni per l'anno 1995, di lire 16.456 milioni per l'anno 1996 e di lire 16.554 milioni per l'anno 1997 di cui al comma 12, lettere a) e b), rispetto a quanto previsto dal comma 11, lettera c), si provvede alla riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 226 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995. Nella denominazione del capitolo n. 226 del precitato stato di previsione è aggiunta la locuzione «cofinanziamento Feaog».

14. In relazione al maggiore stanziamento complessivo di lire 26.624 milioni, suddiviso in ragione di lire 11.348 milioni per l'anno 1995, di lire 7.616 milioni per l'anno 1996 e di lire 7.660 milioni per l'anno 1997 di cui al comma 12, lettere c) e d), rispetto a quanto previsto dal comma 11, lettera d), si provvede alla riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 227 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995. Nella denominazione del capitolo n. 227

del precitato stato di previsione la locuzione «sul FERS, sul FSE e sul Feog - azione orientamento» è sostituita con la locuzione «sul Feog - orientamento».

15. Le quote autorizzate per gli anni 1998 e 1999 con i commi 8 e 9 fanno carico ai capitoli del bilancio per gli anni medesimi corrispondenti a quelli indicati al comma 10, lettere a), b) e c), e rispettivamente d), e) ed f), in corrispondenza all'entrata di pari importo accentrata per i medesimi anni sui capitoli dello stato di previsione dell'entrata corrispondenti rispettivamente ai capitoli nn. 226, 234, 235, 227, 228 e 231.

16. Sui sottoannotati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, a fianco di ciascuno indicato:

- a) sul capitolo n. 6998 lo stanziamento di lire 9.308 milioni;
- b) sul capitolo n. 6999 lo stanziamento di lire 6.411 milioni;
- c) sul capitolo n. 7001 lo stanziamento di lire 10.322 milioni;
- d) sul capitolo n. 7002 lo stanziamento di lire 8.673 milioni;
- e) sul capitolo n. 7003 lo stanziamento di lire 3.161 milioni;
- f) sul capitolo n. 7004 lo stanziamento di lire 4.959 milioni;
- g) sul capitolo n. 7005 lo stanziamento di lire 4.167 milioni;
- h) sul capitolo n. 7006 lo stanziamento di lire 1.318 milioni.

17. All'onere complessivo di lire 48.319 milioni in termini di cassa di cui al comma 16 si provvede per lire 12.560 milioni e per lire 2.000 milioni, di cui complessivamente a parte delle lettere a) e b), mediante storno di pari importo dal capitolo n. 7000 e rispettivamente dal capitolo n. 7775 del precitato stato di previsione della spesa, per lire 25.099 milioni mediante prelevamento di pari importo dal capitolo n. 8842 «Fondo riserva di cassa», nonché per la quota di lire 4.336 milioni di cui alla lettera d), per la quota di lire 1.581 milioni di cui alla lettera e), per la quota di lire 2.084 milioni di cui alla lettera g) e per la quota di lire 659 milioni di cui alla lettera h) con l'iscrizione di pari importo, in termini di cassa, sui corrispondenti capitoli nn. 234, 235, 228 e 231 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati, i cui stanziamenti, in termini di cassa, sono conseguentemente elevati di pari corrispondente importo.

18. Lo stanziamento in termini di cassa dei capitoli nn. 226 e 227 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 sono ridotti dell'importo di lire 33.279 milioni e rispettivamente dell'importo di lire 15.410 milioni. Lo stanziamento del capitolo n. 8842 «Fondo riserva di cassa» è conseguentemente ridotto dell'importo complessivo di lire 48.689 milioni.

Art. 34.

Norma finanziaria per gli articoli 30 e 31

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 30 e 31 fanno carico ai capitoli nn. 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.

Art. 35.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Data a Trieste, addì 28 agosto 1995

GUERRA

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1995, n. 40.

Programma triennale per la manutenzione e riqualificazione del Parco di Monza e disposizioni speciali per lo svolgimento del Gran Premio d'Italia.

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 31 del 1° giugno 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Disposizioni speciali relative al parco e all'autodromo di Monza

1. In attuazione della d.g.r. 6/10 del 4 luglio 1995 «Autodromo di Monza - Programma di manutenzione e di riqualificazione generale del Parco di Monza. Determinazioni conseguenti alla conferenza dei servizi svoltasi in Roma, presso il ministero dei beni culturali e ambientali, in data 26 giugno 1995», la giunta regionale unitamente ai comuni di Milano e Monza, al consorzio del Parco della Valle del Lambro, al ministero dei beni culturali e ambientali, procede — avvalendosi della commissione tecnica di cui al punto 6) del protocollo d'intesa allegato alla citata d.g.r. 6/10 — alla definizione di un programma organico triennale di manutenzione e riqualificazione del Parco di Monza, che può essere articolato ed attuato mediante progetti e stralci funzionali, da realizzare anche in deroga delle norme di salvaguardia della proposta del P.T.C. del Parco Naturale della Valle del Lambro adottato, sulla base di indirizzi da individuarsi entro il 15 ottobre 1995.

2. Fatto salvo il nulla-osta ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sono autorizzate le opere di adeguamento del circuito dell'Autodromo di Monza necessarie per incrementarne la sicurezza, richieste dalla Federazione Internazionale dell'Automobile (F.I.A.) per la realizzazione del Gran Premio d'Italia ed indicate negli elaborati tecnici allegati alla presente legge sotto la lettera «A», anche in deroga alle norme di salvaguardia previste dalla proposta di piano territoriale di coordinamento del parco naturale della Valle del Lambro nonché dalle vigenti previsioni urbanistico-edilizie comunali.

3. La commissione tecnica di cui al precedente primo comma procederà all'espressione di un parere di congruità delle opere di cui all'Allegato A), autorizzate ai sensi della presente legge, rispetto agli indirizzi del programma organico di manutenzione e riqualificazione del Parco di Monza, con la facoltà di indicare ulteriori o diverse prescrizioni finalizzate alla loro migliore integrazione ambientale con il parco.

4. L'autorizzazione di cui al precedente secondo comma con le prescrizioni e misure compensative indicate nell'Allegato «B» alle quali si intende assoggettata la realizzazione delle opere, ha valore di autorizzazione paesaggistica ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 nonché della legge 8 agosto 1985, n. 431 e tiene luogo dell'autorizzazione di competenza del presidente del consorzio del parco prevista dall'art. 5 della l.r. 27 gennaio 1977, n. 9.

5. Il programma di cui al precedente primo comma, da predisporre entro il 28 febbraio 1996, riguarda la rivisitazione delle destinazioni d'uso, la manutenzione globale del Parco per quanto attiene la consistenza arborea, l'arredo e il patrimonio architettonico, le misure compensative in relazione alla presenza di attività sportive aventi incidenza ambientale, i modi e i tempi di attuazione, la partecipazione finanziaria dei soggetti pubblici e privati, i soggetti attuatori in relazione alla tipologia degli interventi.

6. Per la realizzazione immediata degli interventi urgenti di ripristino e manutenzione del patrimonio boschivo e ambientale del sistema di accessi e parcheggi del Parco, la giunta regionale è autorizzata ad erogare un finanziamento straordinario, sino all'importo di L. 2.400.000.000, al consorzio del parco regionale della Valle del Lambro e, sino all'importo di L. 600.000.000, al comune di Monza con vincolo di destinazione ai capitoli di spesa per l'amministrazione del Parco di Monza, sulla base di appositi progetti che costituiscono stralci funzionali del programma di cui al precedente primo comma.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di L. 10.000.000.000 di cui:

a) L. 3.000.000.000 per il 1995 per il finanziamento del progetto stralcio di cui al precedente art. 2, quinto comma;

b) L. 7.000.000.000 per il biennio 1996-1997 per il finanziamento del programma organico di cui al precedente art. 2, terzo comma.

2. La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico degli esercizi successivi nei limiti dell'autorizzazione di spesa disposta dal precedente comma, lett. b) del presente articolo, ai sensi dell'art. 25 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Alla determinazione della spesa per gli anni 1996 e 1997, si provvederà con legge di approvazione del bilancio dei relativi esercizi, ai sensi dell'art. 25, quarto comma, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. L'autorizzazione di spesa disposta dalla lett. a) del primo comma dell'art. 57 della l.r. 29 aprile 1995, n. 37 è ridotta di L. 3.000.000.000.

5. L'onere di L. 7.000.000.000 relativo all'iniziativa di cui al precedente comma, lett. b) trova copertura nel bilancio pluriennale 1995-1997 al quadro di previsione delle spese di parte II, spese per programmi di sviluppo, obiettivo 5.3.2. «Fondi per la riassegnazione dei residui parenti», tabella relativa alla «Previsioni di spesa riferite a leggi operanti».

6. Al finanziamento dell'onere di L. 3.000.000.000 per l'anno 1995 di cui al precedente primo comma, lett. a), si provvede con le risorse resasi disponibili a seguito della riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al precedente quarto comma.

7. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 sono apportate le seguenti variazioni:

— all'ambito 4, settore 1, obiettivo 7 è istituito il capitolo 4.1.7.2.4039 «Contributi straordinari per la realizzazione dei progetti stralcio per la manutenzione e riqualificazione del Parco di Monza» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 3.000.000.000;

— all'ambito 4, settore 1, obiettivo 7 è istituito per memoria il capitolo 4.1.7.2.4040 «Spese per la realizzazione di un programma triennale di manutenzione e riqualificazione del Parco di Monza»;

— la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.1.7.2.1671 «Contributi in capitale per l'acquisizione di aree e di beni per gli interventi relativi a nuove localizzazioni di attività economiche e alla tutela nonché alla valorizzazione del patrimonio ambientale, a favore degli enti gestori delle aree protette» è ridotta di L. 3.000.000.000.

8. Allo stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1995-1997 è apportata la seguente variazione:

— all'obiettivo 4.1.7 «Parchi e riserve», tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a leggi operanti» le previsioni di spesa di parte II sono incrementate di L. 3.500.000.000 per il 1996 e di L. 3.500.000.000 per il 1997.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, addì 31 luglio 1995

FORMIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 26 luglio 1995 e vistata dal commissario del governo con nota del 31 luglio 1995, prot. n. 22502/2591).

(Omissis).

95R1138

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1995, n. 41.

Interventi urgenti a favore delle popolazioni profughe della Bosnia.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 34 del 21 agosto 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 28 marzo 1994, n. 7, al fine di assicurare, attraverso azioni immediate e concrete, alle popolazioni bosniache profughe l'indispensabile alla sopravvivenza, la regione Lombardia stanza la somma di L. 1.000.000.000.

2. Tale somma sarà erogata agli organismi associativi e di volontariato che operano direttamente in aiuto alle popolazioni bosniache profughe dalle zone di sicurezza al fine di assicurare adeguata copertura alle spese di trasporto dei generi di sopravvivenza sia alimentare che sanitaria.

Art. 2.

1. La giunta regionale è autorizzata ad individuare gli organismi associativi e di volontariato più idonei a garantire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, valutando le loro capacità operative, di coordinamento e rapporto con le strutture della Cooperazione Italiana in Bosnia, nonché le modalità di erogazione della spesa.

Art. 3.

1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1995, la spesa di L. 1.000.000.000.

2. All'onere di L. 1.000.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al Capitolo 5.2.1.1/546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 è apportata la seguente variazione: all'ambito 2 settore 2 obiettivo 4 è istituito il Capitolo 2.2.4.1.4041 «Contributi ad

organismi associativi e di volontariato per le spese di trasporto di generi di sopravvivenza sia alimentare che sanitaria alle popolazioni profughe delle enclaves bosniache» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.000.000.000.

Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 17 agosto 1995

FORMIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 20 luglio 1995 e vistata dal commissario del governo con nota del 7 agosto 1995, prot. n. 20702/2820).

96R1261

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1995, n. 42.

Modifiche della legge regionale 6 aprile 1995, n. 14: «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione». Norme transitorie.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 36 del 5 settembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Il termine di cui al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 6 aprile 1995, n. 14: «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione» è prorogato al 31 dicembre 1995.

Art. 2.

1. Il comma 8 dell'art. 8 della legge regionale n. 14/1995 è sostituito dal seguente:

«8. Il comitato è rinnovato all'inizio di ogni legislatura; rimane in carica fino alla costituzione del nuovo comitato e comunque non oltre novanta giorni dall'elezione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale.»

Art. 3.

1. Il comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 14/1995 è sostituito dal seguente:

«1. Gli incarichi per i quali la legge prevede una durata pari a quella della legislatura regionale scadono il centocinquantenario giorno successivo alla data della prima convocazione del nuovo consiglio regionale.»

Art. 4.

1. In via transitoria, tenuto conto della cessazione delle funzioni del consiglio regionale connesse allo svolgimento delle elezioni regionali del 23 aprile 1995, per le nomine da effettuarsi entro il centocinquantenario giorno dalla prima seduta del consiglio regionale, i termini previsti dalla legge regionale n. 14/1995 ai fini della presentazione e della valutazione delle candidature, nonché i termini di cui agli articoli 9 e 10 della stessa legge, sono ridotti di un terzo.

Art. 5.

1. La disposizione di cui all'art. 24, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 14/1995 è abrogata.

2. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 19 luglio 1982, n. 41: «Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive nell'ambito della regione Lombardia e modifiche alla legge regionale 6 gennaio 1979, n. 2: «Norme per la procedura ed il controllo delle nomine di competenza degli organi regionali in enti e istituzioni diverse»», è sostituito dal seguente:

«2. Gli adempimenti indicati ai punti a) e b) concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.»

Art. 6.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 2 settembre 1995

FORMIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 31 luglio 1995 e vistata dal commissario del governo con nota del 23 agosto 1995, prot. n. 20302/2977).

96R1262

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1995, n. 21.

Corresponsione dell'indennità di lingua francese di cui alla legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, al personale ispettivo di scuola materna ed elementare appartenente ai ruoli regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 30 del 4 luglio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Indennità di lingua francese

1. L'indennità di lingua francese di cui alla legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1 (Norme sulla corresponsione e sulla pensionabilità della indennità regionale spettante al personale scolastico in servizio presso le scuole elementari della Valle d'Aosta, in relazione al prolungamento di orario per l'insegnamento della lingua francese) compete

anche al personale ispettivo di scuola materna ed elementare appartenente ai ruoli regionali ed è corrisposta con decorrenza dalla data di immissione in ruolo anche se anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate per l'anno 1995 in lire 54.000.000 e, a decorrere dall'anno 1996, in annue lire 42.000.000, gravano sugli stanziamenti già iscritti ai capitoli 54700 (Personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole e istituzioni educative della Regione - Stipendi e altri assegni fissi) e 54701 (Personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole e istituzioni educative della Regione - Contributi diversi a carico dell'ente su stipendi e altri assegni fissi) del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1995/1997.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 23 giugno 1995

VIERIN

95R1179

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1995, n. 22.

Norme in materia di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti:

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 33 del 18 luglio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In attuazione dell'art. 4, comma primo, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto Speciale per la Valle d'Aosta), in relazione all'art. 3, comma primo, lett. f), della legge costituzionale medesima, dell'art. 12, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) e dell'art. 2 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta), sono esercitate dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, di seguito denominata Regione, tutte le funzioni amministrative relative all'erogazione di provvidenze economiche e all'assistenza agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti, ai sensi della legislazione statale di settore, compresa la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), fermo restando quanto disposto, rispettivamente dall'art. 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti) e dall'art. 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili).

2. La Giunta regionale provvede mediante propri uffici all'espletamento dei compiti di cui all'art. 1, comma 9, della legge 16 ottobre 1990, n. 295 (Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti) e all'art. 11, comma 4, della l. 537/1993.

Art. 2.

1. L'erogazione delle provvidenze di cui all'art. 1 è subordinata all'accertamento dello stato di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo da parte delle commissioni mediche collegiali di cui all'art. 4.

2. L'istanza di accertamento degli stati di cui al comma 1, nonché dell'handicap ai sensi dell'art. 4 della legge 104/1992, è presentata dagli interessati, su apposito modulo, al Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale, unità organizzativa responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59 (Norme in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di autocertificazione).

3. L'istanza, corredata di un certificato medico attestante la natura dell'infermità invalidante, nonché dei prescritti certificati anagrafici, è trasmessa senza indugio alla commissione competente di cui al comma 1 che delibera entro centoventi giorni dalla sua presentazione.

4. Il dirigente del Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali decide, con proprio provvedimento, circa la concessione delle provvidenze economiche entro novanta giorni dalla notifica del verbale di visita all'interessato, in base alle risultanze del medesimo.

5. Contro il provvedimento del dirigente è ammesso ricorso, per motivi di legittimità, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, al Presidente della Giunta regionale che decide entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.

Art. 3.

1. Le provvidenze economiche di cui all'art. 1 decorrono dal mese successivo alla data di presentazione delle domande di accertamento sanitario di cui all'art. 2.

2. L'Amministrazione regionale è tenuta a corrispondere sulle prestazioni dovute gli interessi legali, secondo le norme previste dal codice civile.

3. I beneficiari delle provvidenze economiche sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni, al Servizio di cui all'art. 2 ogni mutamento delle condizioni e dei requisiti di assistibilità previsti dalla legge per la concessione delle provvidenze stesse.

4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 2 e dall'art. 5, comma 4, le commissioni di cui all'art. 4 hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento delle provvidenze economiche.

5. Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento delle provvidenze si dà luogo alla immediata sospensione cautelativa delle stesse da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. Il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti.

Art. 4.

1. Il procedimento di accertamento sanitario degli stati di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo e handicap è svolto dalle commissioni mediche collegiali, istituite con decreto del Presidente della Giunta regionale, dislocate sul territorio regionale. Le sedi delle commissioni sono individuate dalla Giunta regionale sentita la consulta regionale di cui all'art. 9 della legge regionale 28 dicembre 1981, n. 85 (Norme per favorire l'inserimento nella vita sociale delle persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali). Le commissioni durano in carica per un triennio.

2. Le commissioni di cui al comma 1 attendono ai compiti previsti dall'art. 3 della legge 381/1970, dall'art. 10 della legge 27 maggio 1970, n. 382 (Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili), dall'art. 8 della legge 118/1971 e dall'art. 4 della legge 104/1992.

3. Le commissioni esaminano le istanze secondo il principio cronologico, a cui possono derogare solo in presenza di gravi e comprovati motivi di urgenza specificatamente evidenziati nel certificato medico di cui è corredata l'istanza. L'istante può farsi assistere, in sede di commissione, da un proprio medico di fiducia.

4. È data facoltà alla persona convocata per l'accertamento di motivare la propria impossibilità a rispondere e di indicare la data in cui può effettuarsi la visita domiciliare. Ove il soggetto non sia in grado di farlo personalmente, tale impossibilità può essere motivata anche da un familiare convivente.

5. Nel caso di decesso del richiedente il riconoscimento dello status di invalido civile, di cieco civile o di sordomuto, relativo anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le commissioni di cui al presente articolo possono, su formale istanza degli eredi, procedere all'accertamento sanitario esclusivamente in presenza di documentazione medica rilasciata da strutture pubbliche o convenzionate, in data antecedente al decesso, comprovante, in modo certo, l'esistenza delle infermità e tale da consentire la formulazione di una esatta diagnosi ed un compiuto e motivato giudizio medico-legale.

6. Le commissioni sono composte da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici, di cui uno scelto possibilmente tra gli specialisti in medicina del lavoro. I medici sono scelti tra i dipendenti o convenzionati dell'Unità sanitaria locale (USL) della Valle d'Aosta.

7. Le commissioni sono di volta in volta integrate con un medico in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC), dell'Unione italiana ciechi (UIC), dell'Ente nazionale sordomuti (ENS) e dell'Associazione nazionale famiglie di fanciulli ed adulti subnormali (ANFFAS), ogni qual volta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie. Per l'accertamento di cui all'art. 4 della legge 104/1992, le commissioni sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nella patologia relativa a ciascun caso da esaminare, dipendente dell'USL della Valle d'Aosta, designati dalla Giunta regionale.

8. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente che partecipa alle sedute in caso di assenza o impedimento del titolare.

9. La segreteria delle commissioni è affidata, di norma, ad un dipendente del Servizio di cui all'art. 2.

10. Entro trenta giorni dall'esaurimento della procedura dell'accertamento sanitario, il Servizio di cui all'art. 2 notifica all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il verbale di visita.

Art. 5.

1. Avverso i verbali di visita emessi dalle commissioni di cui all'art. 4 è ammesso il ricorso in opposizione alla stessa commissione da presentarsi entro trenta giorni dalla notifica del verbale medesimo.

2. La commissione adita si pronuncia entro novanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso; nel frattempo è sospeso il termine di cui all'art. 2, comma 4.

3. La richiesta di un nuovo accertamento sanitario per la medesima patologia è sempre ammessa dopo che siano sopraggiunti nuovi fattori determinanti un effettivo e persistente peggioramento dello stato di salute, comprovato con idonea certificazione medica avente data posteriore di almeno sei mesi dalla notifica del verbale di visita ovvero dell'esito del ricorso.

4. In caso di concessione di provvidenze economiche, ogni tre anni dovrà essere certificata dal medico curante l'infermità che ha dato luogo al riconoscimento dell'invalidità.

Art. 6.

1. Ai membri delle commissioni di cui all'art. 4 è corrisposto un gettone di presenza per ogni giornata di seduta, quantificato in lire sessantamila lorde, ed un compenso lordo di lire seimila per ogni soggetto visitato; al Presidente della commissione compete una maggiora-

zione del dieci per cento. I suddetti importi potranno essere adeguati annualmente, in misura non superiore all'indice ISTAT, con provvedimento della Giunta regionale.

2. Il gettone di presenza ed il compenso di cui al comma 1 non sono dovuti ai dipendenti di pubbliche amministrazioni che partecipino alle sedute delle commissioni durante l'orario di servizio e che non recuperino il tempo impiegato per l'attività commissariale.

Art. 7.

1. È istituito, con decreto del Presidente della Giunta, l'Osservatorio regionale sulle invalidità, costituito da:

a) il dirigente del Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale, o suo delegato, con funzioni di coordinatore;

b) il dirigente della Direzione generale del bilancio dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, o suo delegato;

c) tre esperti in materia, rispettivamente, di medicina legale, previdenza sociale, diritto del lavoro e della previdenza sociale.

2. L'Osservatorio dura in carica tre anni e attende ai seguenti compiti:

a) verifica del quadro quali-quantitativo del fenomeno dell'invalidità civile;

b) elaborazione di previsioni tendenziali;

c) controlli a campione di beneficiari di provvidenze tendenti ad evidenziare eventuali anomalie;

d) proposte di provvedimenti legislativi nel settore dell'invalidità civile.

Art. 8.

1. Gli articoli da 29 a 37 della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70 (Esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di medicina legale, di vigilanza sulle farmacie ed assistenza farmaceutica), sono abrogati.

2. La legge regionale 27 dicembre 1991, n. 86 (Compensi ai componenti le commissioni mediche, operanti nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, incaricate di effettuare gli accertamenti dell'invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo), è abrogata.

Art. 9.

1. L'onere per l'erogazione delle provvidenze di cui alla presente legge, valutato in annue lire 27 miliardi a decorrere dal 1995, grava sullo stanziamento iscritto al capitolo 60950 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1995 e pluriennale 1995/1997.

2. L'onere per l'applicazione dell'art. 6, valutato in lire 65 milioni per l'anno 1995 e lire 90 milioni per il 1996 e 1997 grava sul capitolo 60955 del bilancio della Regione per l'anno 1995 e pluriennale 1995/1997 il cui stanziamento di lire 15 milioni è integrato, per l'anno 1995, mediante utilizzo, per lire 50 milioni, della somma iscritta al capitolo 61180 e per gli anni 1996/1997 mediante utilizzo, per lire 75 milioni, della somma iscritta al medesimo capitolo.

3. A decorrere dal 1998, alla determinazione annua degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge si provvede con legge di bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

Art. 10.

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per il 1995 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

(Omissis)

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 7 luglio 1995.

VIÉRIN

95R1130

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1995, n. 5.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1995 (primo provvedimento).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 34 del 25 luglio 1995)

(Omissis).

95R1167

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1995, n. 6.

Norme relative alla pubblicazione del Bollettino ufficiale della Regione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 35 del 1^o agosto 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contenuti e procedure di pubblicazione

1. La Regione cura la pubblicazione, la stampa, la distribuzione e la spedizione del Bollettino ufficiale.

2. Il Bollettino ufficiale è pubblicato in cinque parti:

- a) parte prima: atti regionali, provinciali e comunali;
- b) parte seconda: atti statali e comunitari;
- c) parte terza: avvisi legali;
- d) parte quarta: concorsi ed esami;
- e) parte quinta: personale regionale e provinciale.

All'interno di ciascuna parte potrà venire stabilita con regolamento una ulteriore divisione di tutti gli atti da pubblicare.

Art. 2.

Parte prima: atti regionali, provinciali e comunali

1. Nella parte prima sono pubblicati:

- a) le leggi ed i regolamenti della Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con le relative note esplicative;
- b) i decreti del Presidente della Giunta regionale e dei Presidenti delle Giunte provinciali, i provvedimenti ed i comunicati degli organi legislativi degli enti stessi, i provvedimenti ed i comunicati degli organi amministrativi dei suddetti enti, quando tutti gli atti sopra indicati sono destinati alla generalità dei cittadini ovvero quando la pubblicazione è prevista da una norma di legge;
- c) i provvedimenti emessi dagli enti delegati dalla Regione o dalle Province autonome, quando sono destinati alla generalità dei cittadini ovvero quando la pubblicazione è prevista da una norma di legge;
- g) gli statuti ed i regolamenti dei comuni, dei consorzi di comuni, delle unioni di comuni e delle comunità montane e delle comunità di valle della regione;
- e) gli statuti ed i regolamenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, la cui pubblicazione sia stabilita con legge regionale;
- f) le richieste ed i risultati di referendum relativi a leggi regionali o provinciali;

g) i testi unici, i testi coordinati ed i testi aggiornati degli atti normativi della Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

h) le impugnazioni delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato da parte della Regione e delle Province autonome rispettivamente delle leggi regionali o provinciali da parte delle Province autonome o della Regione nonché i ricorsi per il regolamento di competenza tra Regione o Provincia autonoma e Stato rispettivamente tra Regione e Province autonome o tra le Province autonome.

Art. 3.

Parte seconda: atti statali e comunitari

1. Nella parte seconda sono pubblicati:

a) le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali;

b) le norme di attuazione dello Statuto, le leggi e i decreti dello Stato che attribuiscono o delegano alla Regione o alle Province autonome competenze legislative o amministrative o ai comuni della regione competenze amministrative e gli altri provvedimenti statali che riguardano la sfera di attribuzioni della Regione o delle Province autonome o dei comuni della regione o che rivestono per esse particolare interesse;

c) le sentenze attinenti a leggi o ad atti dello Stato, le ordinanze e i comunicati, la pubblicazione dei quali è disposta dal Presidente della Corte Costituzionale e che riguardano la sfera di attribuzioni della Regione o delle Province autonome o che rivestono per esse particolare interesse;

d) i regolamenti, le direttive e le raccomandazioni della Unione europea che riguardano la sfera di attribuzioni della Regione o delle Province autonome o dei comuni della regione o che rivestono per esse particolare interesse;

e) le sentenze, le ordinanze e i comunicati attinenti a leggi o ad atti regionali o provinciali, quando la pubblicazione è disposta dal Presidente della Corte Costituzionale;

f) le ordinanze ed i comunicati la cui pubblicazione è disposta dal Parlamento e le decisioni assunte dallo stesso in ordine ai contrasti di interesse riguardanti leggi regionali o provinciali.

2. Sono inoltre pubblicati gli atti e i provvedimenti di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione nei procedimenti giudiziari.

3. La parte seconda è divisa in due sezioni, una delle quali contenente gli atti legislativi, l'altra gli atti giurisdizionali.

Art. 4.

Parte terza: avvisi legali

1. Nella parte terza sono pubblicati gli annunci e gli avvisi della cui pubblicazione è fatta richiesta ai sensi della vigente disciplina statale in materia di annunci legali, nonché i provvedimenti della Regione, delle Province autonome e degli altri enti pubblici, non destinati alla generalità dei cittadini, quando la pubblicazione è richiesta in base ad una norma di legge o ad apposita deliberazione, ed inoltre i provvedimenti, gli avvisi e gli annunci la cui pubblicazione è richiesta dagli interessati.

2. La parte terza sostituisce, a tutti gli effetti, i fogli degli annunci legali delle Province, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1^o febbraio 1973, n. 49, ed è suddivisa in tre sezioni:

- a) avvisi a pagamento;
- b) avvisi a credito;
- c) avvisi gratuiti.

Art. 5.

Parte quarta: concorsi ed esami

1. Nella parte quarta sono pubblicati gli atti relativi a concorsi ed impieghi presso la Regione, le Province autonome o presso altri enti pubblici, la cui pubblicazione sia stabilita da leggi statali o regionali o provinciali o sia richiesta dagli organi degli enti interessati.

Art. 6.

Parte quinta: personale regionale e provinciale

1. Nella parte quinta sono pubblicati i bandi dei concorsi interni, i relativi avvisi ed i provvedimenti concernenti le graduatorie, gli atti di assunzione, i trasferimenti, gli incarichi, i comandi e le cessazioni dal servizio, relativi al personale dipendente dalla Regione e l'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta regionale, contenente la data, il numero e l'oggetto di ciascuna deliberazione, in materia (di stato giuridico e trattamento economico del personale regionale).

2. Gli atti indicati al comma 1, relativi alle Province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere pubblicati nella parte quinta su richiesta delle stesse.

3. Tale parte è suddivisa in sezioni in relazione all'ente di provenienza degli atti.

Art. 7.

Valore dei testi pubblicati nel Bollettino ufficiale e correzione di errori ed omissioni

1. La pubblicazione degli atti nelle parti prima, quarta e quinta del Bollettino ufficiale della Regione si presume conforme all'originale e costituisce il testo legale degli atti medesimi, fino a quando non se ne provi l'inesattezza, mediante esibizione di atto autentico rilasciato ai sensi dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

2. Gli errori e le omissioni di pubblicazione vengono rettificati d'ufficio o su segnalazione di soggetti pubblici o privati, previa verifica e riscontro con gli atti originali.

Art. 8.

Uso delle lingue tedesca e ladina

1. Nelle parti prima e seconda gli atti di cui agli articoli 2 e 6 vengono pubblicati congiuntamente nelle lingue italiana e tedesca, ad esclusione di quelli della Provincia autonoma di Trento, di quelli della Regione destinati ad avere efficacia nel solo territorio della provincia autonoma di Trento, nonché di quelli dello Stato e della Unione europea, concernenti la sola Provincia autonoma di Trento.

2. Al fine di favorire la migliore conoscenza, da parte dei cittadini di lingua tedesca, della legislazione dello Stato, vengono inoltre pubblicati nella parte seconda, congiuntamente nelle lingue italiana e tedesca, le leggi ed i decreti statali diversi da quelli indicati nell'articolo 3 qualora interessino la Regione o la Provincia autonoma di Bolzano, secondo i criteri stabiliti nel comma 3.

3. Si considerano di interesse regionale o provinciale, ai sensi del comma 2, le leggi ed i decreti dello Stato, i quali si riferiscano al territorio della provincia autonoma di Bolzano.

4. Al fine di favorire la migliore conoscenza, da parte dei cittadini di lingua ladina, della legislazione regionale e provinciale, vengono inoltre pubblicate le leggi ed i regolamenti della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in lingua ladina, qualora si riferiscano in particolare modo alla popolazione o alle località ladine.

5. Vengono inoltre pubblicati anche in lingua ladina gli atti emanati dalle amministrazioni ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 e del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, laddove la pubblicazione sia prescritta da una norma di legge o gli atti interessino la generalità dei cittadini.

6. Il testo in lingua ladina è predisposto a cura delle amministrazioni che richiedono la pubblicazione.

7. Per le pubblicazioni da farsi nelle parti prima e seconda ai sensi degli articoli 2 e 6, il testo in lingua tedesca è predisposto a cura degli uffici dell'ente di provenienza, o degli uffici regionali nei casi, previsti nei medesimi articoli 2 e 6, di atti provenienti dagli organi legislativi, amministrativi o giudiziari dello Stato e degli organi legislativi ed amministrativi della Unione europea.

8. Nella parte terza l'atto oggetto di avviso legale è pubblicato nella lingua italiana e tedesca quando il richiedente sia un ente pubblico avente sede nel territorio della provincia autonoma di Bolzano o quando la pubblicazione sia prevista obbligatoriamente dalla legge e l'avviso o l'atto riguardi il territorio della provincia predetta. Negli altri casi l'avviso o l'atto potrà essere pubblicato sia nella sola lingua italiana, sia nella sola lingua tedesca, sia in ambedue le lingue.

9. Nella parte quarta gli atti relativi a concorsi ad impieghi presso la Regione, la Provincia autonoma (di Bolzano o presso altri enti pubblici operanti nel territorio della provincia di Bolzano sono pubblicati congiuntamente nelle lingue italiana e tedesca).

10. Nella parte quinta gli atti relativi al personale regionale ed al personale della Provincia autonoma di Bolzano sono pubblicati congiuntamente nelle lingue italiana e tedesca.

11. Nella redazione degli atti di cui al commi precedenti si tiene conto della terminologia giuridica, amministrativa e tecnica determinata dalla commissione paritetica prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

Art. 9.

Periodicità di pubblicazione

1. Le prime tre parti del Bollettino ufficiale sono editate settimanalmente, a giorno fisso.

2. Le parti prima e seconda possono uscire in edizione straordinaria in un giorno diverso da quello fisso.

3. La parte quarta è edita ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e, comunque, almeno un volta ogni quindici giorni.

4. La parte quinta è edita mensilmente.

Art. 10.

Richieste di pubblicazione

1. Le richieste di pubblicazione sono presentate per iscritto, a cura degli enti, uffici delle persone interessate, all'Ufficio che cura la pubblicazione del Bollettino ufficiale della Regione.

2. Le pubblicazioni richieste dalla Regione sono gratuite. Le pubblicazioni richieste dalle Province autonome di Trento e di Bolzano sono gratuite, per quanto concerne le leggi ed i regolamenti provinciali o altri atti diretti alla generalità dei cittadini espressamente previsti da leggi delle Province stesse, ed a carico della Provincia, che ne abbia fatto richiesta, in tutti gli altri casi.

Sono ugualmente gratuite le pubblicazioni degli statuti e dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

3. La pubblicazione delle graduatorie previste da norme in materia di edilizia abitativa agevolata, nonché dei bandi di concorso indetti da amministrazioni comunali della regione è gratuita.

4. I testi da pubblicare a pagamento o a credito nella parte terza, ai sensi della vigente disciplina statale in materia di annunci legali, devono essere redatti in duplice copia, di cui una in carta legale oppure su carta libera uso bollo, se godono dell'esenzione dall'imposta uso bollo da provarsi a cura del richiedente o se l'imposta viene corrisposta in modo straordinario.

5. La pubblicazione degli avvisi legali, per i quali la vigente legislazione statale non prevede la pubblicazione gratuita o a credito, è subordinata al pagamento dell'importo dovuto in base a fattura emessa secondo tariffa e inviata al richiedente dall'ufficio di cui al comma 1.

Art. 11.

Pubblicazione di atti già di competenza di organi statali

1. La pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione degli atti amministrativi, già di competenza degli organi statali, sostituisce a tutti gli effetti la pubblicazione che di essi veniva fatta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nei Bollettini Ufficiali dei Ministeri.

Art. 12.

Diffusione del Bollettino ufficiale

1. La Giunta regionale determina i criteri per la diffusione gratuita del Bollettino ufficiale ad enti pubblici e ad enti e associazioni di natura culturale o aventi finalità sociali.

2. Copia di ciascun Bollettino ufficiale in cui sono pubblicate le leggi ed i regolamenti regionali e provinciali viene inviata ai Commissari del Governo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 57 dello Statuto speciale, e al Ministero di Grazia e Giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 59 dello Statuto medesimo.

Art. 13.**Regolamento**

1. Con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge saranno disciplinate le modalità per la pubblicazione, stampa, distribuzione e spedizione del Bollettino ufficiale, nonché le ipotesi di modifiche, rinvii e notazioni dei testi normativi regionali.

Art. 14.**Prezzi e tariffe**

1. La Giunta regionale fissa, entro il mese di novembre di ogni anno, in base ai presunti costi e ricavi della gestione, i prezzi di vendita, per l'anno successivo, dei fascicoli e degli abbonamenti, nonché le tariffe per le inserzioni e le altre pubblicazioni.

Art. 15.**Oneri di redazione e di pubblicazione**

1. Gli oneri per la redazione, la pubblicazione e la diffusione del Bollettino ufficiale fanno carico ad apposito capitolo di spesa del bilancio della Regione.

2. Le entrate derivanti dalla vendita dei fascicoli, dagli abbonamenti e dalle pubblicazioni pagamento sono introitate nell'apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 22 luglio 1995

GRANDI

Visto: Il Commissario del Governo per la Provincia di Trento: JUNI

95R1168

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1995, n. 7.**Variazione delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Plaus e di Naturno.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 37 del 16 agosto 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE**HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le circoscrizioni territoriali dei comuni di Plaus e di Naturno sono modificate secondo le risultanze di cui alla allegata cartografia, accertato che si tratta di territorio nel quale non si trovano insediamenti umani permanenti e si sono verificate le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 18 febbraio 1978, n. 5.

2. Con l'entrata in vigore della presente legge si procederà alla rideterminazione dei confini tra i due comuni di Plaus e di Naturno sulla base della allegata cartografia.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 6 agosto 1995

GRANDI

Visto: Il Commissario del Governo per la Provincia di Trento: SOTTILE

(Omissis)

95R1169

Provincia di Trento**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 maggio 1995, n. 7-21/Leg.**

Modifiche al Regolamento di esecuzione della L.P. n. 29 agosto 1988, n. 28 «Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente» approvato con D.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. e relative soglie limite di cui alla tabella allegata.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 31 del 4 luglio 1995)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 22 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 «Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente»;

Visto il Regolamento di esecuzione della citata legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, approvato con D.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg.;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 4362 di data 12 aprile 1995 recante ad oggetto «Regolamento di esecuzione della L.P. n. 29 agosto 1988, n. 28 «Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente» approvato con D.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. e relative soglie limite di cui alla tabella allegata approvazione modifiche»;

Decreta:

di emanare le modifiche al Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 «Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente» approvato con D.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. e relative soglie limite di cui alla tabella allegata, nel testo allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Trento, 10 maggio 1995

ANDREOTTI

Il Dirigente: VOLPI

Registrato alla Corte dei conti addì 8 giugno 1995
Registro n. 2, foglio n. 184 - DI DOMENICO

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA L.P. N. 29 AGOSTO 1988, N. 28 «DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE E ULTERIORI NORME DI TUTELA DELL'AMBIENTE» APPROVATO CON D.P.G.P. 22 NOVEMBRE 1989, N. 13-11/LEG. E RELATIVE SOGLIE LIMITE DI CUI ALLA TABELLA ALLEGATA.

Art. 1.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 del D.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg., è inserito il seguente comma 4-bis:

«4-bis. Relativamente alle opere pubbliche e private che ricadono nella disciplina provinciale in materia di lavori pubblici di interesse provinciale, le definizioni di progetto esecutivo e di progetto di massima di cui ai commi 3 e 4 sono sostituite rispettivamente dalle definizioni di progetto definitivo e di progetto preliminare di cui all'articolo 7, comma 1, del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., recante «Regolamento di attuazione della Legge Provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente «Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti», come modificata dalla Legge Provinciale 12 settembre 1994, n. 6 recante «Disposizioni modificative della normativa vigente in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e in materia di edilizia abitativa».

Art. 2.

1. Il comma 4 dell'articolo 2 del D.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg., è sostituito dal seguente:

«4. Qualora — per effetto di provvedimenti permissivi o concessori successivi ovvero in relazione a varianti in corso d'opera o perizie suppletive — vengano approvate modifiche ad un progetto in precedenza ammesso con valutazione positiva di impatto ambientale, che si configurano come ampliamento, modificazione o trasformazione superiore alle soglie-limite ai sensi del comma 3, il progetto e le nuove soluzioni progettuali soggiacciono a nuova procedura di v.i.a.».

2. Il comma 6 dell'articolo 2 del D.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg., è soppresso.

Art. 3.

L'articolo 4 del D.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg., è sostituito dal seguente:

«Art. 4 - Valutazione d'impatto ambientale di competenza statale

1. Resta ferma l'applicazione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale di competenza statale per i progetti relativi alle categorie di opere che le norme vigenti demandano alla competenza dello Stato, anche se previsti dalla legge provinciale o dalla tabella allegata al presente regolamento.

2. La procedura di v.i.a. disciplinata dalla legge provinciale non si applica ai progetti di cui al comma 1. Al fine della formazione dell'intesa di cui alla sentenza della Corte Costituzionale 28 maggio 1987, n. 210 sui progetti di opere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale di competenza statale, la Giunta provinciale si pronuncia, sentito il comitato, entro i termini stabiliti dalla normativa statale. A tal fine i progetti per le categorie di opere di competenza statale, nonché i relativi studi di impatto ambientale sono depositati presso il s.p.a..

3. Fatta salva la disciplina statale relativa al coordinamento ed alla semplificazione dei procedimenti applicabile in Provincia di Trento, di norma la Giunta provinciale recepisce nell'intesa prevista dal comma 2 gli atti di assenso o di intesa nonché i provvedimenti permissivi, i pareri, i nulla-osta e le concessioni di competenza provinciale, cui è subordinata la realizzazione degli interventi, purché lo consentano i termini previsti per i singoli procedimenti. Restano ferme in tali casi le competenze e le procedure previste dalle leggi vigenti.

4. Il coordinamento istruttorio della procedura di cui al comma 3 è svolto dal s.p.a..

Art. 4.

1. L'alinea 1 del comma 1 dell'articolo 5 del D.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg., è sostituito dal seguente:

«Chiunque intenda realizzare un progetto sottoposto a v.i.a. deve presentare apposita domanda di compatibilità ambientale alla Giunta provinciale, depositandola presso il s.p.a., corredata dalla seguente documentazione:».

Art. 5.

1. Al comma 3 dell'articolo 6 del D.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg., le parole «degli articoli 3 e 8» sono sostituite dalle parole «dall'articolo 3».

2. Al comma 4 dell'articolo 6 del D.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg., sono sopresse le seguenti parole: «semplificata o».

3. Dopo il comma 7 dell'articolo 6 del D.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg., è inserito il seguente comma:

«7-bis. Lo studio di impatto ambientale relativo ai progetti sottoposti a procedura semplificata tratta in modo essenziale gli elementi elencati all'articolo 8 della legge provinciale, analizzando in particolare le componenti ambientali soggette a impatto significativo. Si applicano inoltre le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 6 e 8 del presente articolo».

Art. 6.

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 del D.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg., è sostituita dalla seguente:

«b) verifica le relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera b), della legge provinciale. La predetta verifica istruttoria e la valutazione di compatibilità ambientale di cui all'articolo 11 non hanno ad oggetto né sostituiscono i provvedimenti di cui ai capi II e III del titolo VII della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e successive modifiche;».

2. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 9 del D.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg., è sostituita dalla seguente:

«d) verificare che i dati del progetto, per quanto concerne i reflui, i rifiuti e le emissioni aeriformi e sonore, corrispondano alle prescrizioni dettate dalla normativa di settore;».

3. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 9 del D.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg., è sostituita dalla seguente:

«d) nella richiesta in unica soluzione al proponente, di atti e informazioni integrativi relativi al progetto, allo studio di impatto e alle eventuali alternative, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge provinciale;».

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 del D.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg., viene inserito il seguente comma:

«3-bis. Fermo quanto disposto dall'articolo 5, comma 8, della legge provinciale, ai fini della sospensione dei termini del procedimento si applica la disciplina stabilita dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e successive modifiche. Qualora il procedimento sia sospeso per un periodo superiore ai 180 giorni per cause imputabili al proponente, il s.p.a. determina un congruo termine entro il quale l'interessato deve provvedere ad integrare gli atti o le informazioni richiesti ovvero a richiedere la prosecuzione del procedimento. Decorso tale termine la domanda è archiviata d'ufficio».

Art. 7.

1. All'articolo 10 del D.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg., viene aggiunto il seguente comma:

«6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in riferimento alla documentazione integrativa eventualmente depositata dal proponente su propria iniziativa o a seguito di richiesta del s.p.a.. In tal caso i servizi provinciali provvedono a trasmettere il rispettivo parere entro trenta giorni dalla relativa richiesta».

Art. 8.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 del D.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg., viene inserito il seguente comma 3-bis:

«3-bis. Il giudizio di compatibilità ambientale può essere formulato in senso positivo anche nel caso che l'opera progettata contrasti con gli strumenti di pianificazione territoriale, quando si tratti di opere pubbliche o di interesse pubblico cui sia applicabile la disciplina della deroga prevista dal capo V del titolo VIII della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e successive modificazioni. In tal caso l'efficacia della valutazione di impatto ambientale è subordinata all'esito positivo del procedimento di deroga. Resta inoltre fermo quanto stabilito dall'articolo 30 delle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26, in ordine alla realizzazione di opere di infrastrutturazione del territorio».

Art. 9.

1. Il comma 2 dell'articolo 12 del D.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 22, è sostituito dal seguente:

«2. All'accertamento delle infrazioni di cui all'articolo 11, comma 2, della legge provinciale provvedono le categorie di personale previste dalla legislazione vigente nelle materie concernenti l'uso del territorio e la tutela dell'ambiente ivi comprese le materie di cui all'articolo 10, comma 1, della legge provinciale, anche su richiesta del s.p.a. Copia dei relativi verbali di accertamento dell'infrazione viene altresì inoltrata per conoscenza al s.p.a.».

Art. 10.

1. Il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 14 del D.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg., è sostituito dal seguente: «Il rilascio di copie è subordinato al rimborso del costo di riproduzione determinato secondo la disciplina provinciale di riferimento».

2. Al comma 4 dell'articolo 14 del D.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg., sono soppresse le seguenti parole: «ai sensi dell'articolo 24 della legge provinciale 25 novembre 1988, n. 45».

Art. 11.

1. L'articolo 16 del D.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg., è soppresso.

Art. 12.

1. Ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge provinciale, la tabella allegata al D.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg., è modificata secondo le indicazioni contenute nella tabella allegata al presente regolamento (allegato A).

2. I progetti depositati presso il Servizio Protezione ambiente alla data di entrata in vigore del presente regolamento che non superano le soglielimiti o i criteri per l'applicazione della procedura di V.I.A. stabiliti dalla tabella allegata al presente regolamento sono esclusi dall'ulteriore corso del procedimento di V.I.A. e sono restituiti al proponente.

Art. 13.

1. Al fine di assicurare un'agevole ricognizione delle norme regolamentari di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e successive modificazioni, il Servizio Protezione ambiente cura l'elaborazione di un testo coordinato delle disposizioni contenute nel D.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg., come modificate dal presente regolamento.

(Omissis).

95R1127

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 giugno 1995, n. 8-22/Leg.

L.P. 21 aprile 1987, n. 7 - «Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci» - Integrazione del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. n. 11-51/Legisl. datato 22 settembre 1987, per la parte riguardante l'applicazione dell'articolo 27.2 della L.P. 7/87 recante disposizioni per la gestione dell'impianto e per la nomina, le mansioni, gli obblighi ed i requisiti dei tecnici responsabili e del personale addetto all'esercizio.

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 38 del 22 agosto 1995)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la L.P. 21 aprile 1987, n. 7;

Visto il D.P.G.P. n. 11-51/Legisl. dd. 22 settembre 1987;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 5589 datata 12 maggio 1995, non soggetta a registrazione della Corte dei Conti;

Decreta:

1. Di integrare il Regolamento di esecuzione della L.P. 21 aprile 1987, n. 7, approvato con D.P.G.P. n. 11-51/Legisl. dd. 22 settembre 1987, per la parte riguardante le disposizioni per la gestione dell'impianto e per la nomina, le mansioni e gli obblighi, i requisiti dei tecnici responsabili e del personale addetto all'esercizio, secondo il testo allegato che forma parte integrante del presente decreto e che costituirà l'allegato D) del Regolamento medesimo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte di Conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1995
Registro n. 2, foglio n. 33 - Visca

ALLEGATO D

del D.P.G.P. 22 settembre 1987 n. 11 - 51 leg.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 27.2 DELLA L.P. 2 APRILE 1987, N. 7, CONCERNENTE LA «DISCIPLINA DELLE LINEE FUNIVIARIE IN SERVIZIO PUBBLICO E DELLE PISTE DA SCI»: DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO E PER LA NOMINA, LE MANSIONI E OBBLIGHI, I REQUISITI DEI TECNICI RESPONSABILI E DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ESERCIZIO.

Art. 1.

Denominazioni

1. La legge provinciale 21 aprile 1987 n. 7, concernente la disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci è indicata nel presente regolamento con la sigla L.P.; il Servizio Impianti a Fune è indicato con la sigla S.I.F.

Art. 2.

Tecnico responsabile, nomina, sostituzione, rinuncia

1. Il tecnico responsabile da proporre agli impianti a fune ai sensi dell'art. 27, secondo comma della L.P. deve essere provvisto di laurea in ingegneria e di abilitazione ad esercitare la professione nel territorio della Repubblica; il tecnico responsabile per gli impianti della categoria S di cui all'art. 9, può essere provvisto di diploma di perito industriale, meccanico o elettrotecnico o elettronico. Il tecnico responsabile deve comunque essere iscritto nel relativo albo professionale.

2. Il tecnico responsabile deve risultare iscritto in apposito registro tenuto a cura del S.I.F.; l'iscrizione avviene su domanda dell'interessato da formulare in carta semplice ed è subordinata:

a) alla certificazione che l'interessato è iscritto al rispettivo ordine professionale;

b) alla certificazione che l'interessato:

non ha riportato, con sentenza passata in giudicato, condanne che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte, ovvero l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, per il periodo di durata della pena accessoria, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale;

non ha in corso procedimenti penali nei quali sia stata già pronunciata una sentenza di condanna ad una pena che comporti l'interdizione da una professione o da un'arte, ovvero l'interdizione ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa;

c) all'accertamento della sua competenza specifica nel settore funiviario, sulla base di curriculum corredato da relative attestazioni dell'attività tecnico-professionale svolta precedentemente, integrato eventualmente da esame-colloquio da sostenere avanti una commissione composta da due ingegneri del S.I.F.; dell'esame-colloquio viene redatto processo verbale. L'iscrizione dell'interessato in possesso del certificato di idoneità rilasciato dal Ministero dei trasporti ai sensi del D.M. n. 1533 del 5 giugno 1985, ovvero iscritto nell'apposito registro dell'ufficio Trasporti funiviari della Provincia Autonoma di Bolzano, è effettuata su istanza accompagnata da copia della relativa attestazione.

3. Il tecnico responsabile è nominato dal concessionario; in calce al foglio di nomina lo stesso dichiara la propria accettazione dell'incarico. La nomina ha efficacia con il benessere espresso dal S.I.F.. La rinuncia all'incarico da parte del tecnico responsabile, ovvero la sostituzione su iniziativa del concessionario, è comunicata al S.I.F., oltre che all'interessato, almeno 2 mesi prima della cessazione dall'incarico. La sostituzione del tecnico responsabile può avvenire, previo benessere del S.I.F., derogando da questi termini, nel caso di comprovata necessità e di accordo fra le parti interessate, ovvero nel caso di gravi inadempimenti, da parte del concessionario o del tecnico responsabile, agli obblighi fissati dal presente Regolamento, denunciate al S.I.F. da una delle parti.

4. Il S.I.F. può revocare il benessere di cui al precedente comma e richiedere con provvedimento motivato la sostituzione del tecnico responsabile, ove questo abbia dimostrato comprovata imperizia o negligenza nell'espletamento dei propri compiti; nello stesso provvedimento è fissato il termine di tempo entro il quale deve aver luogo la sostituzione.

5. Salvo motivi di forza maggiore, nel caso di sostituzione, l'atto di subentro è formalizzato mediante apposito verbale di consegna, sottoscritto da entrambi gli interessati e dal concessionario, nel quale il tecnico responsabile cessante può inserire informazioni sul decorso periodo di servizio dell'impianto, nonché avvertenze utili al subentrante in materia di sicurezza del servizio medesimo; copia del suddetto verbale è custodito dall'azienda ed inviato al Servizio Impianti a Fune.

6. Il tecnico responsabile può essere preposto a più impianti, con le limitazioni quantitative qui stabilite al fine di assicurare lo svolgimento delle mansioni con la tempestività e la completezza necessarie a garantire, con la sua opera, la sicurezza e regolarità del servizio: la nomina per ciascun impianto comporta, il punteggio sottoindicato, con l'avvertenza che nel caso di preposizione a più impianti che facciano parte di un sistema come definito dall'art. 11, secondo comma, del D.P.G.P. 22 settembre 1987, n. 16, il punteggio da assegnare agli impianti è ridotto del 50%:

impianti di categoria B e C: funivie bifuni e monofuni a collegamento temporaneo dei veicoli alla fune di trazione ed impianti assimilabili punti 4;

impianti di categoria M: funivie monofuni a collegamento permanente dei veicoli alla fune di trazione ed impianti assimilabili punti 2;

categoria 5: sciovie, slittinovie ed impianti assimilabili punti 1.

Il punteggio massimo cumulabile dal tecnico responsabile è di 50 punti; qualora il tecnico responsabile sia dipendente a tempo pieno da ditta concessionaria, il massimo punteggio ammissibile è aumentato a 75 punti; qualora sia invece un dipendente di ente o ditta non concessionaria, il massimo punteggio ammissibile è ridotto a 25 punti.

Il S.I.F., ha facoltà di acquisire d'ufficio i dati utili per la verifica del punteggio presso gli enti diversi che rilascino analogo benessere alla preposizione di impianti funiviari; inoltre ha facoltà di valutare caso per caso, e comunque per argomento e giustificate situazioni locali, di valutare le eventuali concessioni di deroghe alle limitazioni di cui sopra.

Art. 3.

Personale addetto all'esercizio di impianti a fune, generalità e quantità

1. Il personale addetto alla conduzione degli impianti a fune deve garantire lo svolgimento sicuro e regolare dell'esercizio. Detto personale deve comprendere:

il capo servizio;

il macchinista;

l'agente della stazione rinvio e di quella eventuale di transito;

un congruo numero di agenti in relazione alle caratteristiche dell'impianto.

Per gli impianti particolarmente complessi il S.I.F. può richiedere che le mansioni di agente siano svolte da personale in possesso di qualifica di macchinista.

2. Nel Regolamento di Esercizio di ciascun impianto di cui all'art. 5, primo comma, è definita la consistenza normale del personale che deve essere presente sull'impianto per garantire un sicuro servizio. Al fine di assicurare la regolarità dell'esercizio, oltre al numero di persone di cui sopra, deve essere previsto personale sostituto, per tener conto delle assenze per riposo periodico, congedo o per malattia; possono essere previste variazioni rispetto alle condizioni normali di servizio dovute ad eventuali occasioni di servizio ridotto o speciale.

3. Tutto il personale addetto alle mansioni di sicurezza e di regolarità del servizio deve essere in possesso delle qualifiche di cui all'art. 9 e deve avere con l'azienda un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo parziale, e ciò oltre ai fini delle responsabilità civili di cui all'art. 23, sesto comma, della L.P., anche ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie.

4. Il capo servizio può svolgere le mansioni proprie per più impianti a condizione che essi appartengano allo stesso concessionario, che facciano parte di un sistema come definito dall'art. 11, secondo comma, del D.P.G.P. 22 settembre 1987, n. 16, e che gli impianti medesimi siano collegati reciprocamente mediante mezzi permanenti di telecomunicazione; per impianti che facciano parte di sistema ma che appartengano a più di un concessionario la nomina, motivata, è soggetta a benessere preventivo del S.I.F. e deve essere sottoscritta congiuntamente dai rispettivi concessionari e tecnici responsabili; in tal caso il capo servizio e/o il sostituto deve avere in essere con i concessionari un rapporto di lavoro, anche a tempo parziale, come disposto al precedente terzo comma.

5. Il capo servizio non può cumulare più mansioni, ad eccezione del caso di incarico per un impianto singolo; comunque il S.I.F., per giustificati motivi di sicurezza e regolarità ed in relazione al tipo di impianto, può respingere la nomina negando la possibilità di cumulo.

6. Il personale svolge le proprie mansioni con la necessaria diligenza e osservando le prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni in vigore, nonché adottando le misure e le cautele atte ad evitare sinistri suggerite dalla competenza acquisita con la qualifica ricoperta e la pratica svolta. Quando tuttavia si verifichi un incidente, il personale è tenuto a prestare tutti i possibili soccorsi ed a mettere in opera ogni mezzo opportuno per alleviare e limitare le conseguenze dei danni occorsi e per impedirne altri. Si adopera con perizia e diligenza anche nei casi di circostanze eccezionali non espressamente previsti dalle norme, ai fini della sicurezza e della regolarità dell'esercizio. Nei rapporti con il pubblico e durante le operazioni di sorveglianza e regolazione del movimento, il personale è tenuto ad usare la massima correttezza.

7. Il personale è tenuto ad osservare le norme sulla salute e sulla sicurezza del lavoro ottemperando alle disposizioni e istruzioni ricevute, in particolare circa l'impiego dei dispositivi e dei mezzi di protezione.

8. L'accertamento e le verbalizzazioni delle infrazioni alle disposizioni concernenti il comportamento del pubblico utente gli impianti a fune, oltre che al personale del S.I.F. di cui agli artt. 28 e 54 della L.P., può spettare anche ad uno o più persone scelte tra gli addetti all'esercizio ed appositamente incaricate a tal fine dal concessionario;

a tale personale è riconosciuta la qualifica di incaricato di pubblico servizio con decreto del Presidente della Giunta Provinciale; le medesime persone devono essere in possesso di certificato di abilitazione di cui al successivo art. 9 e sono iscritte in apposito registro tenuto dal S.I.F. L'iscrizione è valida fino al permanere del rapporto di lavoro con il concessionario che ha conferito l'incarico, salvo revoca.

Art. 4.

Obblighi del concessionario

1. Le aziende esercenti linee funiviarie in servizio pubblico devono essere provviste dei mezzi e strumenti necessari per assicurare l'effettuazione regolare e sicura dell'esercizio nei periodi e secondo gli orari approvati e per eseguire l'ordinaria e straordinaria manutenzione dell'impianto e delle sue apparecchiature. A tal fine il concessionario è quindi tenuto a:

a) provvedere alla nomina del tecnico responsabile ovvero alla sua sostituzione secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento;

b) presentare al S.I.F. per l'approvazione, il Regolamento di Esercizio di cui all'art. 5, primo comma, sottoscritto per accettazione;

c) provvedere, con il consenso del tecnico responsabile, all'assegnazione degli incarichi al personale, che sia abilitato o ritenuto idoneo ai sensi del successivo art. 9 e nel numero necessario per garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio secondo quanto stabilito nel precedente art. 3;

d) trasmettere ai S.I.F. annualmente per ciascun impianto in servizio continuativo e prima della riapertura per ciascun impianto di servizio stagionale, l'organico complessivo del personale addetto comprendente l'elenco nominativo, le qualifiche e gli estremi dell'abilitazione di ciascun addetto, firmato dal concessionario, dal tecnico responsabile e dal capo servizio: ogni variazione che si rendesse necessaria durante il periodo di esercizio deve essere comunicata, con le medesime modalità ed entro il termine di dieci giorni dalla variazione medesima;

e) assumere, per quanto di competenza i provvedimenti necessari all'istituzione ed al costante aggiornamento del personale addetto all'impianto;

f) dare seguito alle disposizioni riguardanti il personale contenute in norma di legge e nel regolamento di esercizio, nonché a quelle impartite dal S.I.F. o dal tecnico responsabile;

g) applicare gli eventuali provvedimenti di esonero dalle mansioni proposti dal tecnico responsabile nei confronti del personale, e di cui all'art. 5, primo comma, lettera e);

h) fornire, su indicazione o richiesta del tecnico responsabile o del capo servizio, tutte le attrezzature, i materiali di consumo, di scorta e di ricambio per le operazioni di manutenzione ordinaria e, in generale, tutti i mezzi necessari per garantire la sicurezza e la regolarità del servizio, assicurando altresì la disponibilità di idonei locali sia per la conservazione di materiali ed attrezzature sia per l'esecuzione delle operazioni occorrenti;

i) predisporre, d'intesa con il tecnico responsabile, i mezzi necessari al soccorso dei viaggiatori in linea e provvedere, ove necessario, a stipulare apposite convenzioni con enti ed organismi locali in grado di fornire durevolmente ed impegnativamente mezzi e personale idoneo;

l) dare corso agli interventi di manutenzione straordinaria, di rifacimento, di adeguamento tecnico, obbligatori in forza di legge o regolamento, ovvero ritenuti necessari ai fini della prosecuzione dell'esercizio in condizioni di sicurezza, dal tecnico responsabile o dal capo servizio o richiesti dal S.I.F.;

m) conservare tutti gli atti e documenti relativi alla concessione e all'impianto;

n) dare immediata comunicazione, anche telegrafica, al tecnico responsabile ed al S.I.F. delle sospensioni temporanee dell'esercizio dovute a cause di forza maggiore nonché di ogni incidente o grave disservizio relativo alla sicurezza e/o alla regolarità; la comunicazione al S.I.F. deve essere effettuata entro il terzo giorno dall'accadimento;

o) comunicare al S.I.F. entro dieci giorni successivi le date di inizio e fine dell'esercizio stagionale;

p) fornire al S.I.F. i dati e le notizie richieste in merito all'esercizio svolto.

2) L'esercente, quale datore di lavoro, è tenuto ad ottemperare alle vigenti leggi in materia di tutela della salute e di sicurezza dei lavoratori, ad adottare i provvedimenti di competenza e a predisporre i mezzi per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Art. 5.

Mansioni e obblighi del tecnico responsabile

1. Il tecnico responsabile rappresenta il concessionario ai fini della vigilanza tecnica sull'impianto e pertanto risponde dell'efficienza del servizio nei riguardi della sicurezza e delle conseguenti condizioni di regolarità; in particolare è tenuto a:

a) redigere per i nuovi impianti il Regolamento di Esercizio, sulla base dello schema-tipo predisposto dal S.I.F., tenendo conto delle esigenze del servizio svolto, del tipo di impianto, delle operazioni fissate dal progettista, al costruttore e dal Direttore dei lavori nonché tenuto conto delle eventuali articolari cautele e modalità di esercizio prescritte dalla Commissione incaricata del collaudo funzionale dell'impianto; per gli impianti già in esercizio, formulare le proposte di modifica del regolamento di esercizio per adeguarlo ad eventuali nuove esigenze del servizio;

b) accertare il possesso delle abilitazioni richieste per il personale proposto dal concessionario ed a verificare le conoscenze necessarie per svolgere le proprie mansioni sullo specifico impianto; ne autorizza l'impiego sottoscrivendo l'elenco nominativo del personale addetto di cui al precedente art. 4, primo comma, lettera d); può inoltre, ai fini della continuità del servizio e sentito il concessionario, nel caso di breve assenza dovuta a cause di forza maggiore sia del capo servizio che del sostituto, attribuire le medesime mansioni al macchinista che abbia dimostrato comprovata esperienza e conoscenza di tutti gli impianti funiviari ai quali sarà temporaneamente preposto; male temporanea preposizione deve risultare agli atti dell'azienda esercente tramite motivata disposizione e registrata sul «Libro Giornale»;

c) dare l'assenso all'impiego di personale non abilitato che svolge il tirocinio sull'impianto, subordinandolo comunque alla continua assistenza di personale abilitato e sotto la responsabilità del capo servizio;

d) assistere il capo servizio nell'addestramento e nell'aggiornamento professionale del personale subordinato al medesimo;

e) trasmettere al concessionario ed al capo servizio le eventuali osservazioni sul personale in servizio, nonché esonerare dal servizio, mediante apposito ordine scritto trasmesso al concessionario, il personale che egli giudichi non idoneo allo svolgimento delle mansioni affidategli, per scarsa attitudine o per gravi mancanze in relazione alla sicurezza;

f) programmare, predisponendo le modalità attuative sulla base delle norme in vigore e delle apposite istruzioni fornite dai costruttori, i controlli e gli interventi periodici di manutenzione necessari per garantire la sicurezza dell'esercizio;

g) fornire al capo servizio le istruzioni per curare l'efficienza delle attrezzature in dotazione e per controllare il loro corretto uso da parte del personale; accertarsi dell'ottemperanza a quanto prescritto in occasione delle sue visite periodiche;

h) effettuare, con l'intervento del capo servizio, le prescritte verifiche e prove annuali, quelle di riapertura stagionale nonché quelle straordinarie, per accertare lo stato di conservazione, di efficienza e di sicurezza di tutte le varie parti dell'impianto, sulla base di quanto stabilito dalle prescrizioni tecniche speciali emanate per ogni tipo di impianto e richiamate dall'art. 30 della L.P., nel corso di queste operazioni verificherà il necessario livello di addestramento del personale, anche con l'effettuazione di periodica di manovre di soccorso simulato; la data delle visite straordinarie e di quelle da effettuare ai fini del punto successivo alla lettera m), deve essere comunicato con congruo anticipo al S.I.F. per consentire un'eventuale partecipazione a fini ispettivi dei funzionari dello stesso;

i) effettuare a proprio giudizio o su richiesta del concessionario o del capo servizio, ispezioni sull'impianto durante il servizio, al fine di accertarne la sicurezza e la regolarità di funzionamento; nel periodo di esercizio dette ispezioni devono avvenire con frequenza almeno mensile: nel corso di esse deve essere verificata in particolare la corretta e regolare compilazione del «Libro giornale», apponendo la propria firma negli spazi predisposti;

l) registrare sul «Libro giornale» depositato presso l'impianto, trasmettendone tempestivamente copia al S.I.F., i risultati delle verifiche e prove annuali di cui al precedente punto lettera h); prescrivendo in particolare al concessionario ed al capo servizio i lavori da effettuare e le disposizioni da seguire al fine di garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio; accertare infine l'ottemperanza a quanto prescritto;

m) sovrintendere, dandone atto negli appositi verbali, alle operazioni per la formazione di impalmature o per la confezione di teste fuse per le funi dell'impianto;

n) sovrintendere, quando necessario ai sensi delle vigenti norme, a tutti i controlli non distruttivi sulle funi e su particolari organi e strutture dell'impianto, traendone le necessarie conclusioni circa la possibilità di mantenere in servizio detti elementi;

o) mettersi ad immediata disposizione del concessionario al ricevimento della comunicazione di cui all'art. 4, primo comma, lettera n) riguardante incidenti o gravi disservizi relativi alla sicurezza e regolarità dell'impianto, sui quali effettuerà una propria inchiesta; redigerà quindi un apposito dettagliato rapporto da trasmettere al S.I.F. entro dieci giorni dall'accadimento, contenente l'indicazione di eventuali provvedimenti adottati o proposti;

p) comunicare tempestivamente al S.I.F. tutte le anomalie od irregolarità nel funzionamento dell'impianto, anche se non sono derivati incidenti, che possano a suo giudizio costituire indizio di inconveniente suscettibile di determinare eventi pericolosi per i viaggiatori, il personale o l'impianto stesso.

2. Le disposizioni emanate dal tecnico responsabile ai sensi di questo regolamento o di altre norme o regolamenti vigenti e riguardanti la sicurezza e la regolarità e non già comprese nel Regolamento di Esercizio, devono essere contenute in ordini di servizio, datati e numerati progressivamente, da depositare in copia presso l'impianto, unitamente al Regolamento di Esercizio ed al «Libro giornale»; per le disposizioni che costituiscano modifica o significativa integrazione del Regolamento di Esercizio è seguita la procedura di cui al presente articolo, primo comma, lettera a).

3. Il tecnico responsabile, quale dirigente in base alla specifica normativa che regola la materia, assume i provvedimenti e le disposizioni di competenza nei riguardi della salute e della sicurezza dei lavoratori e fornisce al capo servizio tutte le istruzioni necessarie per l'attuazione di tali provvedimenti e disposizioni, per il controllo e l'efficacia delle relative attrezzature nonché per il loro corretto uso da parte del personale.

Art. 6.

Mansioni ed obblighi del capo servizio

1. Il capo servizio, per tutto quanto concerne lo svolgimento delle proprie mansioni relative sia all'esercizio che alla manutenzione, e riguardante la sicurezza e la regolarità, opera osservando le disposizioni contenute nel Regolamento di Esercizio e secondo le direttive e le istruzioni impartite dal tecnico responsabile.

2. Il capo servizio deve essere un tecnico buon conoscitore dell'impianto e in grado di eseguire o far eseguire le disposizioni impartite dal tecnico responsabile; egli esercita il controllo dell'impianto anche vigilando sul personale a lui sottoposto, ed interviene di propria iniziativa nel caso di situazioni particolari, integrando le disposizioni ricevute con l'adozione degli opportuni provvedimenti atti a garantire o ripristinare la sicurezza e la regolarità dell'esercizio.

In particolare il capo servizio è tenuto a:

a) risiedere durante il servizio in prossimità dell'impianto ed essere comunque in ogni momento prontamente reperibile anche a mezzo di collegamento telefonico o radiotelefonico;

b) stabilire i compiti del personale addetto al servizio, controllarne l'attività, l'efficienza, il rispetto dei turni, la presenza sul lavoro e curandone il costante addestramento professionale; per comprovati motivi può proporre al tecnico responsabile l'esonero dalle mansioni di personale non ritenuto idoneo;

c) controllare il corretto comportamento del personale verso il pubblico;

d) vigilare sul comportamento del personale che svolge il proprio apprendistato sull'impianto;

e) vigilare sull'osservanza dell'orario di servizio approvato; curare la regolare compilazione del «Libro giornale» per la parte di sua competenza; verificarne la corretta e scrupolosa compilazione di competenza del personale a lui sottoposto;

g) controllare l'effettuazione delle prove e verifiche eseguite dal macchinista e dagli agenti;

g) provvedere, nell'ambito delle proprie competenze, alla verifica dello stato delle funi, alla manutenzione ordinaria dell'impianto ed all'effettuazione delle verifiche e prove periodiche che gli competono in base al Regolamento di Esercizio, registrandone i risultati nel «Libro giornale»;

i) curare l'efficienza e la disponibilità delle attrezzature per effettuare il soccorso in linea e verificare il necessario livello di addestramento del personale addetto a tale operazione, anche con l'effettuazione di manovre periodiche di soccorso simulata;

l) curare la conservazione dei materiali di usa, di scorta, di ricambio e dei mezzi di protezione antinfortunistica, nonché comunicare al concessionario l'elenco dei materiali di consumo e di ricambio necessari per l'esercizio e la manutenzione;

m) segnalare tempestivamente al tecnico responsabile ed al concessionario eventuali guasti, difetti e anomalie dell'impianto, allo scopo di ottenere le relative disposizioni;

n) dare immediata notizia al concessionario ed al tecnico responsabile nel caso si verificano incidenti durante il servizio e fornire gli elementi necessari per le comunicazioni che il concessionario ed il tecnico responsabile devono inviare al S.I.F. secondo le loro competenze;

o) assumere tutte le iniziative atte a garantire la sicurezza dell'esercizio in caso di condizioni atmosferiche avverse ad eventi particolari; nel caso di eventi o di anomalie che compromettono la sicurezza del trasporto, sospendere il servizio, dandone immediata notizia al concessionario ed annotare sul «Libro giornale» l'evento e se possibile la causa accertata.

3. Il capo servizio, quale preposto in base alla specifica normativa che regola la materia, attua, per quanto di competenza, le misure di sicurezza previste dalle norme per la prevenzione infortuni secondo le istruzioni del tecnico responsabile, ivi comprese quelle eventualmente riportate esplicitamente nel Regolamento di Esercizio, del singolo impianto esigendo dal personale l'osservanza delle norme di sicurezza l'impiego dei mezzi di protezione antinfortunistica.

Art. 7.

Mansioni ed obblighi del macchinista

1. Il macchinista provvede alla manovra ed alla sorveglianza dell'impianto, delle apparecchiature di sicurezza e di telecomunicazione, comprese quelle di linea e della stazione di rinvio, coordinando l'attività degli agenti; in particolare ha l'obbligo di:

a) eseguire, con l'aiuto degli agenti, le prescritte verifiche e prove periodiche che gli competono secondo il Regolamento di Esercizio registrandone i risultati nel «Libro giornale»;

b) restare entro breve raggio dal posto di manovra, sempre pronto ad intervenire, e sorvegliare il corretto funzionamento delle varie parti del macchinario e dell'apparecchiatura ausiliaria;

c) impedire agli estranei l'accesso alla zona interessata dai macchinari ed intervenire nel caso in cui si avveda di irregolare comportamento dei viaggiatori;

d) arrestare l'impianto e dare immediata notizia al capo servizio nel caso di guasti ed anomalie nel funzionamento, attendendone le istruzioni; nel caso di urgenza per pericolo imminente per l'incolumità delle persone, provvedere direttamente, attenendosi alle disposizioni speciali predisposte nel Regolamento di Esercizio;

e) collaborare con il capo servizio in tutte le operazioni di carattere tecnico, secondo gli ordini da questo impartiti, compresi la manutenzione ordinaria nonché il recupero ed il soccorso dei viaggiatori;

f) accertarsi che nessun viaggiatore si trovi in linea al termine del servizio;

g) controllare la presenza sull'impianto e la completezza dell'attrezzatura per eseguire il soccorso, dell'attrezzatura antincendio e di pronto soccorso.

Art. 8.

Mansioni ed obblighi dell'agente

1. L'agente collabora con il capo servizio e con il macchinista in tutte le operazioni di carattere tecnico, secondo gli ordini da questi impartiti, compresi il recupero ed il soccorso dei viaggiatori.

2. L'agente ha l'obbligo di rimanere, durante il servizio, costantemente presso il posto di lavoro assegnatogli dal capo servizio, svolgendo le mansioni previste nel Regolamento di Esercizio.

Art. 9.

Qualifiche, requisiti certificati di abilitazione, procedura per gli agenti

1. Le qualifiche del personale addetto a mansioni attinenti alla sicurezza sono definite come segue:

Qualifica 1 - capo servizio;

Qualifica 2 - macchinista;

Qualifica 3 - agente.

Le qualifiche si riferiscono a ciascuna delle seguenti categorie di impianti:

categoria B: funivie bifuni a va e vieni, funicolari terrestri su rotaie ed impianti assimilabili;

categoria C: funivie bifuni e monofuni a moto continuo, con veicoli a collegamento temporaneo alla fune di trazione ed impianti assimilabili; funivie monofuni a movimento intermittente ed impianti assimilabili;

categoria M: funivie monofuni a moto continuo, con veicoli a collegamento permanente alla fune di trazione ed impianti assimilabili;

categoria S: sciovie, slittinovie ed impianti assimilabili.

2. I requisiti per conseguire la qualifica sono i seguenti:

a) età superiore 21 anni per la qualifica di capo servizio e superiore a 18 anni per la qualifica di macchinista;

b) i requisiti fisici e psichici di cui al successivo art. 11;

c) i requisiti morali richiesti per la patente di guida all'art. 120 del nuovo codice della strada (D.L. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche);

d) per le qualifiche di capo servizio e di macchinista, essere risultato idonea all'esame di cui al successivo art. 12. Gli aspiranti alla qualifica di capo servizio per gli impianti di categoria B e C devono essere preferibilmente tecnici diplomati.

3. La qualifica di capo servizio e di macchinista, è attribuita mediante il rilascio da parte del S.I.F. di certificato di abilitazione.

4. La qualifica di agente per ogni categoria di impianto è attribuita con la presentazione dell'elenco nominativo del personale di cui al precedente art. 4, primo comma, lettera d); in via preventiva il concessionario accerta il possesso di requisiti fisici e psichici di cui al successivo art. 11, quarto comma, e ne custodisce documentazione, ed il tecnico responsabile accerta l'idoneità professionale allo svolgimento delle mansioni per l'impianto a cui è destinato.

5. Il certificato di abilitazione rilasciato per una delle categorie B e C costituisce riconoscimento di abilitazione anche per gli impianti di categoria M e S; il certificato rilasciato per le categorie M costituisce riconoscimento di abilitazione per gli impianti di categoria S.

6. Sono validi i certificati di abilitazione rilasciati dal Ministero dei Trasporti e dalla Provincia Autonoma di Bolzano.

Art. 10.

Rilascio e rinnovo del certificato di abilitazione, cambiamento di qualifica e categoria, durata e decadenza della validità

1. Il certificato di abilitazione per la qualifica di capo servizio o di macchinista è rilasciato dal S.I.F. su apposita istanza in bollo del candidato, contenente la domanda di ammissione all'esame d'idoneità e corredata da certificati attestanti il possesso dei requisiti di cui al

precedente primo comma, lettere a), b) e c); il candidato può altresì, avvalendosi di quanto previsto dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, dichiarare nell'istanza il possesso dei requisiti medesimi; comunque, prima di sostenere la prova pratica di cui al successivo art. 12, dovrà:

comprovare l'età richiesta anche esibendo documento di idoneità valido;

produrre certificati medici di cui all'art. 11;

produrre il certificato generale del casellario giudiziale.

2. Di norma possono essere abilitati alla qualifica di capo servizio solo coloro che già sono abilitati alla qualifica di macchinista per impianti della stessa categoria o di categoria superiore; comunque, il candidato deve aver svolto un periodo di tirocinio non inferiore a 3 mesi su impianto della categoria per la quale è chiesto il certificato d'abilitazione, ovvero su un impianto di categoria superiore; l'effettuazione del tirocinio è certificato dal tecnico responsabile dell'impianto sul quale è avvenuto il tirocinio.

3. L'estensione della validità del certificato di abilitazione per qualifica o categoria superiore è rilasciata su istanza previo esame integrativo di accertamento dell'idoneità professionale richiesta; se l'istanza non è accompagnata da certificato medico aggiornato, la data di scadenza rimane quella del certificato di abilitazione precedente.

4. Il certificato di abilitazione ha validità di 5 anni ed è rinnovato su istanza da presentare entro l'anno solare di scadenza, allegando certificazione medica del possesso dei requisiti fisici e psichici di cui all'art. 11.

5. La validità del certificato decade al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.

6. L'efficacia del certificato di abilitazione può essere sospesa dal S.I.F. per gravi e comprovati motivi, nel caso che il titolare sia riconosciuto responsabile di incidente o inconveniente che abbia arrecato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio; è altresì sospesa nel caso che, a seguito di accertamenti d'ufficio, risulti carente l'idoneità professionale ovvero mancanti i requisiti di cui all'art. 9, secondo comma, lettera b) e c). Il ripristino della validità è subordinato a nuovo accertamento dell'idoneità professionale o dei requisiti mancanti. Nel caso non sia presentata apposita istanza entro un (1) anno dal provvedimento sospensivo, il certificato è considerato decaduto.

Art. 11.

Requisiti fisici e psichici

1. L'abilitazione od il suo rinnovo per le qualifiche di capo servizio e macchinista è subordinata al possesso di requisiti fisici e psichici richiesti per le patenti automobilistiche di tipo C, D, E, di cui agli art. da n. 319 a n. 324 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 recante: «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada» e successive modificazioni.

2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato secondo i criteri fissati dall'art. 119, secondo comma, del nuovo codice della strada (D.L. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni); l'accertamento deve risultare da certificazione di data non anteriore a 3 mesi dalla presentazione della domanda per conseguire il certificato di abilitazione.

3. Il candidato in possesso di patente automobilistica valida può produrre, in sostituzione dei certificati medici, copia della patente medesima; in tal caso la validità temporale del certificato di abilitazione rilasciato a rinnovata è quella della patente automobilistica esibita in copia.

4. Il candidato alla qualifica di agente per qualunque categoria di impianto deve possedere i requisiti richiesti per la patente automobilistica di tipo «B»; è esentato dal presentare al Concessionario i certificati medici esibendo allo stesso copia della patente automobilistica.

Art. 12.

Esame di idoneità

1. L'esame di idoneità si articola in prova teorica ed in prova pratica, ciascuna delle quali è sostenuta davanti ad una commissione costituita da funzionari tecnici del S.I.F., che ne redigono apposito verbale.

2. Le prove d'esame vertono sul programma di cui al quarto e quinto comma e sono effettuate graduando le difficoltà secondo la qualifica e la categoria richiesta per il certificato di abilitazione. La prova teorica comprende anche una prova scritta, al cui esito favorevole è subordinata l'ammissione alla prova orale; l'ammissione alla prova pratica è subordinata all'esito favorevole dalla prova teorica.

3. Per gli aspiranti alle qualifiche di capo Servizio e macchinista di impianti della categoria 5 la prova pratica può essere omessa qualora il tecnico responsabile dichiara la loro idoneità a svolgere le relative mansioni a seguito di tirocinio per un periodo non inferiore ad 1 mese su impianto della medesima categoria 5.

4. Tra una prova d'esame sostenuto con esito sfavorevole ed una successiva deve trascorrere almeno 1 mese.

5. Le prove teoriche verificano la conoscenza ragionata nelle seguenti materie:

a) Nozioni di elettrotecnica, con particolare riguardo agli impianti elettrici e di sicurezza impiegati sugli impianti a fune.

b) Nozioni di tecnologie dei materiali e delle lavorazioni, con particolare riguardo ai materiali impiegati nella costruzione degli impianti a fune; alle funi, all'esecuzione delle impalmature, alla confezione delle teste fuse ed alle altre operazioni relative agli impianti a fune.

c) Nozioni sul macchinario impiegato negli impianti a fune: organi, motori termici ed elettrici, riduttori, freni, veicoli, carrelli, ecc.

d) Nozioni costruttive e funzionali e di manutenzione degli impianti a fune: ancoraggi ed attacchi di estremità, dispositivi di tensione, stazioni, sostegni, scarpe, rulliere, intervie, franchi, dispositivi di attacco dei veicoli all'anello trattivo ecc.

e) Nozioni sulle cause più frequenti di disservizi o incidenti;

f) Nozioni relative alle norme tecniche di conduzione e manutenzione degli impianti a fune;

g) Nozioni di pronto soccorso in caso di ferite, emorragie, fratture, trasporto fratturati e congelamenti; respirazione artificiale;

h) Nozioni sul comportamento del personale in servizio e suo contegno verso il pubblico;

i) Nozioni relative alle competenze, attribuzioni e responsabilità del personale addetto agli impianti a fune;

l) Nozioni sulla normativa che regola i servizi di trasporto pubblico funiviario: provvedimenti autorizzativi, organi di vigilanza, condizioni di trasporto, regolazione e controllo del pubblico, regolamenti di esercizio, esposizione al pubblico degli orari e delle tariffe, infrazioni, adempimenti in caso di incidente.

5. Le prove pratiche da eseguire su un impianto consistono in:

Prova di manovra, di regolazione, di verifica, di salvataggio ed altre prove attinenti al servizio ed al soccorso.

Art. 13.

Norme transitorie

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento i certificati di abilitazione rilasciati ai sensi della precedente normativa cessano di valere allo scadere dei termini di validità dei medesimi.

2. Il rinnovo di detti certificati avverrà su istanza dell'interessata da presentare nei termini di tempo e con le modalità fissate al precedente art. 10, quinto comma; ai possessori di certificati di categoria M e S sarà rilasciato nuovo certificato equivalente, mentre ai possessori di certificati di categoria B sarà rilasciato nuovo certificato di categoria B e/o C sulla base del curriculum professionale corredato da idonea attestazione del Tecnico Responsabile che ciascun candidato produrrà in allegato all'istanza.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 luglio 1995, n. 9-23/Leg.

Modificazioni della ripartizione degli affari tra gli Assessori.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 36 dell'8 agosto 1995)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di ripartizione degli affari fra gli Assessori effettivi n. 3-1/Leg. dd. 7 marzo 1994, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1994 reg. 8, foglio 116, come modificato con successivi decreti n. 4-2/Legisl. dd. 31 marzo 1994, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1994 reg. 11, foglio 30 e n. 4-18/Leg. di data 9 marzo 1995, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1995 reg. 1, foglio 167;

Vista la nota del Presidente del Consiglio provinciale prot. n. 5087/1 di data 27 luglio 1995, con la quale si comunica che il Consiglio provinciale ha rideterminato il numero degli Assessori effettivi componenti la Giunta provinciale da 9 a 10, nominando conseguentemente Assessore effettivo il consigliere Sergio Casagrande;

Visto l'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il Testo Unico delle Leggi costituzionali concernenti lo Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige;

Decreta:

Il proprio decreto n. 3-1/Leg. dd. 7 marzo 1994, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1994 reg. 8, foglio 116, come modificato con successivi decreti n. 4-2/Legisl. dd. 31 marzo 1994, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1994 reg. 11, foglio 30 e n. 4-18/Leg. di data 9 marzo 1995, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1995 reg. 1, foglio 167, è ulteriormente modificato come segue:

A) viene reinserito il punto 2) nella seguente formulazione:

2) Assessore alle opere pubbliche: Sergio Casagrande; viabilità e relativo demanio, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale;

lavori pubblici della Provincia Autonoma;

L.P. 7 giugno 1983, n. 17 «Interventi per la realizzazione dell'Interporto doganale di Trento»;

B) il punto 6) è sostituito dal seguente:

6) Assessore all'agricoltura e cooperazione: Dario Pallaro; agricoltura, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi anti-grandine, bonifica;

ordinamento delle minime proprietà colturali, anche agli effetti dell'articolo 847 del Codice civile;

alpicoltura;

attuazione della legislazione provinciale in favore dell'agriturismo;

interventi provinciali per lo sviluppo dell'economia cooperativa (L.P. 18 novembre 1988, n. 36) e funzioni delegate in materia di cooperazione;

promozione della commercializzazione dei prodotti trentini (L.P. 4 settembre 1978, n. 36);

competenze di cui agli articoli 12 e 13 dello Statuto Speciale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

Trento, 27 luglio 1995

ANDREOTTI

Provincia di Bolzano

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 aprile 1995, n. 16.

Modifiche del regolamento di esecuzione della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19, recante «Interventi a favore dello sport», emanato con D.P.G.P. 10 dicembre 1990, n. 31.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 27 del 6 giugno 1995)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1270 del 20 marzo 1995.

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche

1. Il regolamento di esecuzione della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19, recante «Interventi a favore dello sport», emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale 10 dicembre 1990, n. 31, è così modificato:

a) Nell'art. 1, comma 1, dopo la parola «contributi» sono inserite le parole «con decreto dell'Assessore competente in materia di sport sentito il parere della consulta provinciale dello sport» e sono abrogati i commi 2 e 3;

b) l'art. 3, comma 1, lettera b) è così sostituito:

«b) la realizzazione, il miglioramento, l'ampliamento, il completamento e la ristrutturazione di impianti sportivi devono essere corredati da:

- 1) relazione tecnica;
- 2) progetto munito del timbro della competente commissione edilizia;
- 3) preventivo di spesa;
- 4) piano di finanziamento;
- 5) documento comprovante la disponibilità del terreno o dell'immobile per un periodo di almeno nove anni di data non anteriore ad un anno dalla presentazione della domanda e nei casi di miglioramento, completamento e ristrutturazione di impianti sportivi, data non anteriore a 5 anni;

6) concessione edilizia, oppure dichiarazione del competente comune, dalla quale risulti, che l'opera corrisponde alle norme del piano urbanistico comunale, oppure dichiarazione che la concessione edilizia non è necessaria;

7) limitatamente ai comuni: la deliberazione di approvazione del progetto e del piano di finanziamento, adottata dall'organo competente»;

c) la lettera c) del comma 1 dell'art. 3 è abrogata;

d) i commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 4 sono così sostituiti:

«1. Su richiesta, le sovvenzioni sono liquidate per il cinquanta per cento del loro ammontare all'atto del riconoscimento; il restante cinquanta per cento è liquidato dietro presentazione di una relazione e del conto consuntivo nonché di una dichiarazione del beneficiario circa il regolare svolgimento dell'iniziativa o attività sovvenzionata. L'ufficio provinciale competente in materia di sport prende visione della relativa documentazione ed effettua accertamenti a campione ritenuti necessari su almeno il 6% delle pratiche di sovvenzione. In questi casi i beneficiari della sovvenzione dovranno presentare in visione regolare documentazione di spesa di ammontare almeno pari alla sovvenzione stessa.

2. Ove l'iniziativa o attività oggetto della sovvenzione non risulti svolta, la somma anticipata deve essere restituita; ove il programma risulti svolto solo parzialmente ed avuto riguardo alle circostanze che hanno determinato il parziale svolgimento, deve essere restituita parte della somma anticipata, ovvero viene liquidato un importo inferiore alla sovvenzione prevista, in proporzione alla spesa effettivamente

sostenuta e ammessa alla sovvenzione, cosa che viene disposta con decreto del direttore preposto all'ufficio sport. Resta fermo quanto disposto dall'art. 6, comma 2.

3. Sui contributi per investimenti superiori a 50 milioni di lire, su richiesta del beneficiario, ed eventualmente dietro presentazione di stati di avanzamento o altra documentazione ritenuta idonea, possono essere concessi anticipi fino al cinquanta per cento dell'ammontare dei medesimi. Qualora gli investimenti oggetto del contributo non vengano effettuati, la somma liquidata deve essere restituita; ove vengano realizzati solo parzialmente o con una spesa inferiore a quella ammessa, parte della somma liquidata deve essere restituita, ovvero viene liquidato un importo inferiore al contributo concesso, in proporzione alla spesa effettivamente sostenuta e ammessa al contributo, o ai lavori effettivamente realizzati, da documentarsi ai sensi del comma 4. Ciò viene disposto con decreto del direttore preposto all'ufficio sport. Resta fermo quanto disposto dall'art. 6, comma 2. Qualora fossero realizzate iniziative diverse da quelle previste nella domanda di sovvenzione ovvero in corso d'opera si rendessero necessari lavori o acquisti aggiuntivi o sostitutivi di lavori o acquisti inseriti nel preventivo approvato, l'eventuale riconoscimento o il rigetto e la valutazione di tali cambiamenti possono essere disposti con decreto dell'Assessore competente ai fini della liquidazione della sovvenzione o del contributo.

4. I contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) sono liquidati dietro presentazione di fatture di tutte le spese sostenute per gli acquisti ammessi a contributo»;

e) Dopo il comma 4 dell'art. 4 è aggiunto il seguente comma 5:

«5. I contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) possono essere liquidati secondo le seguenti modalità:

a) lavori di importo fino a 500 milioni di lire: presentazione di fatture di tutte le spese sostenute per i lavori ammessi a contributo, oppure dei relativi stati di avanzamento o finali dei lavori, ed accertamento della loro regolare esecuzione da parte di un tecnico dell'ufficio provinciale competente in materia di sport;

b) lavori di importo superiore a 500 milioni di lire: dietro presentazione di fatture di tutte le spese sostenute per i lavori ammessi a contributo, oppure dei relativi stati di avanzamento o finali dei lavori ed accertamento, ai sensi dell'art. 33 della legge provinciale 10 novembre 1993, n. 20, della regolare esecuzione da parte di liberi professionisti iscritti all'albo provinciale dei collaudatori di opere pubbliche, istituito con legge provinciale 24 novembre 1973, n. 81. Le liquidazioni possono avvenire in più soluzioni sulla base della spesa effettivamente sostenuta e documentata»;

f) il comma 1 dell'art. 6 è così sostituito:

«1. Gli uffici provinciali competenti possono richiedere oltre alla documentazione prevista dagli articoli 2, 3 e 4 ogni altra documentazione ritenuta necessaria per l'istruttoria delle domande, rispettivamente per la liquidazione delle sovvenzioni e dei contributi, ed effettuare sopralluoghi»;

g) dopo il comma 1 dell'art. 6 è inserito il seguente comma 1-bis:

«1-bis. Sui progetti delle opere di importo complessivo superiore a 1 miliardo di lire deve essere sentito il parere tecnico economico di cui all'art. 1 della legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38. I progetti di importo complessivo fino a 1 miliardo di lire sono esaminati sotto il profilo tecnico economico dall'ufficio provinciale competente in materia di sport. I contributi vengono concessi sull'intera opera o su singoli lotti»;

h) il secondo periodo del comma 2 dell'art. 6 è così sostituito: «La consulta ha cura che l'ammontare delle sovvenzioni e dei contributi non superi né il disavanzo esposto dai richiedenti nei piani di finanziamento, né l'ottanta per cento della spesa ammissibile; in casi particolari può, motivando, derogare a tali criteri»;

i) dopo il numero 9) della lettera a) del comma 4 dell'art. 6 è aggiunto il seguente numero 10):

«10) svolgimento, diffusione ed organizzazione dell'attività annuale ordinaria nel settore agonistico e promozionale, quali campionati provinciali, tornei, centri addestramento giovanili e simili da parte dei comitati provinciali, delle federazioni sportive, derogare a tali criteri»;

j) dopo il numero 5) della lettera g) del comma 4 numero 6):
«6) che l'impianto sia necessario ai fini della pratica sportiva da parte della popolazione della zona o del luogo interessato; e corrisponda alle esigenze funzionali tecnico sportive.»

Art. 2.

Norma transitoria

1. Per le domande intese ad ottenere contributi per impianti sportivi, presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il parere tecnico economico di cui all'art. 6, comma 1-bis, del decreto del Presidente della giunta provinciale n. 31 del 1994, inserito dall'art. 1, comma 1, lettera e), del presente decreto, deve essere acquisito prima della liquidazione.

2. Gli investimenti che sono già stati ammessi a contributo anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere riammessi per la parte non finanziata.

3. Per la liquidazione dei contributi per la realizzazione di impianti e per l'acquisto di attrezzature concessi fino al 31 dicembre 1994, i beneficiari devono presentare documentazione di spesa per un importo che superi almeno del 25 per cento il contributo concesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 27 aprile 1995

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti addì 18 maggio 1995

Registro n. 3, foglio n. 39 - MARINARO

95R1213

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 aprile 1995, n. 17.

Aggiornamento delle tariffe per prestazioni specifiche ed integrative agli invalidi di guerra, di servizio e categorie assimilate per l'anno 1995.

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 25 del 23 maggio 1995)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1423 del 27 marzo 1995.

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le tariffe per l'erogazione da parte delle Unità Sanitarie Locali delle prestazioni dovute nel corrente anno agli invalidi di guerra o di servizio, ai sensi dell'articolo 57 terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 27 terzo comma, della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, e dell'articolo 46 quinto comma, della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, sono stabilite come segue:

a) cure climatiche, soggiorni terapeutici:

1) lire 45.000 giornalieri (vitto e alloggio), per un massimo di 21 giorni di cura all'anno su produzione di fattura o ricevuta fiscale comprovante la spesa di alloggio sostenuta;

2) lire 21.000 (vitto) su produzione di sola dichiarazione di permanenza sul luogo di cura, rilasciata dal sindaco, carabinieri, Unità Sanitaria Locale, ecc.;

b) contributo acquisto calzature di rivestimento delle protesi: lire 114.000 annuali;

c) assistenza odontostomatologica: aumento del 3% delle tariffe di cui alla circolare n. 32 del 12 maggio 1978, della Direzione Generale della discolta ONIG e alle deliberazioni della Giunta provinciale n. 2834 del 24 maggio 1983, n. 2164 del 7 maggio 1984,

n. 2147 del 5 maggio 1986, n. 316 del 3 febbraio 1987, n. 689 del 15 febbraio 1988, n. 922 del 20 febbraio 1989, n. 8836 del 29 dicembre 1989, n. 1244 del 18 marzo 1991, n. 91 del 20 gennaio 1992, n. 2089 del 26 aprile 1993 e n. 1427 del 21 marzo 1994;

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 27 aprile 1995

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti addì 9 maggio 1995

Registro n. 3, foglio n. 4 - MARINARO

95R1214

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 aprile 1995, n. 18.

Modifiche al regolamento di esecuzione concernente la concessione di acconti sulla indennità di buonuscita ai dipendenti provinciali.

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 25 del 23 maggio 1995)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1835 del 10 aprile 1995.

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della giunta provinciale 2 agosto 1989, n. 18, sono così sostituiti:

«1. Le domande di acconto sulla indennità di buonuscita di cui all'articolo 1 vanno presentate alla ripartizione amministrazione del personale entro il 31 marzo di ogni anno, corredate da idonea documentazione concernente la spesa sostenuta e da sostenersi ovvero le minori entrate.

2. Le domande sono accolte nella stessa misura percentuale della spesa messa in relazione alle disponibilità dell'apposito stanziamento in bilancio».

2. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto n. 18 del 1989 è abrogato.

3. Gli acconti previsti dal decreto n. 18 del 1989 vengono concessi o negati con decreto del direttore della ripartizione Amministrazione del personale, il quale dispone nei casi previsti anche il recupero delle somme indebitamente percepite.

Art. 2.

Norme transitorie

1. L'articolo 6 del decreto n. 18 del 1989 è così sostituito:

«Art. 6

1. Nello stanziamento previsto sul capitolo 12142 del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno 1995 una quota di lire 1.340.000.000 è riservata per l'integrazione degli acconti concessi nell'anno 1994.

2. Per l'anno 1995 le domande di acconto di cui all'articolo 2, comma 1, vanno presentate entro il 30 settembre 1995».

2. L'articolo 7 del decreto n. 18 del 1989, aggiunto con il decreto del Presidente della giunta provinciale 9 novembre 1990, n. 29, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 27 aprile 1995.

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti addì 9 maggio 1995

Registro n. 3, foglio n. 5 - MARINARO

95R1215

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 2 maggio 1995, n. 19.

Modifiche al regolamento di esecuzione alle leggi provinciali 2 aprile 1962, n. 4, 20 agosto 1972, n. 15 e 25 novembre 1978, n. 52, nel testo vigente, approvato con D.P.G.P. 25 marzo 1991, n. 8.

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 25 del 23 maggio 1995)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1321 del 20 marzo 1995.

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 marzo 1991, n. 8, è aggiunto il seguente comma 4:

«4. Al richiedente ultrasessantacinquenne che non percepisce la pensione per invalidi dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale, dichiarato invalido dalla commissione sanitaria provinciale per l'accertamento delle invalidità civili, sono attribuiti tre punti, aumentabili a cinque punti, se la commissione abbia riscontrato l'invalidità totale»

Art. 2.

1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 marzo 1991, n. 8, è soppresso.

Art. 3.

1. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 marzo 1991, n. 8, è così sostituito:

«Art. 13.

Erogazione del mutuo per nuova costruzione e per acquisto di abitazioni

1. In caso di nuova costruzione il mutuo viene erogato in tre rate su stati di avanzamento dei lavori. Prima dell'erogazione deve essere perfezionata la garanzia con l'ente mutuante mediante intavolazione del diritto di ipoteca e deve essere annotato nel libro fondiario il vincolo di cui all'articolo 3 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, sostituito dall'articolo 3 della legge provinciale 16 novembre 1988, n. 47, e successivamente modificato dall'articolo 3 della legge provinciale 20 dicembre 1993, n. 27.

2. La prima rata nella misura del cinquanta per cento viene erogata quale anticipo alla posa in opera della prima soletta.

3. La seconda rata nella misura del trenta per cento viene erogata ad avvenuta esecuzione degli intonaci, pavimenti freddi e posa in opera delle serramenta.

4. La terza rata nella misura del venti per cento viene erogata dopo la presentazione del certificato di abitabilità e previo accertamento dell'effettiva occupazione dell'abitazione da parte del beneficiario e dei suoi familiari, nonché la presentazione del certificato di residenza.

5. Nelle more dell'intavolazione del diritto di ipoteca e dell'annotazione del vincolo di cui al comma 1 le prime due rate del mutuo sono erogate dietro produzione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria per un corrispondente importo.

6. I pagamenti sono autorizzati dal presidente del comitato edilizia residenziale, previa certificazione dei singoli stati di avanzamento da parte di un tecnico della ripartizione provinciale Edilizia abitativa o mediante dichiarazione del direttore dei lavori che deve attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità dei lavori rispetto al progetto approvato.

7. In caso di acquisto di abitazione l'erogazione del mutuo avviene in un'unica soluzione ad avvenuto passaggio della proprietà, previo perfezionamento della garanzia con l'ente mutuante mediante intavolazione del diritto di ipoteca e ad avvenuta annotazione tavolare del vincolo di cui al comma 1, nonché previo accertamento dell'effettiva occupazione dell'abitazione da parte del beneficiario e dei suoi familiari e previa presentazione del certificato di residenza. Nelle more dell'intavolazione del diritto di ipoteca e dell'annotazione del vincolo di cui al comma 1 il mutuo è erogato, dietro produzione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria per un corrispondente importo.

8. In caso di acquisto di abitazione che si trovi in fase di costruzione si applicano i commi 1, 2 e 3.

9. Il trasferimento della residenza e l'effettiva occupazione dell'abitazione sono accertati da un dipendente della ripartizione provinciale Edilizia abitativa di livello funzionale non inferiore al sesto o mediante dichiarazione autenticata del beneficiario di effettiva occupazione dell'abitazione da parte sua e dei suoi familiari».

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 13 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 marzo 1991, n. 8, è inserito il seguente articolo 13-bis:

«Art. 13-bis.

Erogazione dei contributi decennali costanti

1. I contributi decennali costanti di cui alla lettera E3) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, inserita dall'articolo 1 della legge provinciale 31 agosto 1984, n. 11, e successivamente integrata dall'articolo 12 della legge provinciale 20 dicembre 1993, n. 27, sono concessi con decorrenza dall'anno in cui la domanda viene approvata dal comitato edilizia residenziale.

2. I contributi vengono erogati previa annotazione tavolare del vincolo di cui all'articolo 3 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, sostituito dall'articolo 3 della legge provinciale 16 novembre 1988, n. 47, e successivamente modificato dall'articolo 3 della legge provinciale 20 dicembre 1993, n. 27, e previo accertamento dell'effettiva occupazione dell'abitazione da parte del beneficiario e dei suoi familiari e del trasferimento di residenza.

3. Nelle more dell'annotazione del vincolo di cui al comma 1 e dell'effettiva occupazione dell'abitazione che deve avvenire comunque entro tre anni dalla data del provvedimento di concessione dell'agevolazione, i contributi possono essere erogati dietro presentazione di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria corrispondente agli importi delle rate da erogare entro il triennio.

4. Se il beneficiario in alternativa al contributo decennale costante ha chiesto la concessione del contributo a fondo perduto pari a cinque contributi annuali, tale contributo viene erogato dopo l'annotazione tavolare del vincolo di cui al comma 1 e previo accertamento dell'effettiva occupazione dell'abitazione da parte del beneficiario e dei suoi familiari e del trasferimento di residenza.

5. Il contributo «una tantum» può essere erogato anche in due rate, la prima delle quali a lavori iniziati, accertati da un tecnico della ripartizione provinciale Edilizia abitativa, oppure mediante conforme dichiarazione del direttore dei lavori. Nelle more dell'annotazione del vincolo di cui al comma 1 la prima rata è erogata su presentazione di una fideiussione bancaria o di una polizza fideiussoria per un corrispondente importo.

6. Il trasferimento della residenza e l'effettiva occupazione dell'abitazione sono accertati da un dipendente della ripartizione provinciale Edilizia abitativa di livello funzionale non inferiore al sesto o mediante dichiarazione autenticata del beneficiario di effettiva occupazione dell'abitazione da parte sua e dei suoi familiari».

Art. 5.

1. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 marzo 1991, n. 8, così sostituito:

«Art. 14.

Erogazione del mutuo o contributo per il recupero dell'abitazione per uso proprio

1. L'erogazione del mutuo o del contributo a fondo perduto per il recupero della propria abitazione può essere effettuata in due rate.

2. La prima rata, corrispondente al cinquanta per cento del mutuo o del contributo, è erogata quale anticipo a lavori iniziati, previo perfezionamento della garanzia con l'ente mutuante mediante intavolazione del diritto di ipoteca e ad avvenuta annotazione tavolare dei vincoli di cui all'articolo 3 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, sostituito dall'articolo 3 della legge provinciale 16 novembre 1988, n. 47, e successivamente modificato dall'articolo 3 della legge provinciale 20 dicembre 1993, n. 27. L'inizio dei lavori è accertato da un tecnico della ripartizione provinciale Edilizia abitativa oppure mediante dichiarazione del direttore dei lavori.

3. La seconda rata è erogata a lavori ultimati, accertati da parte di un tecnico della ripartizione provinciale Edilizia abitativa, o mediante conforme dichiarazione del direttore dei lavori che deve attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità dei lavori rispetto al progetto approvato. Inoltre deve essere prodotto il certificato di abitabilità e deve essere accertato l'eventuale trasferimento della residenza e l'effettiva occupazione dell'abitazione da parte del beneficiario e dei suoi familiari.

4. Nelle more dell'intavolazione del diritto di ipoteca, dell'annotazione del vincolo di cui al comma 2 e dell'eventuale rioccupazione dell'abitazione il mutuo ed il contributo a fondo perduto possono essere erogati nella misura dell'ottanta per cento dietro produzione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria per un corrispondente importo.

5. Il trasferimento della residenza e l'effettiva occupazione dell'abitazione sono accertati da un dipendente della ripartizione provinciale Edilizia abitativa di livello funzionale non inferiore al sesto o mediante dichiarazione autenticata del beneficiario di effettiva occupazione dell'abitazione da parte sua e dei suoi familiari».

Art. 6.

1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 marzo 1991, n. 8, è così sostituito:

«Art. 15.

Erogazione di mutuo o contributo per recupero convenzionato

1. L'erogazione del mutuo o del contributo per gli interventi di recupero convenzionato del patrimonio edilizio esistente può essere effettuata in due rate. La prima rata, nella misura del cinquanta per cento del mutuo o del contributo, è erogata quale anticipo a lavori iniziati, previo perfezionamento della garanzia con l'ente mutuante mediante intavolazione del diritto di ipoteca e ad avvenuta annotazione dei vincoli sull'edilizia convenzionata, previsti dalla vigente normativa provinciale. L'inizio dei lavori è accertato da un tecnico della ripartizione provinciale Edilizia abitativa oppure mediante dichiarazione del direttore dei lavori.

2. La seconda rata è erogata quando sussistono i seguenti presupposti:

a) l'intervento di recupero deve essere ultimato e l'ultimazione dei lavori deve essere accertata da parte di un tecnico della ripartizione provinciale Edilizia abitativa o mediante conforme dichiarazione del direttore dei lavori che deve attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità dei lavori rispetto al progetto approvato;

b) deve essere presentato il certificato di abitabilità;

c) deve essere presentata fideiussione bancaria o polizza fideiussoria che l'abitazione sarà occupata entro un anno dal rilascio del certificato di abitabilità da una famiglia in possesso dei requisiti per poter occupare alloggi recuperati mediante convenzionamento.

3. Nelle more dell'intavolazione del diritto di ipoteca e dell'annotazione del vincolo sull'edilizia convenzionata il mutuo ed il contributo a fondo perduto possono essere erogati dietro produzione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria per un corrispondente importo».

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 marzo 1991, n. 8, sono aggiunti i seguenti articoli 19-bis, 19-ter e 19-quater:

«Art. 19-bis.

Recupero di abitazioni economiche e recupero con ampliamento

1. In caso di demolizione e ricostruzione di abitazioni popolari od economiche può essere concessa l'agevolazione per il recupero; l'entità dell'agevolazione non può superare i limiti massimi fissati ai sensi del comma 6 dell'articolo 8 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, aggiunto dall'articolo 26 della legge provinciale 16 novembre 1988, n. 47.

2. Proprietari di abitazioni da recuperare la cui superficie utile sia inferiore a 110 metri quadrati e la cui cubatura non superi 495 metri cubi possono essere ammessi all'agevolazione per il recupero dell'abitazione per il fabbisogno abitativo primario, purché in sede di ampliamento dell'abitazione non vengano superate la superficie utile di 110 metri quadrati e la cubatura di 495 metri cubi.

3. Gli interventi edilizi consistenti nel recupero di sottotetti esistenti per adibirli ad alloggi popolari possono essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali per il recupero del patrimonio edilizio esistente alle seguenti condizioni:

a) il sottotetto esistente in base alle sue caratteristiche tecniche, superficie di calpestio ed altezza minima interna, deve essere suscettibile di essere trasformato in una o più abitazioni, osservando le prescrizioni di cui al regolamento di esecuzione concernente gli standards in materia di igiene e sanità, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 maggio 1977, n. 22;

b) l'aumento di cubatura necessaria per effettuare l'intervento edilizio oggetto della domanda di agevolazione edilizia non deve superare la cubatura del sottotetto già esistente.

Art. 19-ter.

Revoca delle agevolazioni edilizie

1. Le abitazioni oggetto di agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l'acquisto od il recupero devono essere ultimate ed occupate dal beneficiario e dai suoi familiari entro tre anni dalla data del provvedimento di concessione dell'agevolazione. Su richiesta motivata del beneficiario il presidente del comitato edilizia residenziale può prorogare di un anno detto termine. Termini maggiori possono essere concessi solo per fatti estranei alla volontà del beneficiario che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.

2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, si procede alla revoca dell'agevolazione. Il beneficiario è tenuto a rimborsare le somme percepite, maggiorate degli interessi legali.

3. Le agevolazioni edilizie provinciali per il recupero convenzionato di abitazioni sono revocate nel caso in cui le abitazioni non vengano occupate da famiglie aventi diritto entro un anno dal rilascio del certificato di abitabilità. Rimane salva la facoltà di mettere le abitazioni a disposizione dell'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata ai sensi del comma 5 dell'articolo 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, come sostituito dall'articolo 6 della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21. Alla messa a disposizione a favore dell'Istituto si procede solamente quando l'Istituto dimostri il fabbisogno di abitazioni nel relativo comune.

Art. 19-quater.

1. Ai canoni di locazione dovuti dai locatori degli alloggi dell'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata ai sensi dell'articolo 11/bis della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, inserito dall'articolo 79 della legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45, ed integrato dall'arti-

colo 32 della legge provinciale 20 dicembre 1993, n. 27, si applicano i coefficienti di cui agli articoli 20 e 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con decorrenza dal 1 gennaio 1995».

Art. 8.

Norma transitoria

1. Le agevolazioni edilizie provinciali concesse prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, per le quali a tale data è già scaduto il termine triennale del provvedimento di concessione dell'agevolazione, sono revocate dal comitato edilizia residenziale, se entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento i lavori non sono ultimati e gli alloggi non sono occupati da persone aventi diritto. Pronunciata la revoca, il beneficiario è tenuto a rimborsare le somme percepite, maggiorate degli interessi legali.

2. Per le abitazioni ammesse prima dell'entrata in vigore del presente regolamento alle agevolazioni edilizie provinciali per il recupero convenzionato di abitazioni non è richiesta la presentazione della fidejussione bancaria o della polizza fideiussoria come presupposto per l'erogazione della seconda rata del mutuo, come previsto dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 15 del presente regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 2 maggio 1995

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti addì 10 maggio 1995

Registro n. 3, foglio n. 12 - MARINARO

95R1216

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 2 maggio 1995, n. 20.

Soppressione della consulta per gli archivi e le biblioteche storiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 27 del 6 giugno 1995)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1551 del 3 aprile 1995.

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È soppressa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, la Consulta per gli archivi e le biblioteche storiche, come disciplinata, quanto a composizione e funzioni, dagli articoli 3 e 4 della legge provinciale 13 dicembre 1985, n. 17, e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 2 maggio 1995

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti addì 18 maggio 1995

Registro n. 3, foglio n. 40 - MARINARO

95R1217

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1995, n. 53.

Norme per il potenziamento, la razionalizzazione ed il coordinamento dell'attività di prelievo e di trapianto d'organi e tessuti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 132 del 6 settembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della propria programmazione sanitaria, al fine di tutelare lo stato di salute dei cittadini nel rispetto della dignità della persona, promuove e sostiene ogni attività diretta ad assicurare ai pazienti, con grave compromissione delle funzioni primarie, prospettive di vita e di recupero della salute tramite procedure terapeutiche di trapianto.

2. La Regione Emilia-Romagna assume come proprio obiettivo la formazione di una più ampia coscienza civile per la donazione di organi e tessuti come elemento di responsabilità e di solidarietà umana e sociale essenziale per la collettività.

3. La presente legge, nel rispetto delle norme nazionali vigenti in materia, disciplina i criteri e le procedure per lo sviluppo e l'ottimizzazione delle attività di prelievo e trapianto nel territorio regionale e per un loro più efficace coordinamento operativo.

Art. 2.

Principi ed obiettivi

1. Costituiscono principi ed obiettivi della presente legge:

a) la predisposizione ed attivazione di strumenti informativi, anche in collaborazione con le associazioni di volontariato, per diffondere tra la popolazione e gli operatori sanitari la conoscenza degli aspetti clinici, tecnici e normativi del prelievo e trapianto di organi e tessuti e per favorire la maturazione di scelte consapevoli sulla donazione, in particolare su quella post-mortem, nel rispetto dei convincimenti personali;

b) l'adozione in tutti gli ospedali sede di prelievo di organi e tessuti di codici comportamentali diretti a sostenere la famiglia del donatore nelle sue esigenze di informazione e di assistenza e, più in generale, ad assicurare la trasparenza sulle procedure dell'accertamento della morte e del prelievo;

c) il potenziamento dei reparti di rianimazione e terapia intensiva impegnati nell'assistenza dei pazienti affetti da lesioni encefaliche, ed in particolare dei reparti di ospedali con unità operative di neurochirurgia;

d) l'adeguamento dei reparti, servizi e settori sanitari direttamente impegnati nelle attività di prelievo e trapianto di organi e tessuti o che concorrono a tali attività, compresi quelli medico-legali;

e) l'organizzazione della attività trapiantologica in forma dipartimentale, anche interaziendale, al fine di ottenere un miglior coordinamento tra le diverse unità specialistiche e una elevata qualità delle prestazioni sul piano assistenziale e scientifico;

f) la formazione e l'aggiornamento degli operatori sanitari con specifico riguardo al personale delle strutture di cui alle lettere c) e d);

g) l'adeguamento alle esigenze di coordinamento regionale ed interregionale dell'organizzazione e del funzionamento del Centro regionale di riferimento per i trapianti, costituito ai sensi dell'art. 13 della legge 2 dicembre 1975, n. 644 e successive modifiche ed integrazioni;

h) l'organizzazione, il funzionamento ed il controllo di una o più strutture di riferimento per gli innesti corneali in attuazione della legge 12 agosto 1993, n. 301.

Art. 3.

Programma degli interventi

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, predispone un programma pluriennale di interventi, di seguito denominato «Programma», per il potenziamento, la razionalizzazione ed il coordinamento delle attività di prelievo e trapianto di organi e tessuti. In coerenza con quanto previsto in materia dal Piano sanitario nazionale, il Programma definisce le modalità e le risorse con cui deve realizzarsi l'intervento delle Aziende sanitarie per il raggiungimento degli obiettivi indicati all'art. 2.

2. Nel primo anno di applicazione del Programma, le risorse finanziarie destinate alla sua attuazione sono prioritariamente finalizzate ai seguenti interventi:

a) consolidare e migliorare l'operatività delle strutture che già svolgono attività di prelievo e trapianto di organi e tessuti;

b) costituire équipes qualificate per la formazione dei colleghi medici di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 578;

c) realizzare il collegamento informatico tra tutte le unità operative che interagiscono nelle attività di prelievo e trapianto ed il Centro regionale di riferimento e tra questo ed i Centri interregionali e il Centro nazionale;

d) attivare, anche in collaborazione con le associazioni del volontariato, programmi di informazione diretti alla popolazione ed agli operatori sanitari.

3. Una quota delle risorse finanziarie per l'attuazione del Programma è destinata al potenziamento dei reparti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 2 e delle strutture preposte alle attività di prelievo.

4. Le indicazioni del Programma costituiscono riferimento obbligato per le Aziende sanitarie nella predisposizione del piano programmatico di cui all'art. 5 della L.R. 20 dicembre 1994, n. 50.

Art. 4.

Centro regionale di riferimento

1. Il Centro regionale di riferimento per i trapianti, costituito con deliberazione del Consiglio regionale n. 3039 del 14 febbraio 1990, assicura le funzioni previste dall'art. 12 del D.P.R. 16 giugno 1977, n. 409 tramite le strutture e le competenze presenti negli ospedali della regione, garantendo il loro coordinamento operativo e scientifico con le modalità e sulla base di programmi periodicamente definiti dal Comitato per la gestione del Centro di cui all'art. 6.

2. Al Centro regionale spetta inoltre assicurare:

a) l'applicazione in tutte le strutture di prelievo e trapianto degli indirizzi tecnico-operativi stabiliti dalla Consulta tecnica permanente di cui all'art. 13 del D.P.R. 16 giugno 1977, n. 409;

b) il collegamento operativo e scientifico con i centri di riferimento di altre regioni, sulla base degli accordi di collaborazione sottoscritti dagli organi istituzionali della Regione ai fini dell'aggregazione interregionale prevista dalla programmazione nazionale in materia di trapianti;

c) il collegamento con il Centro nazionale di riferimento per i trapianti;

d) la promozione ed il coordinamento delle iniziative finalizzate alla realizzazione degli obiettivi indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 2 ed alla formazione, anche sul piano delle tecniche di comunicazione, degli operatori impegnati nelle attività di prelievo;

e) la predisposizione e la presentazione alla Giunta regionale ed alla competente Commissione consiliare di una relazione annuale sulle attività di prelievo e trapianto svolte negli ospedali della regione.

3. Il Direttore del Centro regionale di riferimento per i trapianti è nominato con decreto dell'Assessore regionale alla sanità, sentito il Comitato di cui all'art. 6.

4. Fino alla individuazione, con deliberazione della Giunta regionale, delle strutture di riferimento per gli innesti di cornea il Centro regionale di riferimento per i trapianti assicura anche le funzioni previste alle lettere a) e b) dell'art. 4, comma 2, della legge 12 agosto 1993, n. 301.

5. Per l'espletamento dei compiti di cui ai commi 1, 2 e 4, il Direttore del Centro regionale si avvale di un nucleo operativo formato da personale del ruolo amministrativo e sanitario, tra cui almeno un medico di direzione sanitaria, individuato dal Direttore generale dell'Azienda ospedaliera sede del Centro nell'ambito dei servizi della stessa Azienda.

6. Il nucleo operativo è integrato da un coordinatore regionale della donazione individuato dal Direttore del Centro regionale di riferimento tra i sanitari delle Aziende Unità sanitarie locali e Aziende Ospedaliere della regione particolarmente motivati e preparati sul tema della donazione post-mortem. Il coordinatore opera in stretto collegamento con le direzioni sanitarie degli ospedali sede di rianimazione e con le associazioni del volontariato che promuovono la donazione di organi e tessuti; riferisce periodicamente al Direttore del Centro di riferimento sull'attività svolta e formula proposte per migliorare l'organizzazione del prelievo.

Art. 5.

Referente locale del prelievo

1. I Direttori sanitari delle Aziende Ospedaliere e delle Aziende Unità sanitarie locali sono tenuti ad individuare, per ogni ospedale sede di dipartimento di emergenza-urgenza, un referente locale del prelievo con il compito di collaborare con la Direzione sanitaria o con il Dirigente medico di presidio ospedaliero nella organizzazione e gestione delle diverse fasi operative della donazione e del prelievo di organi e tessuti.

2. Il referente locale del prelievo è individuato preferibilmente tra i sanitari della rianimazione o, in presenza della funzione, della nefrologia e partecipa alla definizione ed attuazione delle iniziative promosse dal coordinatore regionale della donazione.

Art. 6.

Comitato per la gestione del Centro di riferimento

1. Al fine di assicurare un efficace raccordo tra le scelte programmatiche della Regione, l'intervento delle Aziende sanitarie e gli orientamenti tecnico-scientifici delle diverse unità di prelievo e trapianto, la composizione del Comitato per la gestione del Centro regionale di riferimento per i trapianti previsto dal comma secondo dell'articolo 11 del D.P.R. 16 giugno 1977, n. 409 viene così determinata:

Presidente: l'Assessore regionale alla sanità o suo delegato;

Componenti:

a) il Responsabile del Servizio ospedali dell'Assessorato regionale alla sanità;

b) i Direttori sanitari delle Aziende Ospedaliere nelle quali si effettuano i trapianti d'organo;

c) il Direttore pro-tempore del Centro regionale di riferimento per i trapianti;

d) il Coordinatore regionale della donazione nominato con le procedure previste al comma 6 dell'art. 4;

e) cinque medici esperti in materia di donazione, prelievo e trapianto d'organo, di cui almeno un rianimatore;

f) un rappresentante per ciascuna delle Associazioni impegnate nella promozione della donazione e trapianto d'organo.

In relazione ai temi trattati il Presidente può invitare a partecipare ai lavori del Comitato esperti in specifiche materie.

2. Fino alla definizione del coordinamento operativo delle attività relative al prelievo e innesto di cornea, del Comitato fa parte anche un medico esperto in materia di innesto di tessuto corneale.

3. Le funzioni di segretario del Comitato sono assicurate da un funzionario dell'Assessorato regionale alla sanità.

4. Il Comitato per la gestione del Centro regionale di riferimento è nominato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e dura in carica tre anni.

5. Il Comitato di gestione istituito in esecuzione della deliberazione del Consiglio regionale n. 3039 del 14 febbraio 1990 cessa le proprie funzioni all'atto della nomina del Comitato di cui al presente articolo.

Art. 7.

Funzioni del Comitato

1. Il Comitato per la gestione del Centro regionale di riferimento definisce le modalità del coordinamento operativo del Centro e collabora con l'Assessorato regionale alla sanità nella determinazione delle linee di intervento per la razionalizzazione e l'ottimizzazione delle attività di prelievo e trapianto nel territorio regionale.

2. In particolare, il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) definisce il ruolo, l'apporto e le modalità di relazione tra le diverse unità funzionali che partecipano alla formazione e gestione delle liste di attesa per i diversi tipi di trapianto, all'individuazione del ricevente idoneo ed alla esecuzione dei test immunologici, anche ai fini di una valutazione dei costi a carico delle diverse Aziende sanitarie nelle quali le unità funzionali sono inserite;

b) determina i criteri e le modalità per il coordinamento operativo tra le sedi di prelievo e le sedi di trapianto;

c) verifica periodicamente la funzionalità delle scelte operative ed organizzative adottate e la loro rispondenza alle esigenze del coordinamento regionale ed interregionale;

d) valuta, in accordo con l'Agenzia sanitaria regionale, sia in termini quantitativi che qualitativi, l'operatività delle strutture di prelievo e di trapianto, anche ai fini di una loro pianificazione ottimale sul territorio regionale;

e) partecipa alla predisposizione del Programma di cui all'art. 3 ed alla verifica della sua attuazione;

f) propone, sulla base delle relazioni di cui all'art. 8, gli interventi prioritari ai quali finalizzare le risorse finanziarie destinate all'attuazione del Programma;

g) esprime parere sui programmi di informazione e di aggiornamento professionale da realizzare a livello regionale.

Art. 8.

Verifica del programma

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno le Aziende sanitarie della regione inviano alla Giunta regionale una relazione, redatta secondo le indicazioni fornite dal Comitato per la gestione del Centro regionale di riferimento, sulla attività svolta nell'anno precedente con riferimento agli obiettivi di cui all'art. 2 ed al Programma di cui all'art. 3, indicando i risultati ottenuti, gli obiettivi di sviluppo e di qualificazione delle proprie strutture di prelievo e trapianto e le principali necessità di intervento.

2. Le relazioni di cui al comma 1 sono trasmesse al Comitato per la gestione del Centro di riferimento per le valutazioni di competenza.

Art. 9.

Finanziamento

1. Al finanziamento del Programma definito ai sensi del comma 1 dell'art. 3 provvede annualmente la Regione in sede di riparto della quota del Fondo sanitario nazionale.

2. In sede di prima attuazione del Programma la Regione provvede con apposito finanziamento vincolato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 4 settembre 1995

BERSANI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1995, n. 44.

Istituzione nel comune di Atina (Frosinone) del «Centro regionale di arti e tradizioni popolari: folklore, arte, musica, civiltà contadina».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 17 del 20 giugno 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È istituito nel comune di Atina (Frosinone) il «Centro regionale di arti e tradizioni popolari: folklore, arte, musica, civiltà contadina», finalizzato a:

a) iniziative artistico-culturali, formative, di studio, ricerca, insegnamento e diffusione di spettacoli;

b) attività didattiche riguardanti le sopracitate iniziative dirette ai giovani, finalizzate al tempo libero, per una migliore integrazione nella vita sociale.

Art. 2.

1. Alla realizzazione della sede del centro provvederà il comune di Atina attraverso la ristrutturazione del complesso immobiliare denominato «Cartiera Visocchi» di proprietà del comune di Atina mediante l'utilizzazione delle leggi regionali esistenti.

2. In attesa della ristrutturazione dell'immobile, il centro potrà svolgere la sua attività in altra sede scelta dal comune di Atina.

Art. 3.

1. La gestione del centro è affidata al comune di Atina che si avvale della collaborazione dell'associazione culturale e folkloristica «Ciociaria» e dell'associazione culturale gruppo folkloristico «Valle di Comino», di Atina.

2. Il comune eserciterà tutte le funzioni relative alla utilizzazione dell'immobile per le finalità di cui all'articolo 1 e provvederà alle relative spese.

3. La Regione contribuisce per gli oneri di avviamento del centro con un contributo straordinario di L. 300.000.000, per l'anno 1995.

Art. 4.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare annualmente, sentita la competente commissione consiliare permanente, al comune per la gestione, del centro regionale di arti e tradizioni di Atina, contributi a sostegno delle spese di funzionamento e per i programmi di attività del centro stesso.

2. Il comune provvede a trasmettere all'assessorato alla cultura della Regione Lazio, ampie e documentate relazioni tecniche e illustrative della programmazione dell'attività del centro e del loro svolgimento entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno.

3. L'assessorato regionale alla cultura provvede a formulare annualmente motivate proposte di finanziamento del centro ai fini della predisposizione del bilancio regionale di previsione.

Art. 5.

1. In relazione alle spese previste dalla presente legge è istituito nel bilancio di previsione della Regione Lazio per il 1995 il capitolo n. 44345 denominato: «Contributo regionale per gli oneri di avviamento del centro regionale di arti e tradizioni popolari Atina» con iscrizione dello stanziamento di L. 300 milioni.

2. Alla copertura della spesa suddetta si fa fronte mediante utilizzazione della posta all'uopo accantonata nel fondo globale iscritto al capitolo n. 49002 elenco n. 4, lettera e) del bilancio di previsione della Regione Lazio, per l'anno 1995. Per gli anni successivi si provvederà con le relative leggi di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 8 giugno 1995

OSIO

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 29 maggio 1995.

95R1116

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1995, n. 45.

Interventi per lo sviluppo e l'integrazione economica e sociale del basso Lazio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 17 del 20 giugno 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nelle more dell'approvazione del programma regionale di sviluppo e del relativo quadro di riferimento territoriale a norma della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, la Regione, in conformità ai principi di cui agli articoli 44 e 45 dello statuto, promuove l'attuazione di un programma straordinario di interventi per lo sviluppo e l'integrazione economica e sociale del basso Lazio nei territori delle province di Latina e Frosinone.

Art. 2.

1. Anche gli interventi ordinari del bilancio regionale destinati al territorio del basso Lazio vengono finalizzati al raggiungimento del fine di cui all'articolo 1.

2. A tal uopo ai bilanci di previsione annuali per il periodo 1995-2000 viene allegato un apposito elenco indicante i capitoli e i relativi stanziamenti destinati particolarmente allo sviluppo delle province di Latina e Frosinone.

3. Ai bilanci annuali viene, inoltre, allegato un elenco dei finanziamenti straordinari provenienti da finanziamenti statali, comunitari e da altri soggetti destinati ai territori delle province di Latina e Frosinone.

Art. 3.

1. Il programma dovrà essere finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi prioritari:

a) sviluppo delle infrastrutture viarie e ferroviarie che consentano la piena integrazione tra i due territori, il collegamento degli stessi con la dorsale appenninica e le regioni adriatiche;

b) realizzazione, potenziamento, miglioramento strutturale e infrastrutturale dei porti, dell'interporto e dei centri merci e dei mercati all'ingrosso;

c) sostegno per la presenza e la competitività delle attività produttive industriali, artigianali, agricole, dei centri e sistemi di servizi alle imprese, nell'economia allargata del mercato unico europeo;

d) realizzazione di un sistema di smaltimento dei rifiuti con particolare riferimento a quelli delle attività produttive;

e) potenziamento e adeguamento del sistema universitario dell'istruzione superiore e della formazione professionale del basso Lazio;

f) riassetto idrogeologico, completamento della bonifica montana e integrale, dei sistemi acquedottistici e irrigui;

g) conservazione e valorizzazione del patrimonio ambientale, storico, artistico, archeologico e turistico ed integrazione dei flussi turistici tra aree interne a quelle del litorale tirrenico.

Art. 4.

1. La proposta di programma di cui all'articolo 3 sarà predisposta congiuntamente dalle amministrazioni provinciali di Frosinone e Latina approvata in unico testo dai rispettivi consigli, e sarà sottoposta successivamente all'approvazione del consiglio regionale.

Art. 5.

1. L'attuazione e la gestione dello stesso programma straordinario di interventi saranno affidate a ciascuna delle due province di Frosinone e Latina in relazione alle rispettive competenze.

2. Gli interventi di competenza comune saranno affidati alla provincia maggiormente interessata.

Art. 6.

1. Per l'attuazione del programma straordinario di interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di L. 6.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1995.

2. Alla copertura del predetto onere si provvede per il 1995 mediante riduzione di L. 6.000.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo n. 29002 denominato «Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi relativo alle spese in conto capitale del secondo programma» ed utilizzo della posta all'uopo prevista nell'elenco 4, capitolo n. 29002, lettera g) del medesimo bilancio.

3. In relazione ai commi 1 e 2, viene istituito il seguente nuovo capitolo della spesa n. 28115 nell'esercizio finanziario 1995 denominato «Interventi straordinari regionali nel campo degli investimenti per lo sviluppo e l'integrazione economica e sociale del basso Lazio, territorio delle province di Latina e Frosinone» con lo stanziamento di L. 6.000.000.000.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 8 giugno 1995

OSIO

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 29 maggio 1995.

95R1117

LEGGE REGIONALE 13 giugno 1995, n. 46.

Iniziativa a sostegno delle associazioni storiche femminili in occasione del 50° anniversario della Resistenza.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 18 del 30 giugno 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione Lazio, in occasione del 50° anniversario della Resistenza e della nascita della Repubblica, intende promuovere iniziative a sostegno delle associazioni femminili costituitesi allora (15 settembre 1944 UDI - Unione Donne Italiane - 8 dicembre 1944 CIF - Centro Italiano Femminile).

2. Le due storiche associazioni, infatti, nei 50 anni della loro attività hanno accompagnato la storia nazionale apportando un grande contributo culturale, sociale e politico.

Art. 2.

1. La Regione Lazio, a tale fine, ha destinato sul capitolo di bilancio n. 49001 (elenco 4 lettera a) la somma di L. 400 milioni, ripartiti nel modo seguente:

a) L. 300 milioni all'UDI con il vincolo che essi vengano destinati alla ristrutturazione della sede in via Arco di Parma, di proprietà del comune di Roma, sede che dovrà ospitare l'archivio storico dell'associazione, vincolato dalla Soprintendenza ai beni archivistici come materiale di interesse nazionale fin dal 1987 e aperto al pubblico e agli studiosi;

b) L. 100 milioni al CIF per l'organizzazione delle iniziative del cinquantennio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 13 giugno 1995

OSIO

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 6 giugno 1995.

95R1118

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1995, n. 47.

Interventi della Regione per la sistemazione, la valorizzazione, la conservazione ed il funzionamento degli archivi specializzati nella conservazione di documenti sulla storia delle donne.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 19 del 10 luglio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge :

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, nell'ambito della propria programmazione e in armonia con i principi di cui all'articolo 45 del proprio Statuto, interviene sia per la valorizzazione e la fruizione pubblica di beni culturali che per le espressioni del movimento delle donne hanno costruito e consolidato, come gli archivi di «notevole interesse storico» specializzati nella conservazione di documenti sulla storia delle donne, sia per la promozione di ricerche storiche e sociali sulla presenza femminile nella società e nella cultura in età moderna e contemporanea, con particolare riferimento alla storia d'Italia con Roma capitale.

Art. 2.

Natura degli interventi

1. Gli interventi di cui all'articolo 1 consistono nella concessione di contributi finanziari per:

a) le attività di ordinamento e inventariazione degli archivi, anche mediante l'uso delle moderne tecnologie informatiche;

b) gli interventi di conservazione e restauro del patrimonio archivistico;

c) l'acquisizione di beni e attrezzature finalizzate ad assicurare un'ampia fruibilità pubblica del patrimonio archivistico;

d) la realizzazione e la pubblicazione di ricerche sulle donne;

e) l'organizzazione di convegni e mostre collegate all'attività di ricerca di cui alla lettera a).

Art. 3.

Beneficiari degli interventi

1. Possono beneficiare di contributi finanziari per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 2 gli istituti, enti o associazioni, proprietari degli archivi di cui all'articolo 1, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) dichiarazione di «notevole interesse storico» rilasciata dalla Soprintendenza archivistica per il Lazio;

b) costituzione da almeno cinque anni;

c) assenza di scopo di lucro;

d) apertura al pubblico dell'archivio per almeno venti ore settimanali in locali idonei all'attività di consultazione e di ricerca.

2. Possono presentare progetti per gli interventi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 2, gli istituti, enti o associazioni precipuamente volti alla valorizzazione ed allo studio della cultura delle donne.

Art. 4.

Domande di contributo

1. Per l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge i legali rappresentanti degli istituti, enti o associazioni di cui al comma 1 e 2 dell'articolo 3, inoltrano apposita domanda alla Regione, Assessorato alla cultura, entro il 30 giugno di ogni anno, corredata da:

a) atto costitutivo o statuto;

b) relazione illustrativa circa la natura degli interventi da realizzare tra quelli indicati all'articolo 2, nonché i tempi di effettuazione;

c) preventivo di spesa particolareggiato;

d) rendicontazione amministrativa sulla utilizzazione dei finanziamenti ottenuti nell'anno precedente ai sensi dell'articolo 2;

e) per gli istituti, enti o associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 3:

1) dichiarazione contenente dettagliate informazioni circa l'entità e le caratteristiche del patrimonio documentario posseduto, nonché orari e modalità di fruizione dello stesso;

2) dichiarazione di un «notevole interesse storico» rilasciata dalla Soprintendenza archivistica per il Lazio;

f) dichiarazione autenticata attestante se per lo stesso titolo non sono stati ottenuti contributi da parte di altri enti ed organismi pubblici.

Art. 5.

Concessione contributi

1. La Giunta regionale, dopo il termine fissato per la presentazione delle domande, provvede alla concessione dei contributi previsti dalla presente legge con proprio atto deliberativo, previo parere della competente commissione consiliare permanente, tenendo presente quanto disposto all'articolo 3, ed osservando i seguenti criteri:

a) per i contributi di cui all'articolo 2, lettera a), b) e c), va considerata la valenza del patrimonio documentario posseduto e la quantità dei servizi culturali offerti al pubblico in via ordinaria, sentito anche il parere della Soprintendenza archivistica per il Lazio. L'entità dei contributi, di cui alla presente lettera, non può non superare l'80 per cento della spesa prevista ritenuta accoglibile e non coperta da altri eventuali interventi contributivi.

2. Per i contributi di cui all'articolo 2, lettere d) ed e), la misura degli stessi dovrà essere commisurata alla rilevanza scientifica dell'iniziativa culturale proposta.

3. I contributi concessi dalla Regione vengono erogati con le seguenti modalità:

a) 70 per cento a seguito dell'esecutività della deliberazione che impegna i fondi;

b) 30 per cento dietro presentazione della necessaria documentazione.

4. Tutti i contributi sono vincolati alla realizzazione delle iniziative per le quali sono stati concessi e non possono essere utilizzati diversamente.

5. Il contributo può essere revocato quando non sia rispettata la destinazione di cui al comma 4, ovvero nel caso in cui i soggetti beneficiari non forniscono il rendiconto o la documentazione richiesta.

6. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri percepiti allo stesso titolo ai sensi di altre leggi regionali.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata per l'anno 1995 la spesa di lire 400 milioni.

2. L'onere finanziario di cui al comma 1 viene iscritto per l'esercizio 1995 in termini di competenza e di cassa al seguente capitolo n. 44229 che si istituisce nel bilancio regionale con la seguente denominazione: «Contributi per la sistemazione, la valorizzazione, la conservazione ed il funzionamento degli archivi specializzati nella conservazione di documenti sulla storia delle donne [articolo 2, lettere a), b), c)]».

3. Alla copertura finanziaria si provvede con lo stanziamento di competenza iscritto al capitolo n. 49001, lettera a).

4. A partire dal bilancio di previsione per l'anno 1996 si provvederà ad istituire anche il capitolo n. 44230 con la seguente denominazione: «Contributi per ricerche storiche, convegni, mostre e pubblicazioni sulla presenza femminile nella società e nella cultura in età moderna e contemporanea [articolo 2, lettere d) ed e)]».

5. In via transitoria per l'anno 1995, lo stanziamento verrà trasferito, per lire 300 milioni, all'unione donne italiane (UDI) e, per lire 100 milioni, al centro italiano femminile (CIF) previa presentazione della documentazione di cui all'articolo 4 della presente legge.

6. Per gli anni 1996 e successivi, alla quantificazione e copertura delle spese, si provvederà con le rispettive leggi di bilancio.

Art. 7.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 3 luglio 1995

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 22 giugno 1995.

95R1119

REGIONE SICILIA

LEGGE 10 agosto 1995, n. 55.

Rendiconto generale della Regione siciliana e dell'Azienda foreste demaniali per l'esercizio finanziario 1992.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 41 del 10 agosto 1995)

(Omissis).

95R1144

LEGGE 10 agosto 1995, n. 56.

Rendiconto generale della Regione siciliana e dell'Azienda foreste demaniali per l'esercizio finanziario 1993.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 41 del 10 agosto 1995)

(Omissis).

95R1145

LEGGE 10 agosto 1995, n. 57.

Modifica dell'articolo 176 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione. Proroga del termine di cui all'articolo 4 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 41 del 10 agosto 1995)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la presente legge:

Art. 1.

In materia di pianificazione urbanistica, l'obbligo di astensione di cui all'articolo 176 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni, sussiste solo per i componenti degli organi deliberanti che abbiano un concreto interesse economico, proprio o di parenti o affini entro il quarto grado ovvero di imprese o enti con i quali abbiano rapporto di amministrazione, vigilanza o prestazione d'opera e la deliberazione comporti modifiche alla situazione precedente.

Art. 2.

1. Il termine di cui all'articolo 4 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, è prorogato di ulteriori novanta giorni.

2. Entro la data di scadenza di cui al comma 1, il Governo presenterà un'apposita iniziativa legislativa per definire i criteri delle nomine o designazioni di competenza regionale, indicate nell'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22.

Art. 3.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 10 agosto 1995.

GRAZIANO

Assessore regionale per gli enti locali
GURRIERI

95R1146

LEGGE 10 agosto 1995, n. 58.

Disposizioni urgenti in materia di adeguamento delle pubbliche fognature.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 41 del 10 agosto 1995)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la presente legge:

Art. 1.

Piano di risanamento delle acque

1. Entro trecentosessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, la Regione provvede all'aggiornamento del piano regionale di risanamento delle acque e alla successiva emanazione della disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, così come previsto dal secondo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito dell'articolo 1 del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172.

2. All'articolo 6 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, è aggiunto il seguente comma:

«Lo schema di piano regionale di risanamento delle acque è predisposto dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentiti i comuni e acquisito il parere del comitato regionale per la tutela dell'ambiente di cui all'articolo 3, che si esprime entro novanta giorni dalla ricezione dello schema. Trascorso tale termine il parere si intende reso favorevolmente. Nei casi in cui il predetto comitato sia impossibilitato ad esprimersi nel termine, il suo parere è sostituito da quello del gruppo della Direzione regionale per il territorio e l'ambiente competente per materia.»

3. I comuni non ancora dotati di impianti di depurazione o dotati di impianti insufficienti, nonché quelli dotati di impianti in esercizio che debbano ancora adeguarsi alle prescrizioni della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, predispongono i progetti esecutivi degli impianti, come previsti dal piano regionale di risanamento delle acque, e attivano, ove mancante, almeno la fase di pretrattamento entro il 31 dicembre 1996.

4. Le norme regionali in contrasto con le disposizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo sono abrogate.

5. All'articolo 12, terzo comma, della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «o comunque quando l'allacciamento sia giustificato da impellenti ragioni di igiene pubblica e comporti un miglioramento delle condizioni ambientali preesistenti. In tale ultimo caso, l'allacciamento è disposto con ordinanza del sindaco, sentita la commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento, che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole.»

Art. 2.

Trasporto dei reflui non tossici

1. Con le stesse modalità di cui al titolo IV della legge 15 maggio 1986, n. 27, sono trasportati i reflui non classificabili tossici e nocivi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, provenienti da insediamenti produttivi, purché gli stessi rispettino, per i parametri di natura tossica persistente e bio-accumulabile i limiti di cui alla tabella 2 allegata alla medesima legge n. 27 del 1986.

Art. 3.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 10 agosto 1995.

GRAZIANO

Assessore regionale per il territorio e l'ambiente
SARACENO

95R1147

LEGGE 11 agosto 1995, n. 59.

Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1995 - Assestamento.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 42 del 12 agosto 1995)

(Omissis).

95R1148

DECRETO PRESIDENZIALE 15 marzo 1995, n. 60.

Regolamento concernente disposizioni di attuazione della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza della Direzione regionale dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente dell'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 42 del 12 agosto 1995)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 12 dello statuto della Regione;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;

Udito il parere del Consiglio di giustizia amministrativa n. 24, reso nell'adunanza del 18 gennaio 1994;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 54 del 31 gennaio 1995, con la quale è stato approvato il regolamento concernente disposizioni di attuazione della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;

Visto il decreto n. 5434 del 28 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 23 maggio 1992;

Ritenuto di dovere adottare in materia apposito regolamento in sostituzione del decreto sopraindicato;

Su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento, per «legge» s'intende la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e per «Assessorato» s'intende l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Direzione ai beni culturali ed ambientali e all'educazione permanente.

2. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi che si concludono con un provvedimento finale di competenza dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Direzione ai beni culturali ed ambientali e all'educazione permanente o dei suoi organi tecnici periferici, i cui termini non siano già stabiliti da specifiche disposizioni normative o regolamentari.

3. Il regolamento si applica, altresì, tanto ai procedimenti che conseguono obbligatoriamente ad iniziativa di parte che a quelli promossi d'ufficio, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge.

4. Nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento, sono elencati i procedimenti con termine finale superiore ai trenta giorni, con l'indicazione della fonte normativa, del termine finale entro il quale il procedimento stesso deve concludersi e dell'organo o ufficio competente, responsabile del procedimento.

Art. 2.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale (decorre dalla data dell'atto propulsivo, quando questo è emanato da un organo o da un ufficio dell'Assessorato, amministrativo o tecnico).

2. Nei casi in cui l'atto propulsivo o preparatorio deve essere adottato da un organo collegiale dell'Amministrazione dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione o da un organo o da un ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento dell'atto da parte dell'ufficio dell'Assessorato competente nella materia.

3. Qualora per il perfezionamento dell'atto propulsivo siano necessari interventi di soggetti od organi esterni, anche privati, il termine decorre dall'espletamento di tali interventi.

Art. 3

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte

1. Per i procedimenti amministrativi ad iniziativa di parte, il termine iniziale comincia a decorrere dal momento in cui l'istanza presentata all'Assessorato o all'organo tecnico periferico competente pervenire all'ufficio che tratta la materia. L'istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi prescritti dall'Amministrazione indirizzata all'organo o ufficio competente, corredata di tutta la documentazione prescritta dalle disposizioni in materia e dell'eventuale dichiarazione di cui all'art. 21 della legge.

2. Se l'istanza viene presentata direttamente, è rilasciata al soggetto interessato una ricevuta contenente le indicazioni di cui all'art. 9, comma 2, della legge.

3. Qualora, nella fase istruttoria, l'istanza sia ritenuta non regolare od incompleta, l'Amministrazione in esecuzione dell'art. 6, lett. b), della legge, ne dà comunicazione all'interessato, indicando i motivi della irregolarità e dell'incompletezza. In questi casi, il termine iniziale del procedimento decorre dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

Art. 4

Comunicazione dell'inizio del procedimento

1. L'inizio del procedimento, contenente le indicazioni prescritte nel comma 2 dell'art. 9 della legge è reso noto mediante comunicazione personale ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è

destinato a produrre effetti ed ai soggetti la cui partecipazione al provvedimento è prevista per legge o per regolamento ed ai soggetti interessati, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge.

2. Qualora ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento non consentano la comunicazione immediata dell'avvio del procedimento, questa può essere fatta successivamente e, comunque, non oltre dieci giorni dall'avvio del procedimento stesso.

3. Qualora la comunicazione personale non sia possibile, per l'elevato numero dei destinatari o perché particolarmente gravosa, il responsabile del procedimento provvede ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge, a mezzo inserzione della comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte II, e/o nei giornali quotidiani e/o affissione di manifesti e/o nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione regionale. Della forma di pubblicità prescelta è data notizia mediante affissione all'albo dell'Assessorato.

4. L'omissione, il ritardo, o l'incompletezza delle comunicazioni di cui ai commi precedenti possono essere fatti valere, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge, dai soggetti interessati, con comunicazione scritta al dirigente preposto al gruppo di lavoro competente, il quale è tenuto a fornire i chiarimenti necessari entro il termine di giorni dieci dalla ricezione, anche mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica.

Art. 5

Partecipazione al procedimento

1. Salvo quanto disposto dalle disposizioni del titolo V della legge, le modalità per prendere visione degli atti, ai sensi dell'art. 11, lett. a), della legge, sono rese note a mezzo affissione agli albi dell'Assessorato e degli organi tecnici periferici del medesimo o con altre forme di pubblicità determinate dall'Amministrazione.

2. I soggetti interessati al procedimento amministrativo possono, ai sensi dell'art. 11, lett. b), della legge, presentare memorie scritte e documenti non oltre trenta giorni dall'inizio del procedimento.

3. Quando il termine del procedimento sia uguale o inferiore a trenta giorni, memorie scritte e documenti devono essere presentati entro dieci giorni dall'inizio del procedimento. Nei casi in cui per la conclusione del procedimento siano previsti termini più ampi, l'amministrazione può indicare un termine diverso per la presentazione di memorie e documenti, con la comunicazione di cui all'art. 9 della legge.

4. L'atto di intervento dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 deve contenere tutti gli elementi per l'individuazione del procedimento al quale è riferito l'intervento, i motivi dell'intervento, le generalità ed il domicilio dell'interveniente.

Art. 6

Termine finale del procedimento amministrativo

1. Nelle tabelle allegate è indicato il termine entro il quale deve essere emanato il provvedimento finale.

2. Se il provvedimento è recettizio, il termine di conclusione del procedimento coincide con la data di spedizione della comunicazione del provvedimento al destinatario.

3. Il termine del procedimento soggetto al controllo preventivo da parte degli organi preposti al relativo esercizio rimane sospeso per tutta la durata della fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento adottato che non è considerata ai fini del computo di detto termine.

4. I provvedimenti non elencati, con il relativo termine finale, nelle tabelle allegate al presente regolamento, devono concludersi nel termine massimo di trenta giorni, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge, sempreché un diverso termine non derivi da altre disposizioni di legge o di regolamento.

5. Nel caso in cui, per particolari evenienze o esigenze istruttorie, non sia possibile rispettare il termine fissato per la conclusione del procedimento, il responsabile del procedimento rappresenterà all'interessato, motivandola, tale situazione ed indicherà il nuovo termine entro il quale sarà adottato il provvedimento finale. La durata complessiva del relativo procedimento non potrà, comunque, essere superiore al doppio di quella fissata nelle tabelle allegate.

6. I termini dei procedimenti fissati nelle tabelle allegate sono comprensivi del termine di giorni dieci prescritto dall'art. 6, comma 2, della legge per l'adozione del provvedimento finale. Qualora il procedimento si concluda con un provvedimento a firma dell'Assessore, il termine di dieci giorni comincerà a decorrere dal momento in cui lo schema di provvedimento viene inviato alla firma dell'Assessore dal Direttore regionale.

7. L'Assessorato provvederà con successiva circolare a stabilire nell'ambito del termine fissato per la conclusione del procedimento la durata delle singole fasi di competenza di ciascun organo o ufficio.

Art. 7.

Pareri obbligatori e facoltativi Valutazioni tecniche

1. Gli organi collegiali dell'Assessorato, gli organismi, anche non collegiali, gli organi speciali e gli altri organi della pubblica amministrazione, gli enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica, in mancanza di una diversa regolamentazione normativa, devono esprimere i pareri o conferire le valutazioni tecniche che per espressa disposizione normativa, gli siano richiesti nel corso del procedimento - entro il termine di novanta giorni prescritto, rispettivamente, dall'art. 17, comma 1, e dall'art. 20, comma 1, della legge. Detto tempo è già computato nel termine del relativo procedimento fissato nelle tabelle allegate.

2. Quando, scaduto il termine di novanta giorni di cui al precedente comma, l'Assessorato manifesti di non poter prescindere dal parere o dalle valutazioni tecniche il termine per la conclusione del procedimento indicato nelle tabelle allegate rimane sospeso per il tempo eccedente il termine di novanta giorni fino all'acquisizione da parte dell'Amministrazione del parere o delle valutazioni tecniche.

3. Nei casi previsti dagli art. 1, lett. c), della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66 e dagli art. 4, 5, 6 e 10 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16 e dall'art. 4, comma III, della legge regionale 10 agosto 1985, n. 44, nei quali è prescritto in fase istruttoria, ai fini dell'emanazione dell'atto conclusivo, il parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, il termine per la conclusione del procedimento in mancanza di una regolamentazione normativa che stabilisce il tempo entro cui la Commissione deve provvedere, si considera sospeso per il periodo che intercorre tra la data dell'inoltro degli atti alla Commissione ed il momento dell'acquisizione del parere da parte dell'Assessorato.

4. Qualora l'Assessorato, per straordinarie e motivate esigenze, ravvisi nel corso dell'istruttoria la necessità, ai fini del provvedimento finale, di un parere ovvero dell'espletamento di un accertamento ad opera di un altro organo non collegiale o ufficio dell'Amministrazione, il cui intervento non è previsto da specifiche disposizioni normative o regolamentari, il termine fissato nelle tabelle allegate per il procedimento cui il parere o l'accertamento si riferisce rimane sospeso per il tempo di sessanta giorni prescritto dall'art. 19 della legge, entro cui il parere deve essere reso o l'accertamento deve essere presentato.

5. Nei casi contemplati nei commi 1, 2 e 3, all'interessato sarà data contestualmente comunicazione della data dell'inoltro della richiesta dell'atto di competenza dell'organo, organismo, ente o Commissione legislativa.

Art. 8.

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il dirigente coordinatore preposto all'unità organizzativa competente (gruppo di lavoro).

2. Il responsabile del procedimento di competenza delle sezioni tecnico-scientifiche degli organi tecnici periferici dell'Assessorato è il dirigente tecnico preposto alla direzione di ciascuna sezione tecnico-scientifica.

3. Il nominativo del responsabile del procedimento e l'unità organizzativa competente sono comunicate, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge, ai soggetti indicati nell'art. 8 della stessa legge.

4. Il responsabile del procedimento svolge i compiti previsti dagli artt. 5 e 6, comma 1, della legge e tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, nonché quelli concernenti l'applicazione della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

5. Il responsabile dell'unità organizzativa può affidare ad altro personale addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento relativo al singolo procedimento.

Art. 9.

Obbligo di provvedere

1. Tutti i procedimenti di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento devono concludersi con l'emanazione di un provvedimento espresso.

2. L'obbligo di emanare il provvedimento sussiste anche quando sia scaduto il termine prescritto per la formazione del silenzio-rifiuto.

3. Tutti i provvedimenti finali, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati, con l'indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria, in conformità delle disposizioni dell'art. 3, comma 1, della legge.

4. Ogni provvedimento comunicato o notificato al soggetto interessato deve contenere il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

5. Non sussiste l'obbligo per l'Amministrazione di provvedere sull'istanza di parte, nell'ipotesi in cui difetti un interesse giuridicamente protetto.

Art. 10.

Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari

1. I criteri e le modalità ai quali l'Assessorato deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi di qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 13 della legge, sono determinati entro il termine di sessanta giorni dall'emanazione dei provvedimenti normativi che indicano le risorse finanziarie e che disciplinano le fattispecie procedurali.

2. Per i provvedimenti normativi in vigore alla data di pubblicazione del presente regolamento, i criteri e le modalità di cui al comma precedente sono stabiliti entro novanta giorni da tale data.

Art. 11.

Integrazione e modificazione del regolamento

1. I procedimenti amministrativi, individuati successivamente alla data di pubblicazione del presente regolamento, saranno disciplinati con apposito regolamento.

2. In ogni caso, entro tre anni dalla pubblicazione del presente regolamento, l'Assessore per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione verificherà lo stato di attuazione della normativa emanata ed apporterà le modificazioni necessarie in relazione al termine dei procedimenti ed al responsabile del procedimento.

Art. 12.

Norma transitoria

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti iniziati dopo la data di pubblicazione del regolamento stesso.

Art. 13.

Revoca precedenti disposizioni

1. Il presente regolamento sostituisce e revoca ogni precedente disposizione di pari contenuto, ivi compreso il decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione n. 5434 del 28 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 23 maggio 1992.

Art. 14
Pubblicità

1. Il presente regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, a cura dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 15 marzo 1995.

MARTINO

*Assessore regionale per i beni culturali
ed ambientali e per la pubblica istruzione*
SARACENO

Registrato alla Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione siciliana, addì 7 luglio 1995
Registro n. 1, Atti di Governo, foglio n. 284

(Omissis).

95R1149

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1995, n. 38.

Partecipazione ed adesione della Regione dell'Umbria alla Fondazione Umbria contro l'usura.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 45
del 6 settembre 1995)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

1. La Giunta regionale, in armonia con gli articoli 4, 7 e 17 dello Statuto è autorizzata a partecipare, in concorso con le altre istituzioni pubbliche, religiose e civili, e con le organizzazioni sociali, alla Fondazione «Umbria contro l'usura», purché lo scopo indicato nell'atto costitutivo e nello statuto sia quello di soccorrere e prestare assistenza, anche legale, a chiunque, vittima di usura, si sia rivolto all'autorità giudiziaria ed altresì di porre in essere ogni iniziativa idonea per la prevenzione del fenomeno dell'usura, concorrendo a tutelare ed a promuovere nella collettività regionale una cultura della legalità.

2. Per il conseguimento delle proprie finalità, la fondazione potrà concedere sussidi e prestare idonee garanzie per agevolare l'accesso al credito a favore di vittime dell'usura, secondo le norme dello statuto.

Art. 2.
Costituzione della Fondazione

1. Il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, è autorizzato su conforme deliberazione della Giunta regionale, al compimento degli atti necessari per concorrere alla costituzione della Fondazione e per l'adesione ad essa della Regione dell'Umbria in qualità di ente fondatore.

Art. 3.
Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata per l'anno 1995 la spesa di L. 250.000.000 da iscrivere, in termini di competenza e di cassa, come segue:

quanto a L. 150.000.000 al cap. 790 di nuova istituzione denominato: «Concorso della Regione dell'Umbria alla costituzione del fondo patrimoniale della Fondazione Umbria contro l'usura»;

quanto a L. 100.000.000 al cap. 795 di nuova istituzione denominato: «Contributo annuale della Regione dell'Umbria alla Fondazione Umbria contro l'usura».

2. All'onere complessivo di L. 250.000.000 di cui al precedente comma si fa fronte con la disponibilità che sarà appositamente prevista nel fondo globale al cap. 6120 dello stato di previsione della spesa per il 1995.

3. La Giunta regionale - a norma dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 - è autorizzata ad apportare al bilancio medesimo le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.

4. Per gli anni 1996 e successivi l'entità della spesa, di cui ai precedenti commi, sarà annualmente stabilita con legge di bilancio a norma dell'art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

Art. 4.
Relazione annuale

1. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio, entro il 31 marzo, una relazione sulla attività svolta dalla Fondazione nell'anno precedente, anche al fine di concorrere a monitorare l'andamento del fenomeno dell'usura nel territorio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 28 agosto 1995

BRACALENTE

95R1227

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1995, n. 39.

Norme per la produzione ed il controllo dei prodotti biologici.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 45
del 6 settembre 1995)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

1. La Regione, in attuazione degli articoli 6 e 22 dello Statuto regionale ed al fine di pervenire ad un equilibrato rapporto tra agricoltura e ambiente, riducendo l'inquinamento, di salvaguardare la salute dei consumatori e degli agricoltori e di sostenere il reddito agricolo, promuove e favorisce la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ottenuti con i metodi dell'agricoltura biologica, in conformità alle norme comunitarie e statali.

Art. 2.*Elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica*

1. La Regione istituisce ed aggiorna l'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica di cui all'art. 8 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220.

2. L'elenco è distinto in tre sezioni: produttori agricoli, preparatori, raccoglitori di prodotti spontanei; la sezione produttori agricoli è articolata in: «aziende biologiche», «aziende in conversione» e «aziende miste».

3. L'iscrizione nell'elenco regionale è disposta dal competente ufficio della Giunta regionale, previo parere della commissione di cui all'art. 10 a seguito della notifica di inizio di attività, da effettuarsi secondo le modalità previste dall'art. 6 del decreto legislativo 220/1995.

4. Gli operatori iscritti nell'elenco sono tenuti a notificare alla Regione le variazioni dei dati aziendali eventualmente intervenute.

Art. 3.*Associazioni di produttori biologici*

1. Possono essere riconosciute dalla Regione, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, associazioni di produttori biologici, siano essi singoli o associati, iscritti all'elenco di cui all'art. 2.

2. Le associazioni di produttori biologici devono avere sede legale in Umbria.

3. I produttori di cui all'art. 2 non possono essere iscritti ad altre associazioni di produttori, riconosciute ai sensi del Regolamento CEE n. 1360/78 del Consiglio del 19 giugno 1978, per stessi prodotti agricoli biologici.

4. La Giunta regionale esercita il controllo e la vigilanza sulle associazioni dei produttori biologici riconosciute.

Art. 4.*Riconoscimento delle associazioni*

1. Il riconoscimento di cui al comma 1 dell'art. 3 è disposto dalla Giunta regionale, sentita la commissione di cui all'art. 10.

2. L'associazione, per ottenere il riconoscimento, deve essere costituita da almeno settanta aziende, aventi una produzione immessa sul mercato con un fatturato complessivo superiore a lire un miliardo.

3. Le richieste per il riconoscimento di cui al comma 1, devono essere presentate alla Regione - Area agricoltura e foreste - corredate:

- a) di copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) del disciplinare di produzione, adottato in conformità alle norme comunitarie e statali;
- c) dell'elenco delle aziende associate;
- d) delle schede tecniche aziendali degli associati, suddivise in aziende agricole biologiche, aziende miste, aziende in conversione biologica e aziende di trasformazione biologica.

4. Gli statuti delle associazioni dei produttori biologici devono prevedere:

- a) le modalità di iscrizione, di recesso e di esclusione delle aziende dall'associazione;
- b) l'impegno ad esercitare la vigilanza nei confronti delle aziende associate;
- c) le sanzioni nei confronti delle aziende per le inadempienze accertate nel corso dei controlli e le modalità di loro applicazione.

Art. 5.*Obblighi delle associazioni*

1. Le associazioni di produttori riconosciute sono tenute:

- a) ad avere la disponibilità delle produzioni biologiche delle aziende associate;
- b) ad agevolare l'attività di controllo degli organismi preposti;
- c) a presentare un programma di attività alla Regione entro il 31 dicembre di ogni anno;
- d) a notificare, entro trenta giorni, alla Regione - Area agricoltura e foreste - le nuove adesioni di soci, i recessi e le esclusioni.

Art. 6.*Revoca del riconoscimento*

1. La Giunta regionale, previa diffida e sentita la commissione di cui all'art. 10, può revocare il riconoscimento alle associazioni di produttori biologici, qualora vengano meno i requisiti prescritti, in caso di manifesta e comprovata inefficienza nell'esercizio dei controlli o di mancata attuazione dei criteri contenuti nel disciplinare di produzione di cui all'art. 7.

Art. 7.*Disciplinare di produzione*

1. Il disciplinare di produzione delle associazioni di produttori agricoli biologici deve essere conforme alle previsioni recate dalle norme comunitarie e statali e deve contenere, in particolare:

- a) le modalità di applicazione del metodo di produzione biologico;
- b) le modalità di confezionamento, etichettatura e presentazione dei prodotti;
- c) i criteri e le modalità per il rilascio da parte delle associazioni, delle autorizzazioni all'impiego di particolari sostanze di sintesi, consentite dalle norme comunitarie e statali;
- d) la indicazione della documentazione necessaria per consentire l'attività di controllo;
- e) le ipotesi di sospensione dall'attività e di radiazione degli associati.

2. Le modifiche al disciplinare di produzione successive al riconoscimento sono approvate dalla Giunta regionale.

Art. 8.*Organismi di controllo*

1. Gli operatori dell'agricoltura biologica di cui all'art. 2 affidano l'espletamento dei controlli ad organismi di controllo autorizzati secondo le modalità previste dal decreto legislativo 220/1995.

2. La Regione può disporre ispezioni e controlli a campione sulle aziende di cui al comma 2 dell'art. 2, nel numero non inferiore comunque al 5 per cento delle aziende, stabilito annualmente dalla Giunta regionale. Di ciascuna visita effettuata è redatto circostanziato verbale.

3. I titolari delle aziende di cui all'art. 2 devono consentire ai funzionari regionali, incaricati delle ispezioni e dei controlli, libero accesso all'azienda, agli impianti ed agli uffici e il prelievo di campioni, devono fornire le informazioni richieste e offrire collaborazione per l'adempimento degli obblighi previsti dalle norme comunitarie e statali.

Art. 9.*Disposizioni per l'ammissione sul mercato dei prodotti agricoli biologici*

1. I prodotti, ottenuti nel rispetto delle previsioni della presente legge, freschi o trasformati, possono essere commercializzati dalle aziende, di cui all'art. 2, siano esse singole o associate, o dalla associazione, con l'indicazione «Agricoltura biologica - Regime di controllo CEE».

2. Per quanto attiene ai prodotti ottenuti nelle aziende in conversione biologica, l'indicazione di cui al comma 1 è integrata con la dizione «azienda in conversione».

Art. 10.*Commissione regionale per l'agricoltura biologica*

1. Il Presidente della Giunta regionale nomina e costituisce, con proprio decreto, la commissione regionale per l'agricoltura biologica, composta da:

- a) l'Assessore regionale all'agricoltura, o suo delegato con funzioni di presidente;
- b) un docente della facoltà di scienze agrarie dell'Università degli studi di Perugia, esperto di agricoltura biologica;
- c) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di produttori biologici riconosciute;

d) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

e) due rappresentanti delle organizzazioni cooperative agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

f) un rappresentante delle associazioni dei consumatori scelto dal Consiglio regionale su proposta di nominativi, forniti dalle associazioni dei consumatori riconosciute dalla Regione;

g) un rappresentante delle associazioni ambientaliste più rappresentative a livello regionale;

h) un dipendente regionale, con funzioni di segretario designato dalla Giunta regionale.

2. La commissione si riunisce su convocazione del proprio presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

3. La commissione ha sede presso l'Area agricoltura e foreste della Giunta regionale.

4. La commissione può avvalersi di esperti, previa deliberazione della Giunta regionale.

5. Ai componenti della commissione, estranei all'Amministrazione regionale, è corrisposto un gettone di presenza pari a lire 100.000 per ogni giornata di seduta cui partecipano, oltre al rimborso delle spese di viaggio.

Art. 11.

Attribuzioni della commissione per l'agricoltura biologica

1. La commissione regionale per l'agricoltura biologica è organo consultivo e propositivo della Giunta regionale. In particolare, stabilisce i criteri per la redazione del piano di conversione delle aziende agricole in conversione biologica ed esprime pareri:

a) sulle richieste di riconoscimento delle associazioni di produttori biologici;

b) sulle richieste di iscrizione, dei singoli produttori, agli elenchi di cui all'art. 2;

c) sui disciplinari di produzione e sui piani di conversione, presentati dalle associazioni o dai singoli produttori, sulle loro eventuali modifiche, nonché su qualsiasi loro richiesta;

d) sui programmi di attività delle associazioni;

e) sui piani di controllo di cui all'art. 8 e sui criteri e le procedure per la concessione dei contributi di cui all'art. 12.

2. Compete alla predetta commissione la formulazione di proposte:

a) sui campi di ricerca finalizzata e di sperimentazione attinente l'agricoltura biologica da inserire in programmi;

b) sulla formazione di tecnici nel campo dell'agricoltura biologica attraverso corsi specifici da attuarsi presso strutture specializzate.

Art. 12.

Provvidenze

1. La Giunta regionale è autorizzata, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, a concedere contributi alle associazioni di produttori agricoli biologici riconosciute per le spese di costituzione, organizzazione, dotazione e personale tecnico per i primi 5 anni successivi alla data di riconoscimento. Il contributo annuo non può superare le spese sostenute e comunque la misura massima annua del 5 per cento del valore delle produzioni biologiche provenienti dai soci. Il contributo è erogato in misura decrescente durante ciascuno dei cinque anni previsti e la diminuzione annuale deve essere pari al 20 per cento.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le associazioni, entro un mese dall'approvazione del conto consuntivo relativo all'anno cui si riferisce la richiesta, presentano apposita domanda, corredata di documentazione idonea a dimostrare le spese sostenute ed il valore delle produzioni biologiche provenienti dai soci.

3. Le aziende biologiche accedono ai benefici previsti dalle leggi regionali vigenti.

Art. 13.

Sanzioni

1. Per la violazione alle norme della presente legge sono previste le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei produttori:

a) da lire 300.000 a lire 1.000.000, per la mancata osservanza dell'obbligo previsto dal comma 3 dell'art. 3;

b) da lire 3.000.000 a lire 6.000.000, per la mancata osservanza delle disposizioni di cui all'art. 9;

c) da lire 4.000.000 a lire 12.000.000, nel caso di impiego di sostanze di sintesi non consentite dalle norme comunitarie e statali.

2. Per la violazione alle norme della presente legge, sono previste le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti delle associazioni dei produttori:

a) da lire 3.000.000 a lire 6.000.000, per ciascuna violazione delle disposizioni dell'art. 9;

b) da lire 1.000.000 a lire 3.000.000, per il mancato adempimento di ciascuno degli obblighi previsti dall'art. 5;

c) da lire 500.000 a lire 1.500.000, per l'irregolare adempimento degli obblighi previsti dall'art. 5.

3. In caso di violazioni recidive da parte di singole aziende alle disposizioni della presente legge, la Giunta regionale ne dispone la sospensione o la cancellazione dall'elenco di cui all'art. 2.

4. Per qualsiasi violazione alle norme della presente legge non espressamente richiamata nei precedenti commi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 300.000 a lire 1.000.000, in aggiunta alle sanzioni contemplate dalle leggi vigenti in materia di produzione, trasformazione, commercio, etichettatura, nonché in materia di sequestro e di confisca di prodotti agricoli e alimentari.

5. Per l'accertamento delle violazioni, l'irrogazione delle sanzioni e la destinazione dei proventi si applicano le disposizioni della legge regionale 30 maggio 1983, n. 15.

Art. 14.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 12 della presente legge è autorizzata, per l'anno 1995, la spesa di lire 200.000.000 da riscrivere in termini di competenza e di cassa al cap. 3852 di nuova istituzione dello stato di previsione della spesa denominato: «Contributi nelle spese di costituzione, organizzazione e dotazione alle associazioni di produttori agricoli biologici riconosciute».

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte con pari disponibilità sui fondi assegnati alla Regione Umbria sullo stanziamento 1992 della legge 10 luglio 1991, n. 201 e che con legge di bilancio 1995 verranno riscritti alla competenza fondo globale del cap. 9710.

3. All'onere per la corresponsione dei gettoni di presenza ai membri estranei all'Amministrazione regionale della commissione di cui all'art. 10 della presente legge, si fa fronte con lo stanziamento annuale del cap. 560 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

4. La Giunta regionale a norma dell'art. 28, comma 2, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 è autorizzata ad apportare al bilancio medesimo le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.

5. Per gli anni 1996 e successivi l'onere di cui ai precedenti commi sarà annualmente determinato con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

Art. 15.

Disposizione finale

1. È abrogata la legge regionale 28 dicembre 1990, n. 46.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, addì 28 agosto 1995

BRACALENTE

95R1228

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1995, n. 40.

Provvedimenti per lo sviluppo delle attività economiche di montagna e per la valorizzazione del territorio rurale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 45 del 6 settembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Finalità ed ambito di applicazione*

1. La Regione con la presente legge in armonia con le vigenti disposizioni comunitarie e statali, promuove la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane, ai sensi dell'art. 44 della Costituzione e dell'art. 22 dello Statuto.

2. Salvo quanto previsto al comma 3, le disposizioni della presente legge si applicano ai territori delle Comunità montane ridelimitate, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, con la legge regionale approvata dal Consiglio regionale con deliberazione n. 787 dell'8 marzo 1995.

3. Gli interventi speciali previsti dalla presente legge sono attuati con riferimento alle zone montane ed alle zone svantaggiate individuate ai sensi dell'art. 3 par. 3 e par. 4 della direttiva CEE del Consiglio 28 aprile 1975 n. 75/268 e successive modificazioni, recepita con legge 10 maggio 1976, n. 352, nonché ai territori montani dei Comuni di cui all'ultimo capoverso dell'art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 2.*Strumenti e modalità di attuazione*

1. Le Comunità montane per il raggiungimento delle proprie finalità adottano il piano pluriennale di cui all'art. 29, comma 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e i relativi piani annuali di attuazione, in base agli indirizzi della programmazione regionale provinciale. A tal fine, le Comunità montane predispongono il piano d'intesa con i Comuni interessati per sottoporlo, con gli eventuali aggiornamenti e indicazioni recate dal piano territoriale di coordinamento, all'approvazione della Provincia.

2. I piani di cui al comma 1 individuano misure di intervento, con particolare riguardo:

a) allo sviluppo ed all'utilizzo delle risorse proprie dei territori montani, sotto l'aspetto produttivo ed ambientale;

b) alla promozione di un adeguato assetto socio-strutturale delle aziende che consenta livelli di reddito e condizioni di vita comparabili a quelli delle altre zone;

c) alla diversificazione delle fonti di reddito, mediante l'incentivazione di attività turistiche, artigianali, di protezione e conservazione dello spazio naturale e lo sviluppo di colture alternative;

d) alla realizzazione di interventi per la tutela e la gestione del territorio rurale;

e) alla tutela della qualità e tipicità dei prodotti agroalimentari di montagna al fine di una loro conveniente collocazione sul mercato.

Art. 3.*Organizzazioni montane e gestione associata degli Enti di uso civico*

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale procede al censimento delle Organizzazioni montane, anche unite in Comunanze, comunque denominate, e propone al Consiglio regionale apposita legge di riordino in conformità ai principi stabiliti all'art. 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

2. La Regione favorisce l'aggregazione delle Organizzazioni montane e degli Enti di uso civico attraverso la concessione di contributi finalizzati all'esercizio di servizi tecnico-amministrativi a favore degli utenti.

3. La Regione favorisce le forme di gestione associata dei beni agro-silvo-pastorali appartenenti agli Enti di uso civico, promuovendone l'utilizzazione a scopo paesistico, agricolo, forestale e zootecnico.

4. L'assistenza tecnica per il conseguimento degli scopi di cui al comma 2, qualora il servizio non possa essere assicurato dagli enti medesimi, è fornito dalle Comunità montane o altre Organizzazioni montane, sulla base di apposita convenzione.

5. Le Comunità montane possono decentrare i propri servizi avvalendosi delle Organizzazioni montane esistenti nei rispettivi territori.

TITOLO I**INTERVENTI SPECIALI***Capo I***SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE****Art. 4.***Azioni di tutela*

1. Le Comunità montane attuano, sulla base degli indirizzi della programmazione provinciale, interventi speciali per la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente, mediante azioni dirette alla difesa del suolo, al risanamento delle acque e alla gestione ed utilizzazione del patrimonio idrico, in conformità ai piani di bacino a rilevanza regionale ed interregionale; di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183.

2. Gli interventi e le azioni di cui al comma 1 sono stabiliti nel piano di sviluppo socio economico, con le seguenti priorità:

a) la sistemazione idrogeologica mediante: la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua; la moderazione delle piene; il contenimento del fenomeno di abbassamento dei suoli e di risalita delle acque lungo i fiumi e falde idriche;

b) sistemazione idraulico-forestale mediante il rimboschimento dei terreni nudi, la ricostituzione e rinfoltimento dei boschi degradati ovvero distrutti o danneggiati dagli incendi; la conversione dei cedui in boschi di alto fusto, il rinsaldamento del terreno, il consolidamento delle pendici franose e dissestate nonché le opere costruttive strettamente connesse;

c) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e sotterranee attraverso la costruzione di una sufficiente rete idraulica, irrigua ed idrica rurale;

d) la sistemazione e miglioramento dei pascoli nonché delle aree verdi da destinare ad uso pubblico;

e) le operazioni di difesa e lotta antiparassitaria.

3. Gli interventi di cui al presente articolo valorizzano le potenzialità produttive, ricreative, culturali e di tutela dell'ambiente rurale e contribuiscono a promuovere lo sviluppo delle attività agrituristiche, artigianali, agricole minori, al fine di consentire il miglioramento delle condizioni socio-economiche nelle zone montane.

4. Le Comunità montane possono concedere contributi fino al 75 per cento della spesa sostenuta per le piccole opere ed attività di manutenzione ambientale, elencate al comma 2 con riferimento alle proprietà agro-silvo-pastorali, ai seguenti soggetti, in ordine di preferenza:

a) coltivatori diretti, singoli ed associati, imprenditori agricoli a titolo principale, cooperative agricole;

b) imprenditori agricoli non a titolo principale, tra cui quelli operanti a tempo parziale;

c) consorzi di miglioramento fondiario;

d) altri soggetti riconosciuti idonei all'esecuzione dell'intervento.

5. La realizzazione degli interventi di tutela ambientale nell'ambito delle aree naturali protette, avviene mediante accordi di programma tra il soggetto gestore dell'area e le Comunità montane territorialmente competenti, che possono affidare la realizzazione ai soggetti di cui al comma 4.

Art. 5.

Forme di gestione del patrimonio forestale

1. Le Comunità montane, nell'ambito delle zone di cui all'art. 1 comma 3, d'intesa con i Comuni, le Organizzazioni montane e gli altri Enti interessati, realizzano le seguenti forme di gestione del patrimonio forestale, anche di proprietà demaniale:

a) apposite convenzioni tra i proprietari;

b) la costituzione di Consorzi forestali, anche in forma coattiva, qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata;

c) promozione di associazioni di proprietari finalizzate al rimboschimento, alla tutela e alla migliore gestione dei boschi.

2. Le Comunità montane e gli altri soggetti di cui al comma 1, mediante apposite convenzioni, possono svolgere specifici compiti di salvaguardia del territorio forestale per favorirne la utilizzazione per fini agricoli, produttivi, turistici e ricreativi ed a tale scopo svolgono le seguenti attività:

a) manutenzione delle superfici agro-forestali abbandonate mediante le operazioni di sfalcio e pascolamento delle erbe, controllo delle erbe e degli arbusti infestanti, controllo fitosanitario, controllo delle sistemazioni idraulico-forestali esistenti nelle strade interne e nei sentieri poderali;

b) sistemazione e manutenzione del territorio montano, attraverso lavori di forestazione, di ricostruzione di piste forestali, di arginature e sistemazione idraulica, di riassetto idrogeologico, di sorveglianza e difesa del patrimonio boschivo dagli incendi ed avversità atmosferiche.

3. Allo scopo di perseguire le suddette finalità, le Comunità montane possono concedere contributi ai soggetti di cui al comma 1, commisurati agli oneri derivanti dalle richiamate attività.

4. Le Comunità montane possono affidare in appalto il compimento delle attività di cui al comma 2, secondo le modalità ed i limiti di cui all'art. 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, ai coltivatori diretti, singoli o associati, ed alle cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale, che abbiano sede ed esercitino prevalentemente la loro attività nei comuni montani.

Art. 6.

Interventi di bonifica

1. Per l'esecuzione delle opere di bonifica disposte nei relativi Piani comprensoriali di bonifica, di cui alla legge regionale 25 gennaio 1990, n. 4, i Consorzi di bonifica ovvero, nel caso in cui il Consorzio non sia costituito, le Comunità montane nonché gli Enti concessionari, quando non siano in condizione di provvedervi direttamente, possono avvalersi dei soggetti, di cui all'art. 17, comma 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

Art. 7.

Prodotti di sottobosco

1. Nelle zone montane di cui all'art. 1, comma 3, la Giunta regionale può concedere ai soggetti di cui all'art. 4, comma 4 della presente legge un contributo regionale nella misura del 50 per cento della spesa sostenuta al fine di incentivare l'attività produttiva nonché valorizzare le risorse naturali dei prodotti di bosco e sottobosco, mediante gli interventi di cui all'art. 2 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 55.

2. Nelle zone montane medesime, le Comunità montane possono autorizzare la raccolta di muschi ai fini di attività economiche anche in deroga ai limiti stabiliti all'art. 7 della legge regionale 18 novembre 1987, n. 49 e successive modificazioni, nel rispetto delle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al regolamento regionale 1/1981.

Capo II

CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA DI MONTAGNA

Art. 8.

Interventi ed agevolazioni per il miglioramento delle infrastrutture

1. Allo scopo di migliorare le infrastrutture al servizio delle aziende agricole, le Comunità montane, concedono contributi fino al 50 per cento, per gli interventi riguardanti l'approvvigionamento idrico, la viabilità rurale, le linee telefoniche ed il potenziamento delle linee elettriche, nell'ambito delle zone di cui all'art. 1 comma 3.

2. La Giunta regionale, concede un contributo fino alla misura massima del 50 per cento della spesa sostenuta per l'installazione di piccoli generatori comunque azionati o da gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, nell'ambito delle zone di cui all'art. 1, comma 3.

Art. 9.

Cooperazione di montagna

1. La Giunta regionale, anche in attuazione di specifici piani di settore con particolare riferimento a quelli zootecnico e lattiero-caseario, concede contributi a società cooperative agricole operanti nelle zone di cui all'art. 1 comma 3, per le seguenti finalità:

a) processi di fusione, mediante costituzione di una società nuova o mediante incorporazione, comunque finalizzata alle sinergie di sistema e di comparto, tese al miglioramento produttivo e gestionale;

b) interventi per la realizzazione, ristrutturazione, ampliamento ed ammodernamento di impianti attrezzature e macchinari;

c) progetti di concentrazione produttiva e commerciale anche mediante l'acquisto, in tutto o in parte, delle strutture e delle attività commerciali, del loro recupero economico e produttivo;

d) costituzione di nuove iniziative cooperativistiche a prevalente presenza di soggetti aventi età non superiore ad anni 40;

e) sostegno agli organismi associativi di produzione o di servizi operanti in zone marginali, in grado di assolvere un ruolo indispensabile per l'economia delle zone montane e in condizioni di contrastare il fenomeno dello spopolamento delle zone medesime.

Art. 10.

Produzione lattiera

1. Al fine di agevolare il processo di ristrutturazione del settore della produzione lattiera nelle zone montane e nelle zone svantaggiate e di consentire agli imprenditori agricoli, singoli o associati, e loro cooperative, ivi operanti, la realizzazione di redditi adeguati, la Giunta regionale inserisce con priorità le zone medesime tra le zone omogenee per l'acquisizione delle quote di latte, nel rispetto dei vincoli e delle condizioni previste dalla vigente normativa.

Art. 11.

Interventi per i giovani agricoltori

1. Al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attività agricola, si applicano ai residenti delle zone montane, di cui all'art. 1 comma 3, i criteri di priorità per le agevolazioni previste dalla legge regionale 24 ottobre 1989, n. 34.

Capo III**INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL TURISMO RURALE
E DELL'ARTIGIANATO RURALE****Art. 12.***Promozione turismo rurale*

1. Allo scopo di valorizzare le potenzialità produttive, ricreative e culturali dell'ambiente rurale, la Regione promuove lo sviluppo del turismo rurale mediante progetti per specifiche aree geografiche che assicurino il mantenimento dell'attività agricola nelle zone, di cui all'art. 1 comma 3, e contribuiscano alla tutela dell'ambiente rurale.

2. Le Comunità montane prevedono la concessione di incentivi per l'attuazione dei progetti di cui al comma 1 per la valorizzazione del patrimonio edilizio rurale di particolare valore storico-paesaggistico nonché per il restauro dei nuclei abitativi rurali.

Art. 13.*Promozione artigianale*

1. Al fine di favorire lo sviluppo di attività aziendali che consentano di soddisfare le esigenze di protezione ambientale, di conservazione dello spazio naturale e paesaggistico, nonché di adeguare la produzione agricola al fabbisogno dei mercati, la Regione dell'Umbria promuove e sostiene lo sviluppo dell'attività artigianale e locale nelle zone montane, mediante l'erogazione di benefici contributivi in armonia con quanto disposto dal Regolamento CEE n. 2328/91 del Consiglio del 15 luglio 1991.

TITOLO II**DISPOSIZIONI VARIE****Art. 14.***Informatizzazione*

1. Al fine di ovviare agli svantaggi e difficoltà di comunicazione derivanti alle zone montane dalla distanza dai centri provinciali, le Comunità montane operano quali sportelli del cittadino mediante un adeguato sistema informatico per le documentazioni amministrative ai sensi dell'art. 24 della legge 31 gennaio 1994 n. 97, in collaborazione con le Province ed i Comuni e gli uffici periferici dell'Amministrazione statale.

2. La Giunta regionale emana direttive per la progettazione del predetto sistema informatico.

Art. 15.*Servizio scolastico*

1. I Comuni e le Comunità montane nell'ambito delle rispettive competenze collaborano con l'Amministrazione statale, la Regione e le Province nel realizzare un equilibrato sviluppo del servizio scolastico nel territorio, mediante accordi di programma attuati a livello provinciale previa intesa con l'autorità scolastica provinciale.

2. Agli accordi di programma, di cui al primo comma, si applicano in quanto compatibili e non espressamente derogate, le disposizioni di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 16.*Procedure per gli interventi speciali*

1. Tutte le iniziative e gli interventi che perseguono finalità di cui alla presente legge sono ammissibili al finanziamento totale o parziale da parte del Fondo regionale per la montagna di cui all'art. 17, sulla base di specifici progetti.

2. L'istruttoria dei progetti di opere pubbliche è affidata alla Comunità montana competente per territorio.

3. La realizzazione delle opere pubbliche può essere affidata dalla Regione alle Comunità montane, ai Comuni, ai Consorzi di bonifica ove costituiti, alle Organizzazioni montane e ad altri Enti comunque abilitati ad operare nel settore.

4. Sono ammesse a finanziamento parziale le opere di competenza privata che rispondano alle norme fissate dalla legge regionale 31 marzo 1988, n. 11 e successive modificazioni, e, per quanto riguarda l'agricoltura biologica, al Regolamento CEE n. 2092 del 24 giugno 1991 e dalla normativa statale e regionale di attuazione.

5. È consentito ai beneficiari, delle provvidenze di cui all'art. 22 della legge regionale 31 marzo 1988, n. 11, stipulare apposite convenzioni con le Comunità montane competenti territorialmente per l'affidamento alle stesse dell'esecuzione delle opere previa cessione del beneficio ottenuto e l'assunzione dell'impegno a corrispondere la quota parte di spesa eccedente il beneficio stesso.

6. Per la determinazione dei costi dei vari interventi dovrà farsi riferimento a specifiche analisi dei prezzi per le opere pubbliche, mentre per quelli di competenza privata la spesa ammissibile discenderà dalla applicazione dei prezziari regionali vigenti per i miglioramenti fondiari e forestali.

7. Le spese generali sulle opere pubbliche saranno determinate in misura variabile dall'8 per cento al 15 per cento in relazione all'importanza e complessità delle opere stesse.

8. Le spese generali sul costo delle opere di competenza privata sono stabilite nell'aliquota fissa del 5 per cento rispettivamente per iniziative singole o a carattere consortile, elevabile fino all'8 per cento quando il piano di miglioramento sia basato sulle risultanze di una contabilità aziendale come definita dall'art. 5 della legge regionale 31 marzo 1988, n. 11 e successive modificazioni.

9. Gli aiuti concedibili per le opere di competenza privata consistono in un contributo in conto capitale fino al 45 per cento per le opere di miglioramento fondiario e al 30 per cento per gli altri investimenti.

10. Tali misure potranno essere maggiorate di un ulteriore 10 per cento ove ricorra la condizione di cui al comma 2 dell'art. 8 della citata legge regionale 31 marzo 1988, n. 11 e successive modificazioni.

11. Per quanto concerne le misure forestali di interesse privato sono applicabili le norme contenute ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 22-bis della citata legge regionale 31 marzo 1988, n. 11.

12. A richiesta degli interessati il contributo in conto capitale assentito ai sensi dei precedenti commi n. 11 e 13 può essere sostituito in tutto o in parte da un equivalente concorso negli interessi relativi ai mutui contratti con gli Istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento o da ammortamento differito dei mutui stessi, con le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 31 marzo 1988, n. 11.

13. Per tutti gli interventi riguardanti l'agricoltura biologica valgono le norme e le provvidenze previste in attuazione della normativa comunitaria e statale vigente.

Art. 17.*Fondo regionale per la montagna*

1. Al finanziamento degli interventi recati dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti del Fondo regionale per la montagna di cui al cap. 8295, titolo II, sezione 10, rubrica 43 del bilancio regionale.

Art. 18.*Norma finanziaria*

1. Il Fondo di cui all'articolo precedente è alimentato dalle rivenienze di cui alla ripartizione alle Regioni degli stanziamenti recati dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97 e dall'importo di L. 500.000.000, in termini di competenza e di cassa, iscritto al capitolo 8280, reiscrizione 1995; di conseguenza, in deroga a quanto stabilito dall'art. 4 della legge regionale 2 giugno 1994, n. 18, i trasferimenti effettuati con la stessa ai capitoli: 3896, 3897, 3905, 4223 sono definitivi.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, addì 28 agosto 1995

BRACALENTE

95R1229

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1995, n. 41.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della L.R. 7 novembre 1988, n. 42 - Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato e per la tenuta degli Albi provinciali delle imprese artigiane.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 45 del 6 settembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42

1. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, è aggiunto il seguente comma: «1-bis. La Commissione provinciale è costituita entro un anno dalla data di insediamento del Consiglio regionale, a seguito delle elezioni dei rappresentanti degli artigiani indette ai sensi dell'art. 7».

Art. 2.

Modifiche al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 42/1988

1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, è così sostituito:

«2. Il decreto presidenziale di cui al comma 1 è emanato entro 90 giorni dall'inizio della legislatura».

Art. 3.

Modifiche al comma 1 dell'art. 23 della legge regionale 42/1988

1. Il comma 1 dell'art. 23 della L.R. n. 42/1988 è sostituito dal seguente comma:

«1. La Commissione regionale per l'artigianato è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale entro i termini di cui all'art. 4, comma 1-bis e dura in carica cinque anni».

Art. 4.

1. Dopo l'art. 29 della legge regionale n. 42/1988, è aggiunto il seguente:

«Art. 29-bis
Proroga

1. Con riferimento alla scadenza delle Commissioni di cui agli articoli 4 e 23 ed ai termini per la loro costituzione, si fa rinvio alla legge regionale 21 marzo 1995, n. 11, in quanto applicabile».

Art. 5.

Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 42/1988

1. L'art. 25 della legge regionale n. 42/1988 è modificato come segue:

«1. Il Presidente convoca la Commissione almeno quindici giorni prima della data fissata per la seduta, con lettera indirizzata a tutti i componenti, nella quale, oltre agli argomenti posti all'ordine del giorno, è indicata anche la data della prima e della seconda convocazione.

2. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria, in prima convocazione, la presenza della metà dei componenti. In seconda convocazione, relativamente alla C.P.A., la seduta è valida con la presenza del presidente e di sei componenti, di cui almeno quattro titolari di aziende artigiane. Per la C.R.A. è richiesta la presenza del presidente, dei presidenti delle C.P.A. e di almeno due dei componenti di cui all'art. 23, comma 2, lettere b) e c).

3. Le deliberazioni delle Commissioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti, computando tra questi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del presidente».

Art. 6.

Modifiche alla denominazione del capitolo 5525 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale

1. La denominazione del capitolo 5525 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale è sostituita come segue: «Spese per l'elezione ed il funzionamento delle commissioni provinciali e regionali per l'artigianato, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese ai componenti, nonché per la tenuta dell'albo provinciale delle imprese artigiane e per il rimborso spese relative ai servizi resi dalle Camere di commercio».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 28 agosto 1995

BRACALENTE

95R1230

REGIONE BASILICATA**LEGGE REGIONALE 25 luglio 1995, n. 51.**

Misure urgenti per la riforma degli ordinamenti degli enti strumentali della regione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 32 del 25 luglio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per uniformare la gestione dell'Ente di Sviluppo Agricolo in Basilicata (ESAB), dell'Ente Regionale di Gestione delle Acque Lucane (ERGAL), degli Enti Provinciali per l'Edilizia Residenziale (EPER) di Potenza e di Matera, delle Aziende di Promozione Turistica (APT) di Potenza, di Matera e di Maratea a criteri di efficienza, di economicità e di managerialità, ed al fine di determinare le condizioni per la predisposizione dei necessari provvedimenti di riforma dei loro ordinamenti, da approvarsi da parte del Consiglio Regionale entro centotanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli organi di gestione dei predetti enti sono sciolti e l'amministrazione di ciascuno di essi è affidata, in via straordinaria, ad un commissario.

I commissari sono nominati, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione del Consiglio, e durano in carica sino all'insediamento dei nuovi organi, e comunque non oltre il 31 marzo 1996.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, 25 luglio 1995

DINARDO

95R1187

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1995, n. 52.

Norma transitoria per l'effettuazione delle nomine di cui alla legge regionale 31 maggio 1993, n. 27.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 41 del 2 agosto 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In riferimento agli adempimenti di competenza degli organi regionali insediati a seguito delle elezioni del 23 aprile 1995 e in via transitoria, in deroga a quanto previsto dal 20 comma dell'art. 7 della legge regionale 31 maggio 1993 n. 27, le nomine scadute con la fine della precedente legislatura, con esclusione di quelle di cui alla legge regionale in corso di pubblicazione recante «Misure urgenti per la riforma degli ordinamenti degli enti strumentali della Regione», devono essere rinnovate entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco di cui all'art. 3 della citata legge regionale 31 maggio 1993, n. 27.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, 31 luglio 1995

DINARDO

95R1188

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1995, n. 17.

Differimento del termine di decadenza dei comitati di controllo sugli atti degli enti locali attualmente in carica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 23 del 10 luglio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 13 gennaio 1995, n. 4, è sostituito dal seguente:

«2. I comitati di controllo attualmente in carica sono prorogati fino alla data dell'insediamento dei nuovi comitati; essi decadono comunque il 31 ottobre 1995.»

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 7 luglio 1995

PALOMBA

95R1139

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1995, n. 18.

Differimento di termini recati dalla legge regionale 3 maggio 1995, n. 12

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 25 del 22 luglio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 3 maggio 1995, n. 11, è sostituito dal seguente:

«1. In sede di prima applicazione della presente legge:

a) gli organi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 già scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge debbono essere riconosciuti entro il 31 ottobre 1995; decorso il termine suddetto gli organi stessi decadono, con le conseguenze previste dal comma 2 dell'articolo 5;

b) gli organi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 in carica alla data di entrata in vigore della presente legge scadono il 31 ottobre 1995, salvo che essi siano stati riconosciuti dopo il 30 settembre 1994;

c) i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 1 cessano dalla carica il 31 ottobre 1995, salvo che essi siano stati nominati dopo il 30 settembre 1995».

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Regione.

Cagliari, 21 luglio 1995

PALOMBA

95R1246

LEGGE REGIONALE 10 agosto 1995, n. 19.

Convalidazione del D.P.G.R. del 17 ottobre 1994, n. 287, relativo al prelevamento della somma di L. 17.927.808 dal fondo di riserva per spese impreviste - Capitolo 03010 - a favore del Capitolo 04046 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica - Spese per il pagamento dell'I.V.A. per gli anni 1981 e 1989 a carico del soppresso ente «ENAL».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 28 del 21 luglio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è convalidato il D.P.G.R. n. 287 del 17 ottobre 1994 concernente il prelevamento della somma di lire 17.927.808 dal fondo di riserva per spese impreviste - Capitolo 03010 - dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della Programmazione, bilancio, Credito ed Assetto del Territorio, a favore del Capitolo 04046 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica concernente: «Saldo d'impegni di esercizi decorsi relativi a spese per il funzionamento e le attrezzature degli enti di cui agli articoli 75 e 79 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 10 agosto 1995

PAI OMBA

95R1247

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1995, n. 20.

Semplificazione e realizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 29 del 31 agosto 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I NORME COMUNI

Art. 1.

Finalità ed ambito di applicazione

1. Nelle more dell'approvazione di norme organiche di riforma, la presente legge disciplina, secondo principi comuni di semplificazione e razionalizzazione, l'ordinamento degli enti strumentali della Regione e degli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale elencati nel comma 2 e di seguito denominati «enti», al fine di:

a) ridurre il numero degli organi di amministrazione e dei loro componenti, pur confermando le attuali competenze di nomina e senza escludere del tutto, alla luce delle competenze e degli ambiti di intervento dei singoli enti, la rappresentanza degli interessi locali e sociali;

b) distinguere le funzioni di carattere prevalentemente gestionale dei consigli di amministrazione dalle funzioni di carattere tecnico-scientifico, attribuendo queste ultime, negli enti di ricerca ad appositi organi specificatamente qualificati;

c) introdurre una disciplina uniforme in materia di requisiti, ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e compensi degli amministratori degli enti.

2. Per tali fini, la presente legge reca norme di modifica dell'ordinamento dei seguenti enti:

a) Ente regionale di sviluppo e di assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT);

b) Centro regionale agrario sperimentale (CRAS);

c) Istituto incremento ippico della Sardegna (III);

d) Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna (IZC);

e) Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna (IZS);

f) Stazione sperimentale del sughero (SSS);

g) Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano (ISOLA);

h) Ente sardo industrie turistiche (ESIT);

i) Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU);

l) Istituto superiore regionale etnografico (ISRE);

m) Ente sardo acquedotti e fognature (ERSAF);

n) Ente autonomo del Flumendosa (EAF);

o) Azienda regionale sarda trasporti (ARST);

p) Istituti autonomi case popolari (IACP);

q) Ente minerario sardo (EMSA).

Art. 2.

Direttiva sulle società ed aziende partecipate dagli enti strumentali della Regione

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana una direttiva con la quale impegna gli enti strumentali della Regione a promuovere l'adeguamento statutario della composizione degli oneri di amministrazione di eventuali società ed aziende da essi controllate o partecipate ai principi organizzativi stabiliti dalla presente legge.

2. Con la stessa direttiva gli enti saranno altresì impegnati ad intervenire perché gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione delle società ed aziende da loro controllate o partecipate siano contenuti nei limiti stabiliti per gli amministratori degli enti medesimi.

3. Dell'attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo si dà conto nella relazione prevista dall'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, così come integrato dall'articolo 30 della presente legge.

Art. 3.

Competenze e procedure di nomina

1. Gli amministratori degli enti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima quando prevista; la deliberazione è adottata su proposta del Presidente della Giunta, sentito l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione e l'Assessore competente nella materia oggetto dell'attività dell'ente.

2. Le designazioni e gli elenchi di nomi previsti dalla presente legge sono richiesti a cura del Presidente della Giunta regionale ai titolari del potere di designazione o di proposta entro il novantesimo giorno antecedente la scadenza degli organi o entro il quindicesimo giorno dalla sopravvenuta vacanza.

3. Si applicano le norme sui poteri sostitutivi recate dalla legge regionale 3 maggio 1995, n. 11, ivi compreso quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 3 della medesima legge per quanto riguarda le designazioni e le proposte da parte di soggetti estranei alla pubblica amministrazione.

Art. 4.

Requisiti degli amministratori

1. I presidenti degli enti devono essere prescelti fra cittadini che siano in possesso di specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata esperienza professionale o attività di amministrazione o direzione tecnica o amministrativa in enti e strutture pubbliche o private di media o grande dimensione.

2. Gli altri componenti dei consigli di amministrazione degli enti, ove le norme dettate per ciascun ente dagli articoli seguenti non prevedano ulteriori o diversi requisiti, devono essere prescelti fra cittadini che siano in possesso di specifici requisiti di comprovata professionalità ed esperienza, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere.

3. Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono d'ufficio dalla carica, coloro che vengano a trovarsi in una delle condizioni ostative allo svolgimento delle funzioni di pubblico amministratore previste dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16.

4. Non possono essere nominati amministratori di un ente i dipendenti del medesimo ente.

5. L'incarico di amministratore è incompatibile:

a) con la carica di sindaco e assessore comunale di comune con oltre 5.000 abitanti, presidente e assessore di comunità montana, presidente e assessore provinciale, consigliere regionale, parlamentare nazionale ed europeo;

b) con la qualità di componente di un organo o ufficio tenuto ad esprimere pareri o ad esercitare controlli su atti dell'ente per il quale si procede alla nomina;

c) con l'ufficio di magistrato ordinario o delle giurisdizioni contabili, amministrative e speciali, di avvocato o procuratore presso l'Avvocatura di Stato;

d) con l'appartenenza alle forze armate in servizio permanente effettivo;

e) con la posizione di dipendente, anche a tempo determinato, dell'Amministrazione regionale o degli enti soggetti alla normativa sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale;

f) con l'appartenenza all'ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta o di un Assessore;

g) con l'incarico di amministratore in altro ente tra quelli elencati all'articolo 1;

h) con la posizione di dipendente dello Stato in qualifica dirigenziale.

6. Coloro che successivamente alla nomina vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui ai commi 4 e 5 devono provvedere alla rimozione della sopravvenuta causa di incompatibilità entro i termini di cui al comma 8, a pena di decadenza dalla carica.

7. Le cause di incompatibilità previste dal comma 5 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, revoca dell'incarico o collocamento in aspettativa.

8. La sopravvenuta causa di incompatibilità è immediatamente contestata dal Presidente della Giunta regionale all'interessato, che ha sette giorni di tempo dalla notifica per rimuoverla. Decorso tale termine senza che sia venuta meno la causa di incompatibilità, il Presidente della Giunta regionale pronuncia con proprio decreto, da notificarsi all'interessato, la decadenza dalla carica, a decorrere dalla data in cui si è verificata la causa di incompatibilità e fatta salva la validità degli atti compiuti.

9. La nomina ad amministratore di un ente determina, per i dipendenti dell'amministrazione regionale e degli enti soggetti alla normativa sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale, il collocamento in aspettativa senza assegni, utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di provenienza provvedono a versare i relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente nonché dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo, ed a richiedere il rimborso del relativo onere all'ente interessato, il quale procede al recupero delle quote a carico dell'amministratore. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

10. L'incompatibilità con le cariche di amministratore locale non si applica ai componenti dei consigli di amministrazione dell'ISRE, limitatamente al sindaco di Nuoro, dell'ESAF, limitatamente al componente di cui al comma 2 dell'articolo 23, e dell'ARST, limitatamente ai componenti di cui alla lettera a) dell'articolo 25.

11. Decadono dalla carica di amministratore coloro che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell'organo collegiale di cui fanno parte.

Art. 5.

Pubblicità delle situazioni patrimoniali

1. A coloro che siano stati nominati amministratori degli enti si applicano le norme recate dagli articoli 12, 13 e 14 della legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti), con le modificazioni di cui ai seguenti commi.

2. Le dichiarazioni e gli atti devono essere trasmessi al Presidente della Giunta regionale.

3. Spetta al Presidente della Giunta regionale effettuare la diffida di cui all'articolo 7 della legge n. 441 del 1982.

4. In caso di inottemperanza alla diffida il Presidente della Giunta regionale pronuncia con proprio decreto, da notificarsi all'interessato, la decadenza dalla carica.

Art. 6.

Compensi

1. Ai presidenti degli enti compresi nel primo gruppo della allegata tabella A è attribuita una indennità di carica mensile pari alla retribuzione complessiva spettante ad un dipendente dell'Amministrazione regionale inquadrato nella qualifica dirigenziale con venti anni di anzianità, maggiorata dell'indennità di carica prevista per il coordinatore generale.

2. Ai presidenti degli enti compresi nel secondo gruppo della tabella A è attribuita una indennità di carica mensile pari all'80 per cento di quella di cui al comma 1.

3. Ai componenti dei consigli di amministrazione degli enti elencati nella tabella A è attribuita una indennità di carica pari al cinquanta per cento della indennità spettante al presidente dell'ente.

4. Ai presidenti e ai componenti dei consigli di amministrazione degli enti di cui alla tabella A, collocati in aspettativa senza assegni dalle rispettive amministrazioni di provenienza, è attribuita una eventuale integrazione alla indennità di carica, al fine di equiparare tale indennità al trattamento economico in godimento.

5. Ai componenti dei collegi dei revisori o dei sindaci degli enti compresi nel primo gruppo della tabella A è attribuita una indennità di carica annua pari a lire 6.000.000, maggiorata del 20 per cento per i presidenti.

6. Ai componenti dei collegi dei revisori o dei sindaci degli enti compresi nel secondo gruppo della tabella A è attribuita una indennità di carica annua pari a lire 5.000.000, maggiorata del 20 per cento per i presidenti.

7. Agli amministratori e ai componenti dei comitati tecnico-scientifici, con esclusione del presidente, è attribuito un gettone di presenza giornaliero di lire 200.000 per la partecipazione alla seduta dell'organo, con un massimo di cinquanta sedute annue.

8. Ai componenti dei collegi dei revisori o dei sindaci e dei comitati tecnico-scientifici è attribuito il rimborso delle spese di viaggio ovvero l'indennità chilometrica prevista per i dipendenti dell'Amministrazione regionale.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte mediante le disponibilità esistenti nei bilanci degli enti compresi nella tabella A.

Art. 7.

Divieto di assunzione di incarichi

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto agli amministratori e ai componenti i collegi dei revisori o dei sindaci degli enti di assumere incarichi in organi di amministrazione o di controllo di società controllate o partecipate, o di consorzi, qualora non disposto diversamente dai relativi statuti consortili, a cui appartiene l'ente.

2. L'inosservanza della disposizione contenuta nel comma 1 comporta la decadenza dall'incarico di amministratore o di componente il collegio dei revisori o dei sindaci dell'ente.

Art. 8.

Soppressione di organi esecutivi

1. Sono abrogate le norme dell'ordinamento degli enti che prevedono la nomina, in seno ai consigli di amministrazione, di comitati, giunte ed altri organi esecutivi comunque denominati.

2. Le funzioni già attribuite a tali organi sono esercitate dai presidenti degli enti.

Art. 9.

Soppressione delle cariche di vicepresidente

1. Sono abrogate le norme dell'ordinamento degli enti che prevedono la nomina di vicepresidenti.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del presidente di un organo collegiale di uno degli enti ne esercita le funzioni uno dei componenti dell'organo, all'uopo designato dal presidente stesso, o in mancanza il più anziano di età.

Art. 10.

Validità delle deliberazioni degli organi collegiali

1. Per la validità delle deliberazioni degli organi collegiali previsti dalla presente legge è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

2. Nel caso di deliberazioni adottate con la presenza di due soli componenti è necessaria l'unanimità dei presenti.

Art. 11.

Collegi dei revisori dei conti e dei sindaci

1. Ove non diversamente disposto dagli articoli seguenti, i collegi dei revisori dei conti e dei sindaci degli enti sono composti da tre membri, prescelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

2. Nei confronti dei revisori dei conti e dei sindaci degli enti si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 lettere a), b), c), d), f), 6, 7, 8 e 11 dell'articolo 4.

Art. 12.

Comitati tecnico-scientifici

1. Presso il CRAS, l'IZC e l'ISRE è istituito, un, comitato tecnico-scientifico che propone, nell'ambito delle direttive emanate dalla Giunta regionale in attuazione del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 15 marzo 1995, n. 14, avvalendosi della collaborazione del coordinatore generale, i programmi annuali e pluriennali di attività dell'ente, che vengono approvati dal Consiglio di amministrazione.

2. Il comitato verifica i risultati conseguiti, lo stato di attuazione dei programmi e le esigenze di adeguamento dei medesimi e può formulare proposte sull'attività tecnico-scientifica dell'ente.

3. Il comitato inoltre esprime il proprio parere:

a) sui progetti finalizzati riguardanti le attività di istituto che l'ente intende realizzare;

b) sui corsi di formazione professionale ed aggiornamento del personale dell'ente;

c) sulle problematiche che il presidente o il consiglio di amministrazione dell'ente ritengano di sottoporre al suo esame.

4. I comitati tecnico-scientifici sono composti da non più di tre esperti di materie attinenti all'attività dell'ente, scelti tra docenti universitari e ricercatori di riconosciuta fama, sono presieduti dai presidenti degli enti e durano in carica quanto i consigli di amministrazione degli enti nei quali sono previsti.

5. I comitati tecnico-scientifici sono nominati dai consigli di amministrazione dei rispettivi enti entro trenta giorni dal loro insediamento. Qualora la nomina non sia effettuata entro tale termine, ad essa provvede in via sostitutiva la Giunta regionale.

TITOLO II

NORME SUI SINGOLI ENTI

Art. 13.

Ente regionale di sviluppo e di assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT)

1. Il consiglio di amministrazione dell'Ente regionale di sviluppo e di assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT) è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, secondo le forme e le procedure di cui all'articolo 3, ed è composto, oltre che dal presidente, da altri sei membri di cui:

a) tre eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a due;

b) tre designati dalla Giunta regionale, di cui uno prescelto in elenchi di almeno tre nomi proposti dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale ed uno prescelto in elenchi di almeno tre nomi proposti dalle centrali di cooperazione.

2. Il collegio dei sindaci dell'ERSAT, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto da tre membri, di cui due prescelti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 11 e uno designato dal Ministero del Tesoro. Il presidente è eletto all'interno del collegio.

Art. 14.

Centro regionale agrario sperimentale (CRAS)

1. Il consiglio di amministrazione del Centro regionale agrario sperimentale (CRAS) è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, secondo le forme e le procedure di cui all'articolo 3, ed è composto, oltre che dal presidente, da altri, due membri.

2. La commissione tecnica prevista dall'articolo 17 dello statuto del CRAS, allegato alla legge regionale 19 giugno 1956, n. 22, è soppressa.

Art. 15.

Istituto incremento ippico della Sardegna (III)

1. Il consiglio di amministrazione dell'Istituto Incremento ippico della Sardegna (III) è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, secondo le forme e le procedure di cui all'articolo 3, ed è composto, oltre che dal presidente, da altri due membri, di cui uno prescelto in elenchi di almeno tre nomi proposti dall'Associazione regionale allevatori, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale e dall'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE).

Art. 16

Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna (IZC)

1. Il consiglio di amministrazione dell'Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna (IZC) è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, secondo le forme e le procedure di cui all'articolo 3, ed è composto, oltre che dal presidente, da altri due membri.

2. Il collegio dei sindaci dell'IZC, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto dal presidente, designato dal Ministro del Tesoro, e da due membri prescelti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 11.

Art. 17.

Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna (IZS)

1. Il consiglio di amministrazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna (IZS) è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da cinque membri scelti tra esperti, anche di organizzazione e programmazione, in materia di sanità, di cui uno designato dal Ministro della Sanità e quattro eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre.

2. Il collegio dei revisori dell'IZS, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro della Sanità, uno designato dal Ministro del Tesoro ed uno prescelto dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 11.

Art. 18.

Stazione sperimentale del sughero (SSS)

1. Il consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale del sughero (SSS) è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, secondo le forme e le procedure di cui all'articolo 3 ed è composto, oltre che dal presidente, da altri due membri, di cui uno prescelto in elenchi di almeno tre nomi proposti dalle organizzazioni professionali agricole e dalle organizzazioni degli artigiani e degli industriali del sughero.

Art. 19.

Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano (ISOLA)

1. Il consiglio di amministrazione dell'Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano (ISOLA) è composto da un presidente e due membri, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, secondo le forme e le procedure di cui all'articolo 3.

2. Una dei membri è prescelto in elenchi di almeno tre nomi proposti dalle organizzazioni di categoria degli artigiani maggiormente rappresentative.

Art. 20

Ente sardo industrie turistiche (ESIT)

1. Il consiglio di amministrazione dell'Ente sardo industrie turistiche (ESIT) è composto da un presidente e due membri, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, secondo le forme e le procedure di cui all'articolo 3.

Art. 21.

Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU)

1. I consigli di amministrazione degli Enti per il diritto allo studio universitario (ERSU) sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e sono composti, oltre che dal presidente, da:

a) due rappresentanti della Regione, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato;

b) un rappresentante dell'Università, eletto dal corpo docente e dai ricercatori;

c) un rappresentante degli studenti, che sia in corso di laurea all'atto dell'elezione, eletto dagli studenti medesimi.

2. La durata dei consigli di amministrazione degli ERSU è pari a quella dei consigli di amministrazione delle rispettive Università.

3. Ai sensi dell'articolo 25 della Legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari), i presidenti degli ERSU sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, d'intesa con i Rettori delle rispettive Università.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, i consigli di amministrazione degli ERSU sono costituiti entro il 15 dicembre 1995.

5. I collegi dei revisori dei conti degli ERST nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, sono composti da tre membri eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a due, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

Art. 22.

Istituto superiore regionale etnografico (ISRE)

1. Il consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore regionale etnografico (ISRE) è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto dal sindaco di Nuoro e da altri due membri, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato.

2. È nominato presidente dell'ente il componente del consiglio di amministrazione eletto da Consiglio regionale col maggior numero di voti.

Art. 23.

Ente sardo acquedotti e fognature (ESAF)

1. Il consiglio di amministrazione dell'Ente sardo acquedotti e fognature (ESAF) è composto da un presidente e due membri, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima secondo le forme e le procedure di cui all'articolo 3.

2. Uno dei membri è prescelto fra i sindaci di comuni ove vi siano impianti trasferiti all'ESAF.

Art. 24.

Ente autonomo del Flumendosa (EAF)

1. Il consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del Flumendosa (EAF) è composto da un presidente e due membri, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, secondo le forme e le procedure di cui all'articolo 3.

Art. 25.

Azienda regionale sarda trasporti (ARST)

1. Il consiglio di amministrazione dell'ARST è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:

a) due rappresentanti degli enti locali, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato;

b) tre esperti in materia di trasporti, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due.

2. Il presidente è eletto dal Consiglio regionale tra i componenti del consiglio di amministrazione.

Art. 26

Istituti autonomi case popolari (IACP)

1. I consigli di amministrazione degli Istituti e autonomi case popolari (IACP) sono composti da un presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, secondo le forme e le procedure di cui all'articolo 3.

2. Due dei membri sono designati dal Consiglio provinciale, con voto limitato, ed uno è prescelto dalla Giunta regionale in elenchi di almeno tre nomi proposti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni degli assegnatari maggiormente rappresentative.

3. La composizione del collegio dei sindaci è quella determinata dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 27.

Ente minerario sardo (EMSA)

1. Il consiglio di amministrazione dell'Ente minerario sardo (EMSA) è composto da un presidente e due membri, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, secondo le forme e le procedure di cui all'articolo 3.

TITOLO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28.

Termini per le nomine e durata in carica degli organi

1. In sede di prima applicazione della presente legge i presidenti, gli altri componenti dei consigli di amministrazione, i revisori dei conti ed i sindaci degli enti sono nominati entro il termine tassativo del 31 ottobre 1995 e cessano dalla carica il 30 giugno 1996.

2. Le designazioni e gli elenchi di nomi previsti dalla presente legge sono richiesti entro il 20 settembre 1995 e devono pervenire entro il termine perentorio del 10 ottobre 1995.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli organi degli ERSU.

4. Si applicano le norme sui poteri sostitutivi recate dall'articolo 3 della legge regionale 3 maggio 1995, n. 11, nonché le norme recate dagli articoli 4 e 5 della medesima legge. Il termine per le nomine stabilito nel comma 1 tiene luogo della scadenza del termine di proroga cui si riferiscono i citati articoli della legge regionale n. 11 del 1995.

Art. 29.

Cessazione degli organi in carica e divieto di rinnovo delle nomine

1. Gli organi in carica negli enti di cui alla presente legge, ancorché non scaduti, cessano dalle loro funzioni all'atto della nomina degli organi previsti dalla presente legge. Essi decadono comunque il 31 ottobre 1995.

2. I componenti di organi di amministrazione e controllo degli enti nominati prima del 30 settembre 1994 ed i commissari straordinari degli enti non possono, in sede di prima applicazione della presente legge, essere nominati amministratori, commissari straordinari, revisori o sindaci degli enti nei quali attualmente esercitano tali funzioni.

Art. 30.

Procedure di controllo

1. Fino all'approvazione di norme organiche di riforma, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 1995, la relazione sull'attività degli enti viene predisposta trimestralmente dalla Giunta regionale ed inviata al Consiglio regionale per l'esame da parte della Commissione consiliare competente per materia.

2. La suddetta relazione deve individuare anche l'entità dei movimenti finanziari di entrata e di uscita dell'ente, nonché l'ammontare dei costi sostenuti e dei ricavi realizzati nel periodo considerato.

3. Fino al 30 giugno 1996, la disposizione sull'invio di atti al Consiglio regionale recata dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 14 del 1995 si applica, a pena di decadenza, agli atti indicati alle lettere a), b), d) ed f) del comma 1 dell'articolo 3 della medesima legge.

Art. 31.

Commissariamento degli Enti provinciali del turismo (EPT) e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo

1. Nelle more dell'approvazione di una legge regionale che ridefinisca la ripartizione delle competenze amministrative in materia turistica e disponga lo scioglimento degli Enti provinciali per il turismo (EPT) e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, tali enti sono amministrati, fino al 30 giugno 1996, da commissari straordinari nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale medesima, secondo le procedure e le forme di cui all'articolo 3.

2. Ai commissari straordinari si applicano le norme sugli amministratori degli enti recate dall'articolo 4 e le norme di cui al comma 1 dell'articolo 28.

3. I commissari straordinari, entro il 31 gennaio 1996, predispongono tutti gli adempimenti preliminari necessari per lo scioglimento degli enti, compreso il prospetto del personale dipendente e la certificazione dello stato patrimoniale.

Art. 32.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le norme regionali in contrasto con la presente legge, ed in particolare l'articolo 1, ultimo comma, della legge regionale 2 dicembre 1971, n. 27.

2. Sono abrogati inoltre:

a) il periodo compreso tra le parole «prima di procedere» e le parole «competente per materia», contenuto nella lettera r) del primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sulla organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessori regionali);

b) le parole «sentito il parere della competente Commissione consiliare» contenute nel primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 19 gennaio 1984, n. 5 (Trasformazione dell'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna - in «Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT)»).

Art. 33.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 23 agosto 1995

PALOMBA

(Omissis)

95R1248

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1995, n. 21.

Modifica della legge regionale 14 settembre 1993, n. 41 (Norme in materia di organizzazione regionale e di incarichi di coordinamento) ed attribuzione di premi compensativi per l'esercizio delle funzioni di coordinamento.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 28 del 21 luglio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di attuazione dei principi in materia di pubblico impiego stabiliti dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, nella legge regionale 14 settembre 1993, n. 41, dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

«Art. 3-bis - Deroga per gli enti strumentali minori.

1. le norme di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, e all'articolo 3 non si applicano, in assenza di altri dipendenti dell'ente di pari, specifica professionalità, agli incarichi di coordinamento generale e di servizio

dell'Istituto Incremento Ippico (III), dell'Istituto regionale etnografico (ISRE), dell'Istituto zootecnico e caseario (IZC) e della Stazione sperimentale del sughero (SSS).».

Art. 2.

1. Il termine del 31 dicembre 1990, di cui al comma 1, dell'articolo 6, è prorogato al 30 giugno 1995.

Art. 3.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 della presente legge sono quantificati in complessive lire 7.500.000.000 e fanno carico ai capitoli 02016 e 02023 del bilancio della Regione per l'anno 1995.

2. Nel bilancio della Regione per il triennio 1995-1997 sono introdotte le seguenti variazioni:

(Omissis).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Sardegna.

Cagliari 23 agosto 1995

PALOMBA

95R1249

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:			
- annuale	L.	385.000	
- semestrale	L.	211.000	
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			
- annuale	L.	72.500	
- semestrale	L.	50.000	
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			
- annuale	L.	218.000	
- semestrale	L.	120.000	
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:			
- annuale	L.	72.000	
- semestrale	L.	49.000	
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
- annuale	L.	215.500	
- semestrale	L.	118.000	
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
- annuale	L.	742.000	
- semestrale	L.	410.000	

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 96.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materia 1996.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L.	2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	360.000
Abbonamento semestrale	L.	220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 0 9 0 9 6 *

L. 5.600